

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	9
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI) .....	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	25
GIUSTIZIA (II) .....	»	32
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	37
DIFESA (IV) .....	»	57
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	66
FINANZE (VI) .....	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	95
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	105
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	123
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	129
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	131

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	134
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	143
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	181
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	183
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE .....	»	186
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	188

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Esame Atto n. 328 – Governo (Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	4

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Roberto ZACCARIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del Comitato del 23 marzo scorso, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (Atto n. 317), alcuni deputati avevano segnalato al rappresentante dell'Esecutivo presente in seduta, l'esigenza di una puntuale osservanza, da parte del Governo, degli adempimenti riguardanti la trasmissione al Parlamento degli atti concernenti l'istruttoria legislativa, con particolare riguardo alle relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e sull'analisi tecnico-normativa (ATN). In tale occasione, su proposta del relatore, si era riservato di investire della questione la Presidenza della Camera affinché potesse adottare, ove ritenuto op-

portuno, le iniziative di competenza nei confronti del Governo.

Facendo quindi seguito all'impegno assunto in tale sede, lo scorso 25 marzo, ha inviato al Presidente della Camera una lettera nella quale, constatato come di sovente gli atti normativi di origine governativa non siano corredati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione e dell'analisi tecnico-normativa – ancorché previste rispettivamente da una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2008, n. 170 – dava conto dell'importanza di tali relazioni ai fini dello svolgimento di una adeguata istruttoria su tali atti. Nella medesima lettera, aveva inoltre fatto presente come la mancata osservanza di tali adempimenti suscitò perplessità anche maggiori ove si verificasse nel caso di decreti legislativi, tenuto conto che, in tale circostanza, la mancata trasmissione al Parlamento degli atti concernenti l'istruttoria legislativa non potrebbe giustificarsi, come nel caso in cui essa si verificasse in relazione ai disegni di legge di conversione dei decreti legge, in ragione della ristrettezza dei tempi generalmente disponibili per la relativa fase

preparatoria presso il Governo. Aveva infine espresso l'auspicio che la Presidenza potesse adottare le opportune iniziative nei confronti del Governo.

Informa quindi i membri Comitato di aver ricevuto, nella giornata di ieri, una lettera di risposta con la quale il Presidente della Camera gli comunica di aver segnalato tale questione al Ministro per i rapporti con il Parlamento, con l'invito ad assumere le opportune iniziative di competenza affinché gli atti normativi di iniziativa governativa possano essere sistematicamente corredati delle relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e sull'analisi tecnico-normativa (ATN), al fine di contribuire così al perseguimento del comune obiettivo del miglioramento della qualità dei testi legislativi.

Il Comitato prende atto.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER,  
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.**

**Esame Atto n. 328 – Governo.**

(Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonio DISTASO, *relatore*, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 328, recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali e ricordato che

esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, proveniente dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

rilevato altresì che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

lo schema di decreto legislativo reca un contenuto omogeneo, recando disposizioni volte a disciplinare la destinazione di risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali, individuando strumenti procedurali per l'attuazione delle predette politiche e definendo regole di programmazione in materia di interventi speciali;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

esso non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, segnatamente, all'articolo 4, comma 1, che, nel modificare la denominazione e le finalità del Fondo per le aree sottosviluppate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, non procede ad una contestuale novella della disposizione in questione; all'articolo 5, commi 1 e 2, che, nell'assegnare nuovi compiti alla « legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che prevede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione » e alla « legge annuale di stabilità », non incide sulle disposizioni recate dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, come peraltro modificata da una legge di recente approvazione (legge 7 aprile 2011, n. 39); all'articolo 6, comma 5, che – laddove dispone che l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo « è coordinata e vigilata dal Dipar-

*timento per lo sviluppo e la coesione economica* » del Ministero dello sviluppo economico, « *che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti, anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni* » – non appare coordinato con le disposizioni dettate dall'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010 che, da un lato, già prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato si avvalgano « *del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico* », ma, dall'altro, mantiene « *le funzioni di controllo e monitoraggio* » in capo alla Ragioneria generale dello Stato;

lo schema di decreto legislativo, inoltre, non effettua un adeguato coordinamento con disposizioni di recente approvazione; circostanza questa che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; ciò si riscontra, in particolare, all'articolo 5, comma 3, che, nel fare riferimento agli « *impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma* » e ai « *documenti relativi alla Decisione di finanza pubblica* », non risulta coordinato con le previsioni della legge 7 aprile 2011, n. 39, recante Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quale, all'articolo 2, tra gli strumenti di programmazione di bilancio, ha introdotto il Documento di Economia e Finanza (DEF), che sostituisce la Decisione di finanza pubblica ed incorpora i contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma;

il provvedimento, all'articolo 6, comma 3, primo periodo – laddove dispone che la progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo siano disciplinate dalle norme del codice dei contratti pubblici in materia di lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 163 del

2006) « *in quanto applicabili* » – contiene, da un lato, un richiamo normativo impreciso e, dall'altro, utilizza una locuzione che sembrerebbe costituire un'autorizzazione implicita alla deroga della normativa vigente di carattere generico e non prevista dalla legge di delega;

esso, all'articolo 7, comma 1, primo periodo – che dispone che « *restano ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1* » – contiene una norma meramente ricognitiva dell'ordinamento vigente e quindi priva di una propria portata innovativa;

*sotto il profilo del rapporto con le disposizioni contenute dalla legge di delega:*

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 2, contiene talune previsioni la cui portata applicativa sembrerebbe discostarsi da quanto disposto dalle norme di delega; tale fenomeno si riscontra, segnatamente: all'alinea, laddove dispone che « *le finalità di cui all'articolo 1* » sono « *perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali* », discostandosi da quanto previsto dall'articolo 16 della legge di delega che si riferisce « *ai contributi speciali dal bilancio dello Stato* », ai « *finanziamenti dell'Unione europea* » ed ai « *cofinanziamenti nazionali* », indicando i suddetti mezzi di finanziamento come esclusivi rispetto ad eventuali altre fonti di finanziamento; alla lettera a), pur riproducendo il principio di delega introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge di delega, recante peraltro norma di valenza programmatica, se ne discosta laddove omette il riferimento alla « *collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai*

fini della promozione dello sviluppo economico e sociale»; infine, alla lettera *d*) – laddove prevede, per l'utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dalle fonti di finanziamento comunitarie e nazionali (di cofinanziamento e regionali), il « *condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori* » – sembra attenersi a criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli contenuti all'articolo 16 della legge n. 42 del 2009;

esso, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 – in connessione con quanto recato dal preambolo, che definisce il provvedimento all'esame come « *un primo decreto legislativo* » – demanda ad uno più decreti legislativi adottati ai sensi della legge n. 42 del 2009, qualificati come « *integrativi* », l'introduzione di « *ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi* »; a tale proposito, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 206 del 2001 – che ha individuato precisi limiti all'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo, disponendo, in particolare, che essa possa intervenire solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega « *principale* » e che agisca « *solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega "principale"* » – appare incongruo il ricorso allo strumento del decreto legislativo correttivo, dovendosi invece demandare più correttamente la disciplina, come peraltro consentito dalla legge di delega (la quale prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi), ad un « *distinto decreto legislativo* », da emanare nel termine di esercizio previsto per la delega principale;

*sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:*

lo schema di decreto legislativo adotta talune espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo; ad esempio, all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), laddove fa riferimento a « *riserve premiali e meccanismi sanzionatori* », non appare chiaro a quali soggetti tali misure siano rivolte e, nella parte in cui fa riferimento al « *rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria* », non appare chiara la portata applicativa della disposizione in questione; all'articolo 3, comma 2 – laddove dispone che il Ministro delegato adotti gli « *atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri* » – non appare chiaro quale sia la natura degli atti in questione né quali siano i soggetti destinatari dei medesimi; analogamente, all'articolo 3, comma 3 – laddove si prevede l'adozione di « *opportune misure di accelerazione degli interventi* » – non appare chiaro a quale tipologia di atti siano ascrivibili le misure medesime; all'articolo 5, comma 2, laddove si prevede che « *Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata* », non appare chiaro quale sia il soggetto incaricato di dare avvio al processo indicato e quali siano gli effetti che un'eventuale mancata intesa potrebbe produrre; all'articolo 6, comma 5, laddove si fa riferimento al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, sembrerebbe opportuno precisare che tale Dipartimento fa capo al Ministero dello sviluppo economico;

lo schema di decreto all'articolo 5, commi 3 e 4, laddove prevede che il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale attivi *procedure di intesa* con altri Ministri, prodromiche all'adozione di atti, introduce uno strumento di cui andrebbe valutata la portata applicativa, tenuto conto che, nel-

l'ambito di rapporti intraorganici, come quelli in questione, appare più adeguato lo strumento del concerto; all'articolo 6, comma 1, laddove si prevede che il Ministro delegato per la politica di coesione economica, « *d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un contratto istituzionale di sviluppo* », non appare chiaro quali possano essere le conseguenze della mancata intesa, né secondo quali modalità la stessa debba essere formalizzata;

infine, lo schema di decreto legislativo non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008; circostanza questa che appare particolarmente deplorabile nel caso in questione, trattandosi di uno schema di decreto legislativo per il quale i tempi di istruttoria avrebbero potuto consentire ragionevolmente l'assolvimento di tale obbligo;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 5, commi 1 e 2 – laddove assegna nuovi compiti alla « *legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che prevede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione* » e alla « *legge annuale di stabilità* » – la disposizione in questione sia riformulata in termini di novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, come peraltro modificata a seguito dell'approvazione della legge 7 aprile 2011, n. 39;

all'articolo 5, comma 3 – laddove fa riferimento agli « *impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma* » e ai « *documenti relativi alla Decisione di finanza pubblica* » – la disposizione in questione sia coordinata con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2011, n. 39, prima citata, che ha introdotto il Documento di Economia e Finanza (DEF), che sostituisce la Decisione di finanza pubblica ed incorpora i contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma;

all'articolo 7, comma 1, primo periodo – laddove rinvia a ulteriori decreti legislativi qualificati come « *integrativi* » l'introduzione di « *ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della* » legge n. 42 del 2009, « *con riferimento ai predetti contributi e interventi* » – anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 206 del 2001 richiamata in premessa, sia demandata la disciplina, come peraltro consentito dalla legge di delega, ad un « *distinto decreto legislativo* », da emanare nel termine di esercizio previsto per la delega principale.

Il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega:

a) all'articolo 2, alinea – laddove dispone che « *le finalità di cui all'articolo 1* » siano « *perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali* » – si valuti la congruità dell'anzidetta disposizione con quanto previsto dall'articolo 16 della legge di delega che si riferisce « *ai contributi speciali dal bilancio dello Stato* », ai « *finanziamenti dell'Unione europea* » ed ai « *cofinanziamenti nazionali* »,

indicando i suddetti mezzi di finanziamento come esclusivi rispetto ad eventuali altre fonti di finanziamento;

b) al medesimo articolo 2, lettera a), dovrebbe valutarsi la congruità della disposizione in questione in relazione al principio di delega introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge n. 42 del 2009, da cui si discosta laddove omette il riferimento alla « *collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale* »;

c) al medesimo articolo 2, lettera d) – laddove prevede, per l'utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dalle fonti di finanziamento comunitarie e nazionali (di cofinanziamento e regionali), il « *condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori* » – si valuti la congruità dell'anzidetta disposizione con quanto previsto dall'articolo 16 della legge di delega, sembrando essa attenersi a criteri direttivi ulteriori;

all'articolo 4, comma 1 – che modifica la denominazione e le finalità del Fondo per le aree sottosviluppate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella alla disposizione in questione;

all'articolo 6, comma 5 – laddove dispone che l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo « *è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica* » del Ministero dello sviluppo economico, « *che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti, anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni* » – dovrebbe valu-

tarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in questione al fine di coordinarla con quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2010 che, da un lato già prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato si avvalgano « *del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico* », ma, dall'altro, mantiene « *le funzioni di controllo e monitoraggio* » in capo alla Ragioneria generale dello Stato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 5, commi 3 e 4 – laddove prevede che il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale attivi procedure di intesa con altri Ministri, prodromiche all'adozione di atti – si valuti l'opportunità di sostituire lo strumento dell'intesa con quello del concerto;

all'articolo 6, comma 1 – laddove si prevede che il Ministro delegato per la politica di coesione economica, « *d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un contratto istituzionale di sviluppo* » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare quali siano le conseguenze della mancata intesa e secondo quali modalità la stessa debba essere formalizzata.

Roberto ZACCARIA, *Presidente*, nel condividere la proposta di parere del relatore, osserva come gli schemi dei decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009, recante delega in materia di federalismo fiscale, siano, quanto ai profili di competenza del Comitato, di indubbia complessità.

Lino DUILIO, associandosi alle considerazioni del Presidente, condivide anch'egli la proposta di parere del relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.25.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	9
---	---

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

*Mercoledì 13 aprile 2011.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.45 alle 14.55, ha proposto alla Giunta l'accertamento dell'incompatibilità della carica di consigliere regionale del Piemonte ricoperta dal deputato Marco Botta.

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Landolfi (Doc. IV, n. 11) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione .....	10

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

#### **La seduta comincia alle 9.05.**

**Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Landolfi (Doc. IV, n. 11).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, prega i colleghi che lo desiderino di intervenire per dichiarare il loro voto sulla proposta di diniego avanzata dal relatore nella seduta del 16 marzo 2011.

Federico PALOMBA (IdV), in ragione della seduta notturna dell'Assemblea svoltasi ieri, non ha potuto preparare il suo intervento. Chiede quindi che il seguito dell'esame sia rinviato.

Francesco Paolo SISTO (PdL) si dichiara contrario alla richiesta del collega Palomba.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, è anch'egli contrario a un rinvio, ritenendo sufficientemente sviscerata la questione in titolo.

Marilena SAMPERI (PD) aderisce alla richiesta del collega Palomba.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), valutate le circostanze, non si oppone al rinvio richiesto.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, accoglierà la richiesta di rinvio del collega Palomba ma rimarca la necessità di concludere l'esame della domanda in discussione, che è stata deferita alla Giunta ormai quasi quattro mesi fa. Propone quindi che il voto sulla proposta del relatore si tenga, senza possibilità di ulteriori rinvii, il prossimo 20 aprile.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione.**

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha chiesto il parere della Giunta in ordine a un conflitto d'attribuzione elevato dal giudice per l'udienza preliminare di Taranto nei confronti della Camera per l'annullamento della deliberazione sull'insindacabilità del deputato Carmine Patarino dello scorso 28 ottobre 2009 (ordinanza n. 87 del 2011). Ricorda che si tratta di offrire al Presidente della Camera e all'Ufficio di Presidenza un orientamento circa l'opportunità che la Camera medesima resista nel giudizio che è già instaurato.

Federico PALOMBA (IdV) chiede di disporre di ulteriore tempo per esaminare la documentazione rilevante.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, constatata anche l'assenza di esponenti del gruppo di appartenenza del collega Patarino, rinvia la discussione ad altra seduta.

Avverte altresì che in data 12 aprile 2011 il medesimo Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta una richiesta di esprimere un orientamento in ordine al ricorso per conflitto d'attribuzione del Senato della Repubblica nei confronti delle

autorità giudiziaria di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere relativamente alla posizione dell'ex ministro Mastella. La Corte costituzionale, nel dichiarare ammissibile il conflitto (ordinanza n. 104 del 2011), ne ha disposto la notifica anche alla Camera per offrire a questa la possibilità di decidere se intervenire nel giudizio. La questione – se non vi sono obiezioni – verrà messa all'ordine del giorno il prossimo 20 aprile 2011.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 9.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	12
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	16

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

**C. 4220 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, segnala che sono giunte richieste di audizione dal Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia (COISP) e dall'Associazione nazionale funzionari di polizia (ANFP). Tenuto conto dei tempi di esame del provvedi-

mento, le Presidenze delle Commissioni riunite I e IV ritengono opportuno invitare tali soggetti a fornire contributi scritti.

Comunica altresì che – in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana – le Presidenze delle Commissioni riunite I e IV sono orientate a fissare una seduta nella giornata di domani, giovedì 14 aprile, per procedere al conferimento del mandato ai relatori, previa acquisizione dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

Avverte quindi che sono state presentate 28 proposte emendative riferite al decreto-legge in oggetto e che i relatori hanno presentato 3 ulteriori proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento della Camera, non sono ammissibili gli emendamenti che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Tale criterio risulta, in particolare, più restrittivo di quello dettato dall'articolo 89 del Regolamento medesimo con riferimento agli altri progetti di legge, che attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Alla luce delle disposizioni ri-

chiamate ed in considerazione del contenuto del decreto-legge in esame, comunica che non sono ammissibili i seguenti emendamenti: 1.22 Maurizio Turco, volto ad introdurre una disciplina transitoria per l'attribuzione del grado di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti ai soggetti interessati dal decreto; 1.01 De Angelis, volto ad introdurre disposizioni per la riqualificazione professionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia penitenziaria; 1.02 Baccini, che interviene in materia di pensioni privilegiate concesse ai dipendenti militari e civili; 1.03 Baccini, che interviene in materia di programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata; 1.04 Paladini, volto a prevedere il conferimento di una delega al governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

Maria Elena STASI (IR), *relatore per la I Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la IV Commissione, deputato Salvatore CICU, raccomanda l'approvazione degli emendamenti presentati dai relatori e formula un invito al ritiro, ovvero parere contrario, sui restanti emendamenti. Sottolinea, al riguardo, che l'invito al ritiro degli identici emendamenti 1.4 Paglia e 1.5 Recchia, nonché degli emendamenti 1.3 Ruggia, 1.6 Di Stanislao, 1.7 Di Stanislao, 1.8 Paglia e 1.9 Villecco Calipari, discende dalla circostanza che i loro contenuti risultano avere finalità analoghe all'emendamento 1.100 dei relatori. Infine, l'invito al ritiro degli identici emendamenti 1.11 Minniti e 1.12 Paglia è motivato dal fatto che i loro contenuti risultano sostanzialmente compresi nell'emendamento 1.102 dei relatori.

Il sottosegretario Guido CROSETTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marcello DE ANGELIS (PdL), accoglie l'invito dei relatori a ritirare gli emendamenti a sua firma 1.30 e 1.31 in quanto essi erano motivati dalla necessità di non prosciugare integralmente il fondo originariamente destinato al riordino dei ruoli e delle carriere. Prende atto che le medesime finalità sono perseguite dall'emendamento 1.100 dei relatori, nella parte in cui si individuano una pluralità di fonti di alimentazione del suddetto fondo.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.1 Maurizio Turco.

Antonio RUGGHIA (PD) intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.100 dei relatori, rileva che esso consente che il fondo possa essere incrementato con risparmi derivanti da minori spese connesse alle missioni internazionali ovvero dalle risorse che affluiscono al Fondo unico giustizia. Non viene quindi meno il giudizio negativo del suo gruppo in ordine alla copertura degli oneri. Da un lato ritiene inaccettabile che il fondo possa essere integrato con tali eventuali risorse e, dall'altro, in termini generali, desidera ribadire il principio secondo cui non devono essere utilizzate a tali scopi le risorse del fondo destinato al riordino dei ruoli e delle carriere.

Salvatore CICU (PdL), *relatore per la IV Commissione*, precisa che l'emendamento dei relatori non preleva risorse destinate alle missioni internazionali, ma intende invece favorire l'integrazione del fondo del comma 1 principalmente puntando sui risparmi di gestione delle amministrazioni interessate.

Augusto DI STANISLAO (IdV) manifesta insoddisfazione per la soluzione proposta, che rischia soltanto di generare rimostranze e polemiche tra settori delle forze dell'ordine e delle Forze armate. Si sarebbe dovuto invece effettuare uno sforzo maggiore per cercare di alimentare il fondo senza intaccare le risorse destinate al riordino delle carriere.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.100 del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.2, fa presente che esso recepisce una condizione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione, il quale ha richiamato l'attenzione sulla incongruità del ricorso al decreto ministeriale per l'eventuale ulteriore incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, tenuto conto che l'ammontare della fondo in questione è fissato per legge, tramite risorse anch'esse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa. Ricorda che alle norme di legge si può derogare solo con atto avente forza di legge, non con atto subordinato.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente che il problema segnalato dal collega Zaccaria è molto grave e che, se l'articolo 1, comma 2, restasse formulato in questi termini, la legge in esame potrebbe essere impugnata da qualunque cittadino e sarebbe pertanto una legge precaria e quindi inutile.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, alla luce delle considerazioni svolte, propone di accantonare l'emendamento in esame, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.2 Zaccaria. Avverte quindi che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.100 dei relatori risultano preclusi l'emendamento 1.3 Ruggia, gli identici emendamenti 1.4 Paglia e 1.5 Recchia, nonché gli emendamenti 1.6 e 1.7 Di Stanislao, 1.8 Paglia e 1.9 Villecco Calipari.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento dei relatori 1.101 e respingono l'emendamento Villecco Calipari 1.10. Le Commissioni approvano quindi l'emendamento dei relatori 1.102.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.102 dei relatori risultano preclusi gli identici emendamenti 1.11 Minniti e 1.12 Paglia. Risulta, altresì, precluso l'emendamento 1.13 Maurizio Turco.

Antonio RUGGHIA (PD) dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 1.14 Maurizio Turco.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.14 Maurizio Turco e 1.17 Paladini.

Antonio RUGGHIA (PD) raccomanda l'approvazione degli identici emendamenti 1.15 e 1.16, rilevando come la materia su cui insiste il decreto è di natura prettamente retributiva e, pertanto, non può in alcun modo essere sottratta alle procedure di contrattazione e concertazione ordinariamente espletate. Siffatte motivazioni sono, peraltro, rafforzate dai contenuti dell'emendamento dei relatori, già approvato, che riconosce a tali misure la natura di assegni perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente.

Il sottosegretario Guido CROSETTO ribadisce che la finalità principale del provvedimento consiste nella sterilizzazione degli effetti pregiudizievole recati dal blocco delle progressioni economiche disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010. Per tali ragioni, non vi è una reale materia di contrattazione e concertazione, essendo solo previste misure compensative di tagli subiti dal personale interessato.

Augusto DI STANISLAO (IdV) sottolinea le parole di chiarezza del sottosegretario, che manifestano il carattere di iniquità dei tagli precedentemente operati sul comparto.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti 1.15 Ruggia e 1.16 Ascierio.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento Zaccaria 1.18, fa presente che esso recepisce una condizione del Comitato per la legislazione, il quale ha rilevato che, all'articolo 1, comma 3, mediante il richiamo alla disposizione di cui all'articolo 8, comma 11-bis, secondo periodo, si demanda in sostanza a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — anziché a un decreto del Presidente della Repubblica, come sarebbe opportuno — l'individuazione degli assegni *una tantum* da corrispondere al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Maria Elena STASI (IR), *relatore per la I Commissione*, conferma il parere contrario sull'emendamento Zaccaria 1.18, in quanto ritiene che rinviare l'individuazione degli assegni *una tantum* a un decreto del Presidente della Repubblica determinerebbe soltanto un eccessivo irrigidimento delle procedure di attuazione del provvedimento in esame.

Ritiene che un ragionamento analogo possa essere svolto con riferimento all'emendamento Zaccaria 1.2, precedentemente accantonato: è infatti opportuno, a suo avviso, che la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto n. 78 possa essere incrementata, se necessario, con mero atto amministrativo, senza dover promuovere una modifica legislativa, che ha tempi molto più lunghi. Fa presente che il decreto-legge in esame nasce dall'esigenza di correggere l'inadeguata valutazione finanziaria operata con il decreto-legge n. 78 e che, se in futuro anche il nuovo stanziamento dovesse rivelarsi insufficiente, sarà questa volta possibile provvedere all'aumento senza dover emanare un decreto-legge.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, convenendo con le argomentazioni del relatore, segnala che la scelta dello strumento normativo è dettata principalmente dalla volontà di procedere quanto prima all'attuazione concreta delle disposizioni del decreto-legge in esame.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che l'inadeguata determinazione del fondo stabilita con il decreto-legge n. 78 non sia dovuta a un errore, ma ad una precisa volontà politica, e che il decreto in esame, lungi dal trovare una soluzione del problema, si limiti a stanziare pochi soldi per un comparto che da tempo attende ben altro. Dichiara inoltre di concordare sugli emendamenti Zaccaria 1.2 e 1.18, che offrono maggiori garanzie nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento 1.18 Zaccaria e l'emendamento 1.2 Zaccaria, precedentemente accantonato.

Augusto DI STANISLAO (IdV) evidenzia che l'emendamento 1.19, a sua firma, rappresenta uno sforzo concreto di individuare risorse alternative cui attingere per la copertura degli oneri del decreto-legge, che auspica possa essere condiviso.

La Commissione respinge l'emendamento 1.19 Di Stanislao.

Alessandro NACCARATO (PD) invita i relatori a rivedere il parere espresso sul suo emendamento 1.20, che individua una diversa copertura finanziaria del decreto-legge, mediante un modesto incremento della tassa sugli alcolici, in modo da conservare in bilancio le risorse stanziare per il riordino delle carriere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.20 Naccarato e 1.21 Maurizio Turco.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, avverte che il testo del disegno di legge in esame, come modificato dagli emendamenti testé approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame, ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

ALLEGATO

**DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (C. 4220 Governo).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le seguenti: per l'anno 2011,.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: per i medesimi anni, con le seguenti: per l'anno 2011,*

*Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 115 milioni di euro, si provvede, quanto a 114.665.000 euro, mediante corrispondere riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 30.** De Angelis.

*Al comma 1, sostituire le parole: anni 2011, 2012 e 2013 con le seguenti: anni 2011 e 2012*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: anni 2011, 2012 e 2013 con le seguenti: anni 2011 e 2012.*

**1. 31.** De Angelis.

*Al comma 1, sostituire le parole 115 milioni con le seguenti: 122 milioni*

**1. 1.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia, nonché dei risparmi di gestione conseguiti sui bilanci ordinari delle Amministrazioni interessate.

**1. 100.** I Relatori.

**(Approvato)**

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: , con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, con i Ministri della difesa e dell'interno: con le seguenti: con successivi provvedimenti legislativi:.*

**1. 2.** Zaccaria.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le somme del fondo di cui al comma 1, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'anno successivo, anche ad incremento della dotazione prevista per il medesimo anno. Le modalità sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 8, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2011, n. 122, adottato per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

**1. 101.** I Relatori.

**(Approvato)**

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) con quota parte delle risorse derivanti dai risparmi di gestione realizzati sul bilancio ordinario del Ministero della Difesa;

b) con quota parte delle risorse derivanti dai risparmi di gestioni realizzati sui bilanci ordinari del Ministero dell'interno, dell'infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali.

**1. 3.** Ruggia, Bressa, Garofani, Naccarato, Vilecco Calipari, Minniti, Giacomelli, Sesa Amici, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: a favore del personale delle Forze armate,

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le seguenti parole: a favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

\* **1. 4.** Paglia.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: a favore del personale delle Forze armate,.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le seguenti parole: a favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

\* **1. 5.** Recchia, Ruggia, Bressa, Vilecco Calipari, Garofani, Naccarato, Minniti, Giacomelli, Sesa Amici, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Rosato, Rigoni, Vico.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: , con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace con le seguenti: utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di gestione realizzati sui bilanci ordinari delle Amministrazioni interessate.

**1. 6.** Di Stanislao, Favia, Borghesi, Paladini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: , con quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia. con le seguenti: utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di gestione realizzati sui bilanci ordinari delle Amministrazioni interessate.

**1. 7.** Di Stanislao, Favia, Borghesi, Paladini.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) con i risparmi di gestione conseguiti nell'ambito dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni interessate.

**1. 8.** Paglia.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* utilizzando quota parte dei risparmi di gestione realizzati sui bilanci ordinari delle singole Amministrazioni interessate.

**1. 9.** Villecco Calipari, Ruggia, Bressa, Garofani, Naccarato, Minniti, Giacomelli, Sesa Amici, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

*Al comma 3, sostituire le parole: di assegni una tantum con le seguenti: del trattamento economico.*

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: di assegni una tantum con le seguenti: del trattamento economico*

**1. 10.** Villecco Calipari, Recchia, Ruggia, Bressa, Garofani, Naccarato, Minniti, Giacomelli, Sesa Amici, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Rosato, Rigoni, Vico.

*Al comma 3, sostituire le parole una tantum con le seguenti: perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente..*

**1. 102.** I Relatori.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: una tantum con le seguenti: individuali pensionabili, soggetti alla medesima disciplina giuridica degli emolumenti ai quali sono correlati,.*

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: una tantum con le seguenti: individuali pensionabili, soggetti alla me-*

desima disciplina giuridica degli emolumenti ai quali sono correlati,.

**\* 1. 11.** Minniti, Ruggia, Bressa, Garofani, Naccarato, Villecco Calipari, Giacomelli, Sesa Amici, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

*Al comma 3, sostituire le parole: una tantum con le seguenti: individuali pensionabili, soggetti alla medesima disciplina giuridica degli emolumenti ai quali sono correlati,*

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: una tantum con le seguenti: individuali pensionabili, soggetti alla medesima disciplina giuridica degli emolumenti ai quali sono correlati,*

**\* 1. 12.** Paglia.

*Al comma 3, sostituire le parole: una tantum con le seguenti: fissi e continuativi*

**1. 13.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Al comma 3, dopo le parole: assegni una tantum al personale aggiungere le seguenti: non direttivo e non dirigente*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: anche con riferimento a inserire la seguente: medesimo.*

**1. 14.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

L'entità, la ripartizione e i tempi di erogazione dei trattamenti *una tantum* devono essere individuati attraverso le

procedure di concertazione e contrattazione e recepite da appositi decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 195 del 12 maggio 1995.

**1. 17.** Paladini, Di Stanislao, Favia.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Il secondo periodo dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, è sostituito dal seguente: La misura e la ripartizione dei trattamenti di cui al presente articolo sono individuate mediante l'attuazione delle procedure di concertazione e contrattazione e recepite con separati decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 195 del 12 maggio 1995.

\* **1. 15.** Ruggia, Bressa, Garofani, Naccarato, Villecco Calipari, Minniti, Giacomelli, Sesa Amici, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Il secondo periodo dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, è sostituito dal seguente: La misura e la ripartizione dei trattamenti di cui al presente articolo sono individuate mediante l'attuazione delle procedure di concertazione e contrattazione e recepite con separati decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 195 del 12 maggio 1995.

\* **1. 16.** Ascierto.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 8, comma 11-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta dei Ministri competenti sono sostituite dalle seguenti: Con decreto del Presidente della Repubblica.

**1. 18.** Zaccaria.

*Sostituire il comma 4, con i seguenti:*

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2011 dalle disposizioni di cui al successivo comma 4-*bis* rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

**1. 19.** Di Stanislao, Favia, Borghesi.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente aumento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 115 milioni di euro all'anno per gli anni 2011, 2012 e 2013.

**1. 20.** Naccarato, Garofani, Ruggia, Bressa, Vilecco Calipari, Minniti, Giacomelli, Sesa Amici, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

*Al comma 4, sostituire le parole di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 con le seguenti riferita al Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale.*

**1. 21.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è aggiunto il seguente comma: 1-bis. In attesa dei provvedimenti normativi previsti dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'articolo 9, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al personale di cui al comma precedente, che alla data del 1 gennaio 2011 abbia maturato almeno dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, in ordine di ruolo, il grado di

ispettore superiore-sostituito ufficiale di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti.

**1. 22.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Riqualificazione professionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria).*

1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle Forze di polizia sul territorio nazionale, gli appartenenti ai ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria, che abbiano conseguito una laurea triennale o specialistica o del vecchio ordinamento, antecedentemente alla entrata effettiva in servizio e che abbiano almeno tre anni di anzianità nei diversi ruoli transitano, a domanda, ed in seguito a corso di formazione di cui al Decreto legislativo n. 334 del 2000, al decreto legislativo n. 155 del 2001 e al Decreto Legislativo n. 146 del 2000, nei rispettivi Ruoli Direttivi Speciali.

2. Il personale inquadrato nei Ruoli Direttivi Speciali continua a percepire il trattamento economico della qualifica precedentemente rivestita alla immissione nella carriera di cui al comma 1, sino all'anno 2013.

**1. 01.** De Angelis.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

Le pensioni privilegiate ordinarie, integrate dall'aumento sulla pensione ordina-

ria maturata del 20 per cento ai titolari di 1a categoria – grandi invalidi – e del 10 per cento ai titolari dalla 2a all’8a categoria per invalidità, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato, di cui all’articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio e ai fini dell’imponibile IRPEF, concorrono, rispettivamente, nella misura dell’80 per cento e del 90 per cento annuo.

**1. 02.** Baccini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).*

1. Gli interventi edilizi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l’Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nello stesso ambito regionale. A tal fine, il termine ultimo di cui all’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013.

2. Ai fini del completamento degli interventi di cui al comma 1, ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio

1991, n. 203, le disponibilità di cui alla lettera a), comma 1, del citato articolo 18 per una quota pari a 36 milioni di euro, all’uopo esistenti presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ad esclusione di quelle già altrimenti finalizzate ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ovvero ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, sono trasferite per la medesima cifra per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, articolo 18; conseguentemente le dotazioni di cui alla lettera a) sono ridotte per la medesima quota.

**1. 03.** Baccini,

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta dei ministri competenti e previa audizione delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dei competenti organismi di rappresentanza del personale militare, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e delle ulteriori risorse di bilancio, il Governo è delegato a adottare uno o più decreti legislativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

**1. 04.** Paladini, Di Stanislao, Favia.

**(Inammissibile)**

## COMMISSIONI RIUNITE

### X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*) ..... 22

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA.*

##### **La seduta comincia alle 15.45.**

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).*

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 7 aprile 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute delle Commissioni riunite si sono esauriti gli interventi dei deputati iscritti a parlare ed è stato chiesto ai relatori di integrare la discussione con una breve esposizione degli elementi di novità recati dalla proposta di legge C. 4225 Minardo, nel

frattempo abbinata alle altre proposte di legge in esame. Ritiene, pertanto, che oggi possa considerarsi concluso l'esame preliminare dei provvedimenti medesimi e che si possa chiedere ai relatori di svolgere proprie considerazioni integrative rispetto alla citata proposta di legge e proporre, successivamente, le modalità di prosecuzione dell'esame dei provvedimenti abbinati.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, secondo quanto richiesto dalla presidenza nella precedente seduta, fornisce, anche a nome del relatore per la X Commissione, una sintetica illustrazione dell'abbinata proposta di legge C. 4225 Minardo: si tratta, infatti, di un provvedimento che mantiene, nella sostanza, la medesima finalità complessiva e un impianto di intervento comune rispetto alla proposta di legge C. 3696 Antonino Foti e alle altre proposte di legge abbinata, differenziandosi solo per aspetti limitati.

In particolare, fa notare che l'articolo 1 prevede lo stanziamento di 450 milioni di euro per il triennio 2010-2012, che confluiranno nella misura del 70 per cento al Fondo per la finanza d'impresa e nella

misura del 30 per cento al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, per essere destinati a interventi mirati a facilitare la nascita di nuove imprese avviate da soggetti di età inferiore a quaranta anni. Inoltre, segnala che l'articolo 2 prevede, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alle attività d'impresa, la concessione di un credito d'imposta del 36 per cento; ai nuovi imprenditori che, nei primi ventiquattro mesi di esercizio dell'attività d'impresa, effettuano assunzioni a tempo indeterminato è concesso un credito d'imposta pari a 300 euro per ciascun lavoratore assunto, fino a un massimo di tre lavoratori, e per ciascun mese per i primi due anni di esercizio dell'attività d'impresa: il suddetto credito d'imposta è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle zone « assistite ». Rileva poi che l'articolo 3 introduce agevolazioni in materia previdenziale, mentre l'articolo 4 prevede, al fine di potenziare programmi regionali in favore delle piccole e medie imprese giovanili, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo strategico, con una dotazione di 150 milioni di euro per il triennio 2011-2013, finalizzato al cofinanziamento di appositi programmi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. In conclusione, ritiene che anche la proposta di legge C. 4225 Minardo sia condivisibile e si inserisca nel solco delle ulteriori iniziative normative all'esame delle Commissioni riunite.

In questo senso, nel dichiararsi disponibile ad un confronto aperto e serio su tutte le proposte di legge abbinata, ritiene opportuno prevedere che – concludendosi oggi l'esame preliminare dei provvedimenti – i due relatori assumano l'incarico di definire una proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame, da presentare in tempi brevi alle Commissioni riunite, affinché queste possano proseguire nel lavoro comune sinora svolto, con l'intenzione di recepire tutte le più importanti ipotesi innovative presenti nei diversi provvedimenti abbinati: in particolare, si tratta di tenere presenti le dinamiche in atto nel contesto produttivo del Paese, che

richiedono uno sforzo sinergico da parte di tutti gli schieramenti politici, e di favorire l'individuazione di soluzioni condivise, che facciano registrare la massima convergenza possibile dei gruppi, considerato anche che i provvedimenti medesimi tutelano tanto le imprese quanto i lavoratori, in un'ottica di crescita e sviluppo delle opportunità per le generazioni più giovani.

Andrea LULLI (PD) ritiene che, diversamente da quanto proposto dai relatori, il Comitato ristretto dovrebbe essere la scelta d'elezione in tutti i casi in cui occorra procedere celermente alla redazione di un testo unificato condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, fa notare che la proposta di far redigere ai relatori un testo unificato è motivata dall'esigenza di snellire le procedure e accelerare il percorso di esame dei provvedimenti in titolo, fermi restando la pari dignità di tutti i progetti di legge presentati e la finalità di perseguire la massima condivisione possibile.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel ringraziare i relatori per la proposta oggi avanzata, che consente di scongiurare il rischio di percorrere soluzioni alternative finalizzate a dare preferenza ad un unico progetto di legge, ritiene che tale proposta rappresenti una modalità idonea a conciliare le istanze di tutti i gruppi e le esigenze di celerità dell'*iter* parlamentare dei provvedimenti in esame.

Luigi BOBBA (PD) giudica singolare la proposta appena avanzata dai relatori: a suo avviso, se vi è una reale disponibilità al dialogo, la strada principale da imboccare è quella della costituzione di un Comitato ristretto, al quale affidare il compito di valutare l'unificazione dei testi in esame; in caso contrario, risulterebbe evidente l'intenzione della maggioranza di procedere con un chiaro pregiudizio nei

confronti delle proposte di legge dei gruppi di opposizione.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che – con la proposta avanzata dai relatori – non è minimamente in discussione un eventuale pregiudizio tra le diverse proposte di legge, essendo soltanto stata rappresentata l'esigenza di una accelerazione dell'esame dei provvedimenti in titolo, mediante l'attribuzione agli stessi relatori dell'incarico di redazione formale di un testo unificato, che peraltro verrebbe sottoposto direttamente alle Commissioni in sede plenaria.

Andrea LULLI (PD) ribadisce che a suo giudizio, se l'obiettivo dei relatori è quello di scegliere la soluzione più rapida e maggiormente condivisa per giungere all'approvazione di un testo, occorre necessariamente procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, sede che consente a tutti i gruppi parlamentari di contribuire fattivamente alla redazione del testo unificato delle proposte di legge in esame. Ricorda, altresì, che in altri momenti sono state scelte strade alternative in presenza di altri elementi di garanzia per le opposizioni, come ad esempio la nomina di un relatore di minoranza. Non comprende, quindi, quali siano le reali motivazioni della soluzione procedurale indicata dai relatori; ricorda, infine, che nella X Commissione vari sono i precedenti nei quali si è proceduto all'approvazione di proposte di legge tramite un proficuo lavoro di Comitati ristretti appositamente costituiti.

Gabriele CIMADORO (IdV) concorda con la soluzione della nomina di un Comitato ristretto proposta dal collega Lulli che, nell'interesse di tutti i gruppi parlamentari, garantisce di poter redigere celermente un testo unificato delle proposte di legge da sottoporre alle Commissioni riunite in sede plenaria.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle reiterate richieste formulate dai rappresentanti di diversi gruppi di opposizione, chiede ai relatori di valutare la possibilità di proporre la nomina di un Comitato ristretto, al quale affidare il compito di procedere all'unificazione dei testi in esame, fermo restando che – vista l'esigenza di celerità da tutti riconosciuta – potrebbe prevedersi che esso effettui una sola riunione, per procedere immediatamente all'adozione di un testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore per la X Commissione*, alla luce delle richieste appena formulate, prospetta l'opportunità di costituire un Comitato ristretto che, in un'unica riunione, potrebbe dare l'occasione ai diversi gruppi di segnalare le materie di proprio interesse, ai fini della definizione di un testo unificato delle proposte di legge abbinata, da sottoporre rapidamente alle Commissioni riunite per l'adozione come testo base.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ribadire l'opportunità che i gruppi – al fine di assicurare la necessaria speditezza dell'*iter* parlamentare – assumano l'impegno a svolgere un'unica riunione in sede informale, propone di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 3696, 4052, 4068, 4119 e 4225.

Le Commissioni deliberano di nominare un Comitato ristretto, riservandosi i presidenti di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato nazionale delle circoscrizioni di decentramento amministrativo e di Legautonomie, nell'ambito della discussione della risoluzione Bressa 7-00506 in materia di decentramento amministrativo comunale ..... 25

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328. (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 25

##### SEDE REFERENTE:

Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui. C. 1150 Catanoso, C. 3588 Granata e C. 4123 La Loggia (*Esame e rinvio*) ..... 27

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4272*) ..... 29

ALLEGATO (*Emendamento*) ..... 31

AVVERTENZA ..... 30

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 13 aprile 2011.*

**Audizione di rappresentanti del Comitato nazionale delle circoscrizioni di decentramento amministrativo e di Legautonomie, nell'ambito della discussione della risoluzione Bressa 7-00506 in materia di decentramento amministrativo comunale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.**

**Atto n. 328.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato nella seduta di ieri una proposta di rilievi e che, secondo quanto convenuto, la Commissione procederà oggi alla discussione e alla votazione della stessa.

Enrico LA LOGGIA (Pdl), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, premesso che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da lui presieduta, è stato posticipato al 5 maggio prossimo in quanto la medesima Commissione ha solo da poco iniziato la discussione sullo schema di decreto in titolo, osserva che sarebbe forse più utile se la Commissione affari costituzionali attendesse gli sviluppi di questa discussione, che potrebbe portare alla definizione di un nuovo testo del provvedimento, come è accaduto in passato per altri schemi di decreto legislativo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl) condivide la preoccupazione del presidente La Loggia di assicurare il coordinamento tra i lavori della Commissione affari costituzionali e quelli della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ma ritiene che la Commissione affari costituzionali dovrebbe esprimere i propri rilievi in questa fase, in modo che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale possa tenerne conto proprio ai fini dell'eventuale definizione di un nuovo testo da proporre al Governo in sede di espressione del parere. Fa inoltre presente che il coordinamento tra i lavori delle due Commissioni è garantito anche dalla circostanza che la relatrice per la Camera dei deputati nella Commissione bicamerale è anche componente di questa Commissione affari costituzionali.

Mario TASSONE (Udc) ringrazia il presidente La Loggia per aver raccolto le preoccupazioni da lui espresse durante l'esame di altri schemi di decreto legislativo per la formulazione di rilievi alla Commissione parlamentare per l'attua-

zione del federalismo fiscale. Ricorda che, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (atto n. 317), fu da lui posta una questione procedurale in relazione ai tempi e ai modi del pronunciamento della Commissione affari costituzionali sugli schemi di decreto assegnati alla Commissione bicamerale, al fine di evitare che la Commissione affari costituzionali svolga un lavoro inutile, esprimendosi su un testo superato. Ribadisce ora che della questione dovrebbe essere investito il Presidente della Camera.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione affari costituzionali deve necessariamente esprimersi sul testo iniziale del Governo, non potendo pronunciarsi sull'eventuale nuovo testo elaborato dai relatori all'esito della discussione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, il quale formalmente non costituisce altro che una proposta della Commissione stessa al Governo contenuta all'interno del parere reso. Ritiene d'altra parte che il lavoro della Commissione affari costituzionali non sia certamente inutile nel momento in cui questa si esprime in tempo utile perché i suoi rilievi possano contribuire al dibattito istruttorio nella Commissione di merito, prima della formulazione, da parte dei relatori, di una proposta di parere. Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe concludere il suo esame, come convenuto, nella seduta odierna.

Gianclaudio BRESSA (PD) invita la presidenza a valutare la possibilità di rinviare a domani la votazione sulla proposta di rilievi del relatore per dar modo al suo gruppo di approfondire alcune questioni connesse alla proposta stessa e di chiedere eventualmente al relatore di modificarla.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, pur ringraziando il presidente La Loggia per aver raccolto le preoccupazioni espresse da alcuni membri della Commissione affari costituzionali nel corso dell'esame di altri schemi di decreto legislativo, ritiene preferibile che questa si pronunci quanto prima in modo che i suoi rilievi possano contribuire al dibattito della Commissione di merito. Non ha d'altra parte nulla in contrario a che la votazione sia rinviata alla seduta di domani per venire incontro alla richiesta del gruppo del Partito democratico.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che non vi sono obiezioni sulla proposta del deputato Bressa, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui.**

**C. 1150 Catanoso, C. 3588 Granata e C. 4123 La Loggia.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (IR), *relatore*, ricorda che le proposte di legge in esame dispongono la riapertura delle graduatorie di concorsi per l'assunzione di vigili del fuoco e la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui.

In particolare, l'articolo 1 delle proposte n. 3588 e n. 4123 prevede l'esauri-

mento delle graduatorie degli idonei dei seguenti concorsi: il concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1998, la validità della cui graduatoria è stata ripetutamente prorogata e da ultimo con l'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 248 del 2007, che ha portato al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale è possibile assumere gli idonei; il concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2001; e i concorsi riservati ai vigili volontari ausiliari collegati in congedo negli anni 2004 e 2005.

La sola proposta di legge n. 4123 fa riferimento anche al concorso indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Ministero dell'interno 27 agosto 2007. Si tratta di una procedura selettiva, per la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui prevista dall'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007.

Le disposizioni non prevedono un termine di validità delle graduatorie, ma sono finalizzate a consentire l'assunzione degli idonei entro il 31 dicembre 2011, in base alla proposta di legge n. 4123, e al 31 dicembre 2010, in base alla proposta di legge n. 3588.

Nel frattempo, peraltro, è stato svolto un ulteriore concorso, per titoli ed esami, per 814 posti di vigile del fuoco. Nel bando è prevista una riserva del 25 per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili nel fuoco che risulti iscritto negli appositi elenchi da almeno 3 anni ed abbia effettuato 120 giorni di servizio. Con decreto ministeriale 25 marzo 2011 – Direzione Centrale per le Risorse Umane è stata disposta l'assunzione di un contingente di 814 unità di Allievi Vigili del Fuoco, con decorrenza 27 aprile 2011.

L'articolo 1, comma 2, delle proposte di legge n. 3588 e n. 4123 e l'articolo unico della proposta di legge n. 1150 prevedono una nuova stabilizzazione per i vigili del

fuoco discontinui, inserendo un comma 2-*bis* nell'articolo 12 della legge n. 246 del 2000.

Tale articolo dispone che il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco preveda la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui, con una anzianità di servizio di almeno un anno ed un'età anagrafica sino a 37 anni (comma 2). I vigili volontari discontinui sono esentati dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell'idoneità psico-fisica, e, a parità di punteggio in graduatoria, hanno la precedenza in relazione all'anzianità maturata come vigile volontario discontinuo (comma 3).

L'articolo 1, comma 2, delle proposte n. 3588 e n. 4123 autorizza la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva – e si intende quella prevista dall'articolo 3 – risultino iscritti da almeno tre anni negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

La disposizione riprende la procedura di stabilizzazione prevista per i vigili del fuoco volontari dall'articolo 1, comma 526, secondo e terzo periodo, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), con la differenza che, anziché richiamare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente (che prescrive, tra l'altro, un'età massima di 37 anni), è prevista un'età massima di 45 anni.

La procedura di stabilizzazione prevista dall'articolo 1, comma 526, della legge finanziaria 2007 è stata introdotta per l'anno 2008 ed è stata successivamente prorogata (da ultimo dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 225 del 2010 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011), fino al 31 dicembre 2011.

Va ricordato che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, che indica i requisiti per il reclutamento dei vigili del fuoco volontari, richiede un'età massima non superiore a 45 anni.

L'articolo 1, comma 2, non precisa peraltro il limite temporale nel quale devono essere state espletati i 120 giorni di servizio.

Va detto che con riferimento alle procedure di stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria 2007 è intervenuta una norma di interpretazione autentica, secondo cui il limite massimo del quinquennio previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge.

Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio (articolo 3, comma 91, della legge n. 244 del 2007).

Viene inoltre previsto che il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo.

La stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui è autorizzata per un triennio a decorrere dal 1° marzo 2011, nella proposta n. 4123; la proposta n. 3588 fa invece riferimento al 1° marzo 2010. L'articolo unico della proposta n. 1150 prevede invece la stabilizzazione, per il solo anno 2008, dei vigili del fuoco discontinui i quali, pur avendo più di 37 anni alla data della procedura selettiva, hanno espletato fino ad una massimo di 3 anni di servizio; anche in tal caso il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione.

L'articolo 1, comma 3, delle proposte n. 3588 e n. 4123 prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006), che, come già ricordato, disciplina la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui per gli anni dal 2008 al 2011.

L'articolo 2 delle proposte n. 3588 e n. 4123 dispone che ai fini della stabilizzazione il candidato deve superare con esito favorevole una prova selettiva. Le modalità di svolgimento della prova sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro due mesi, previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria.

Anche la legge finanziaria 2007, con riferimento alla stabilizzazione dei vigili del fuoco, rinviava ad un decreto del ministero dell'interno la determinazione dei criteri, del sistema di selezione e di modalità abbreviate per il corso di formazione (articolo 1, comma 526, terzo periodo).

La disposizione in esame subordina l'emanazione di un decreto ministeriale al parere favorevole – e quindi, in sostanza, all'accordo – delle organizzazioni di categoria.

Al medesimo decreto è altresì rimessa la determinazione dei criteri per l'assegnazione del candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco. L'articolo 3 delle proposte n. 3588 e n. 4123 reca la norma di copertura finanziaria. In particolare, l'articolo 3 della proposta n. 3588 quantifica gli oneri nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante maggiori entrate derivanti da modifiche al regime di tassazione di soggetti operanti nel settore bancario, finanziario ed assicurativo.

In particolare, la proposta in commento intende diminuire la quota massima di deducibilità fiscale degli interessi passivi applicabile, a fini IRES e IRAP, a soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo (dal 97 al 91 per

cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007; dal 96 all'88 per cento, per quelli successivi).

Viene inoltre diminuita la quota di deducibilità, per gli enti creditizi e finanziari, delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito (dallo 0,30 per cento allo 0,20; viene a tal fine modificato l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR). L'articolo 3 della proposta n. 4123 quantifica invece gli oneri nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2011. Alla copertura si provvede mediante l'aumento delle aliquote sui prodotti alcolici, da disporre, dal 1° marzo 2011, con decreto del Ministro dell'economia, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.

Mario TASSONE (UdC) ricorda che anche il suo gruppo ha presentato una proposta di legge attinente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la proposta di legge cui fa riferimento il deputato Tassone (C. 4259), pur riguardando anch'essa il corpo nazionale dei vigili del fuoco, interviene su una materia diversa da quella delle proposte di legge in esame. Fa inoltre presente che la proposta di legge in questione non è stata ancora assegnata. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.**

**Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4272).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 4272 del deputato Tullo, recante « Norme per il contrasto della pirateria marittima ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base, inizialmente fissato alle ore 16 di lunedì scorso e successivamente prorogato alle ore 10 di oggi, è scaduto ed avverte che è stato presentato un solo emendamento (*vedi allegato*), che riproduce il testo della proposta di legge da ultimo abbinata.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, rilevato che la proposta di legge da ultimo abbinata e l'emendamento che la riproduce presentano alcuni elementi di novità rispetto alle due proposte

di legge già all'ordine del giorno, invita la presidenza a valutare la possibilità di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima settimana, per dar modo al relatore di approfondire i predetti elementi di novità.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RISOLUZIONI

7-00478 Zaccaria: in materia di programmazione sui flussi migratori.

## ALLEGATO

**Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria (Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo).**

**EMENDAMENTO**

ART. 1.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 1.

*(Individuazione delle zone marittime a rischio di pirateria nell'ambito delle acque internazionali).*

1. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle determinazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, individua le zone marittime a rischio di pirateria, nell'ambito delle sole acque internazionali.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato con cadenza annuale ed è aggiornato tempestivamente ogni volta che circostanze sopravvenute lo richiedano. Fino all'emanazione del nuovo decreto, si applicano comunque le disposizioni del precedente.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

ART. 1-bis.

*(Servizi di scorta armata).*

1. Nelle zone marittime individuate con il decreto di cui all'articolo 1, le navi nazionali possono, a proprie spese, avva-

larsi di servizi di scorta armata, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa.

2. I servizi di scorta di cui al comma 1 possono essere effettuati da imprese private aventi sede in Stati membri dell'Unione europea, autorizzate e certificate come idonee secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi d'appartenenza, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui al comma 3.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri organizzativi e le modalità operative per lo svolgimento dei servizi di scorta di cui al comma 1, i requisiti e le condizioni che le compagnie armatrici devono rispettare per il rilascio dell'autorizzazione, i requisiti e le caratteristiche per l'autorizzazione delle imprese private di cui al comma 2 aventi sede in Italia, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge.

ART. 1-ter.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**1. 1.** Tullo, Bressa.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro, 2163 Zeller e C. 2871 Ferranti (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 32

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2011 Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 33

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 36

##### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 34

AVVERTENZA ..... 35

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

**Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.**

**C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro, 2163 Zeller e C. 2871 Ferranti.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 aprile 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti e subemenda-

menti (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 6 aprile 2011*) e che oggi era previsto l'esame degli stessi.

Nel frattempo, peraltro, la Corte costituzionale è intervenuta sulla stessa materia oggetto del provvedimento in esame, pronunciando la sentenza n. 113 del 2011, con la quale ha dichiarato illegittimo l'articolo 630 del codice di procedura penale « nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo ». La Corte, inoltre, ha fatto un preciso riferimento all'attività del legislatore precisando che « l'incidenza della declaratoria di incostituzionalità sull'articolo 630 cod. proc.

pen. non implica una pregiudiziale opzione di questa Corte a favore dell'istituto della revisione, essendo giustificata soltanto dall'inesistenza di altra e più idonea sedes dell'intervento additivo. Il legislatore resta pertanto e ovviamente libero di regolare con una diversa disciplina – recata anche dall'introduzione di un autonomo e distinto istituto – il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della Corte di Strasburgo, come pure di dettare norme su specifici aspetti di esso sui quali questa Corte non potrebbe intervenire, in quanto involventi scelte discrezionali (quale, ad esempio, la previsione di un termine di decadenza per la presentazione della domanda di riapertura del processo, a decorrere dalla definitività della sentenza della Corte europea). Allo stesso modo, rimane affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta dei limiti e dei modi nei quali eventualmente valorizzare le indicazioni della Raccomandazione R(2000)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa [...] nella parte in cui prospetta la possibile introduzione di condizioni per la riapertura del procedimento, collegate alla natura delle conseguenze prodotte dalla decisione interna e all'incidenza su quest'ultima della violazione accertata ».

Prima di dare la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri di competenza sulle proposte emendative, da la parola all'onorevole Capano, che l'ha chiesta sull'ordine dei lavori.

Cinzia CAPANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che le questioni evidenziate dalla Corte costituzionale e la circostanza che comunque la sentenza n. 113 del 2011 abbia inciso direttamente sull'articolo 630 del codice di procedura penale che costituisce l'oggetto del testo base in esame, inducano a riflettere ulteriormente sulle proposte emendative presentate. Per tale ragione chiede di rinviare l'esame degli emendamenti alla prossima settimana.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita a considerare che l'approvazione di

alcuni degli emendamenti presentati e sui quali il relatore avrebbe per le vie brevi dichiarato di esprimere un parere favorevole già consentirebbe, salvo qualche integrazione, di approvare un testo conforme alle statuizioni della Corte costituzionale.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Capano, sottolineando come la complessità della materia sia tale da richiedere una serie di ulteriori approfondimenti.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, preso atto della richiesta del gruppo PD e del fatto che ad essa non si è opposto alcun gruppo, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata per la prossima settimana.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**DL 27/2011 Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

**C. 4220 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che il disegno di legge C. 4220, di conversione del decreto legge n. 27 del 26 marzo 2011 dispone l'erogazione di 345 milioni di euro, per il triennio 2011-2013, in favore del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Polizia penitenziaria.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che sia incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro la dotazione del fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010.

Il successivo comma 2 prevede la possibilità di una successiva ulteriore integrazione del citato Fondo per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Nello specifico, il comma 2, nel precisare che tale integrazione potrà essere disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i ministri della difesa e dell'interno, contempla due diverse fonti di tale finanziamento aggiuntivo: *a)* in favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace; *b)* in favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco utilizzando quota parte delle risorse del Fondo unico giustizia che già in base alla normativa vigente sono destinate al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico.

Il comma 3 del provvedimento in esame stabilisce che il fondo di cui al

precedente comma 1, sia destinato alla corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione alle modalità di corresponsione dei citati assegni *una tantum*, il comma 3 richiama le disposizioni vigenti relative alle modalità di riparto delle somme del fondo per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, oggetto di finanziamento da parte del provvedimento in esame.

Il comma 4 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del comma 3.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

**C. 2364-728-1944-2564-A.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata il 29 marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che la Commissione finanze ha appena espresso il parere sul testo base adottato nella precedente seduta. Al parere favorevole sono state apposte una condizione ed una osservazione delle quali si potrà eventualmente tenere conto in occasione della presentazione di emendamenti.

Fissa pertanto il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di martedì 19 aprile prossimo.

Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.*

*C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.*

*Riforma delle professioni regolamentate.*  
*C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.*

*Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.*  
*C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta.*

ALLEGATO

**DL 27/2011 Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il disegno di legge in oggetto;

osservato come esso disponga l'erogazione di 345 milioni di euro, per il triennio 2011-2013, in favore del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Polizia penitenziaria;

evidenziata la situazione emergenziale in cui versano gli istituti penitenziari

italiani e le conseguenti condizioni di particolare difficoltà relative al corpo della Polizia penitenziaria;

rilevata l'opportunità che il provvedimento rechi specifici criteri (entità, tempi di corresponsione) riguardanti la corresponsione dell'assegno *una tantum*, al personale interessato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007. C. 4248 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. C. 4249 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. C. 4250 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	40

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ...	43
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	53
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	54

##### RISOLUZIONI:

7-00533 Tempestini: Sulla tutela delle imprese italiane in Libia e in Tunisia ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00118</i> ) .....	48
ALLEGATO 3 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	52
---	----

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e**

**il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007.**

**C. 4248 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo CORSINI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che il provvedimento in esame riguarda un paese dalla crescente rilevanza strategica ed è inteso a gettare le basi per un ulteriore

miglioramento qualitativo dei rapporti bilaterali nel settore della cooperazione culturale.

Richiama il ruolo che Doha sta assumendo negli equilibri del Medio Oriente come anche sottolineato dal presidente Stefani il 6 aprile scorso in occasione dell'illustrazione del disegno di legge di ratifica dell'intesa bilaterale nel settore della difesa.

Sottolinea che l'Accordo risponde all'esigenza di sanare una lacuna esistente sul versante culturale delle relazioni bilaterali, attesa la crescente importanza che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sta assumendo nelle relazioni internazionali, come ha avuto modo di cogliere in occasione del mandato amministrativo in qualità di sindaco di Brescia. La « diplomazia culturale » è oggi un fattore caratterizzante della presenza dell'Italia sulla scena internazionale e come tale richiede un aggiornato quadro giuridico, oltre che un'adeguata mobilitazione di risorse finanziarie.

I tratti caratterizzanti dell'Accordo sono rappresentati dalla previsione di un proficuo scambio di informazioni culturali ed iniziative attraverso biblioteche nazionali ed istituzioni culturali; dalla programmazione di manifestazioni artistiche, settimane culturali e scambio di visite tra gruppi teatrali e dalla creazione di un canale di collaborazione istituzionale tra responsabili nei settori di biblioteche, musei, scavi archeologici, progetti di restauro.

L'Accordo ha una validità triennale e sarà rinnovato in via automatica per un periodo analogo qualora nessuna delle Parti contraenti abbia inviato all'altra parte comunicazione formale di risoluzione.

Il disegno di legge di ratifica, licenziato dall'altro ramo del Parlamento il 30 marzo scorso, quantifica, all'articolo 3, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 84.380 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 ed in 91.295 euro annui a decorrere dal 2013. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito dei fondi

speciali di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, di cui auspica un celere *iter* di esame anche in vista dell'imminente visita in Italia dell'Emiro del Qatar.

Marco ZACCHERA (PdL) preannuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sul disegno di legge in esame, in coerenza con quanto avvenuto in occasione dell'esame del disegno di legge di ratifica dell'accordo tra Italia e Qatar in tema di doppie imposizioni, approvato definitivamente con legge n. 118 del 2010, e con il disegno di legge di ratifica dell'accordo tra Italia e Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, il cui esame è stato avviato in questa Commissione lo scorso 6 aprile.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.**

**C. 4249 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 30 marzo scorso, che deve essere inserito nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dall'Italia al fine di evitare le doppie imposizioni. L'esigenza di dotarsi di un accordo con il Libano deriva dalla necessità di creare un quadro giuridico di riferimento, competitivo e non discriminatorio, per gli operatori economici italiani attivi in Libano, i quali si relazionano con operatori di paesi i cui governi hanno già stipulato analoghe convenzioni. La Convenzione, inoltre, mira a favorire una più intensa cooperazione economica e una più stretta collaborazione amministrativa tra i due Paesi.

È noto come l'economia libanese sia caratterizzata da una notevole dinamicità, rafforzata dalla stabilizzazione in corso grazie alla mediazione internazionale ed alla presenza del contingente UNIFIL. L'Italia, con una quota di mercato dell'8 per cento, rappresenta il primo fornitore europeo del Libano ed il terzo fornitore a livello globale dopo la Cina, divenuta ora il primo fornitore del Libano, e gli USA.

Quanto ai contenuti dell'articolato, che sono in linea con le raccomandazioni dell'OCSE, segnala in primo luogo che la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Per quanto attiene alla sfera oggettiva di applicazione, le imposte italiane sono l'IRPEF, l'IRPEG, l'IRAP. La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso della stabile organizzazione. Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 10) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario, così come in ordine alla disciplina degli interessi e canoni (articoli 11 e 12). L'articolo 14 prevede per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente l'im-

posizione nel Paese di residenza; per aversi la tassabilità degli stessi redditi nel Paese di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa oppure il criterio dei 183 giorni. Il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato, diverse dalle pensioni, è regolato dall'articolo 15. Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 23), anche nella presente Convenzione è stata inserita la clausola sulla concessione del credito d'imposta ordinario. Affinché la Convenzione risulti il più possibile inattuabile da eventuali tentativi elusivi od evasivi, è stata inserita all'articolo 29 una clausola (*limitation of benefits*) che consente ad uno Stato contraente la limitazione o il diniego dei benefici convenzionali al fine di contrastare possibili manovre abusive del trattato (cosiddetto *treaty shopping*).

Segnala che gli oneri derivanti dalla Convenzione sono stati quantificati in 206.000 euro annui a decorrere dal 2011. Nel raccomandare la sollecita ratifica di questa Convenzione, esprime l'auspicio che la situazione politica libanese, da alcuni mesi nuovamente incerta per le dimissioni del governo Hariri, torni ad essere orientata al rafforzamento dello Stato democratico, senza risentire negativamente della crisi che è ormai aperta anche in Siria.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ricorda che la Convenzione in titolo è conforme al modello dell'OCSE ed è volta ad incrementare gli investimenti italiani in Libano.

Marco ZACCHERA (Pdl), nel preannunciare l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, auspica che il Ministero degli affari esteri assuma, anche in collaborazione con l'ICE, le opportune iniziative per rafforzare la presenza degli operatori economici in Libano, in linea con l'impegno profuso dal nostro Paese a favore del Libano anche nell'ambito della missione UNIFIL II.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che

è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.**

**C. 4250 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che l'Accordo di coproduzione cinematografica con la Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, è diretto a favorire lo sviluppo delle industrie cinematografiche, nonché la crescita degli scambi economici e delle relazioni culturali tra i due Paesi, mediante la facilitazione della produzione in comune di film commercialmente competitivi tanto sul mercato delle due Parti quanto su quello di Paesi terzi.

Segnala che l'Accordo era già stato presentato alle Camere nel corso della XIV Legislatura, ma l'iter del disegno di legge di ratifica, già licenziato dall'altro del Parlamento, era terminato con la decisione della Commissione affari esteri della Camera, nella seduta del 1° febbraio 2006, di rinviarne l'esame per approfondire ulteriormente alcuni rilievi concernenti, in particolare, gli ampi poteri autorizzativi riconosciuti alle autorità nazionali competenti nella gestione dell'Accordo.

L'Accordo è stato nuovamente esaminato al Senato nella XV legislatura, che lo ha licenziato contestualmente all'approva-

zione di due ordini del giorno che chiedevano al Governo un impegno a favore dello sviluppo e della verifica del rispetto dei diritti umani in Cina.

Alla Camera l'esame in sede referente del provvedimento si è svolto nella sola seduta della III Commissione del 28 marzo 2007, nella quale lo stesso relatore, onorevole Marcenaro, ha ribadito le ragioni di perplessità che erano già emerse nella precedente legislatura in ordine all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-cinese. Dopo il rinvio, l'iter del provvedimento non è ulteriormente proseguito.

Ciò premesso illustra i contenuti salienti dell'articolato ed in particolare l'articolo 2, in forza del quale la realizzazione dei film in coproduzione è soggetta, ai sensi dell'articolo 2, alla preventiva approvazione delle rispettive autorità competenti, e cioè della Direzione Generale del cinema del Ministero per i beni e le attività culturali per quanto riguarda l'Italia e del *Film Bureau* per la Cina.

Ai sensi dell'articolo 3, i produttori e gli studi cinematografici coinvolti nelle coproduzioni devono avere personalità giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, avere ottenuto l'autorizzazione, nonché disporre di una buona capacità professionale e un forte supporto finanziario.

In base all'articolo 4, la proporzione degli apporti, che sarà decisa di volta in volta dai produttori, non potrà scendere per nessuno dei due Paesi al di sotto del 20 per cento del costo del film.

Segnala al riguardo che in base ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che riforma la disciplina delle attività cinematografiche, «la quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film» e che «la ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge».

L'articolo 5 stabilisce che produttori, sceneggiatori, registi, attori principali e tecnici impiegati nelle coproduzioni devono essere cittadini delle Parti, o degli Stati membri dell'Unione europea; fra i cittadini cinesi sono inclusi anche quelli di Hong Kong e di Macao.

L'articolo 6 consente che le riprese in esterni vengano effettuate anche in Paesi che non partecipano alla coproduzione, previa autorizzazione e con la presenza di tecnici di almeno una delle due Parti.

Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a fornire i visti temporanei per l'entrata del personale necessario alla coproduzione, nonché le autorizzazioni doganali per il materiale.

È sancito il rispetto di tutte le norme di legge, nonché della fede religiosa, della cultura e delle usanze del Paese nel quale si svolgono le riprese in esterno da parte di tutto il personale impiegato nella lavorazione del film (articolo 8).

L'articolo 14 affida il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell'Accordo e di risolvere le eventuali questioni, sempre relative alla sua applicazione, alla Direzione Generale per il cinema del Ministero per i beni culturali e ad un organismo designato dalle autorità del governo cinese. Compito di tali due organismi è anche quello di stabilire le norme di procedura per le coproduzioni, da effettuarsi attraverso scambio di note e nel rispetto delle reciproche legislazioni vigenti (articolo 16).

In particolare, l'articolo 3 prevede che i produttori e gli studi cinematografici coinvolti nella coproduzione tra i due Paesi debbano avere la personalità giuridica, requisito non espressamente richiesto dal richiamato decreto legislativo n. 28 del 2004 che, all'articolo 3, si limita a prevedere l'iscrizione delle imprese cinematografiche (e quindi dotate di personalità giuridica solo se costituite nella forma di società di capitali o di società cooperative) in appositi elenchi informatici istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, per quanto riguarda la sola Parte cinese, è previsto che

i produttori e gli studi cinematografici ottengano un'autorizzazione dal contenuto non meglio specificato.

Dall'articolo 5 si evince che i progetti di coproduzione devono essere sottoposti all'approvazione delle competenti Autorità di entrambe le Parti e l'articolo 10 aggiunge che, anche una volta ultimati, i film debbono essere esaminati ed approvati dalle competenti autorità di entrambe le Parti. Lo stesso articolo chiarisce che il film può essere distribuito e proiettato all'interno ed all'esterno di ciascun Paese solo quando il permesso di uscita in pubblico è accordato dall'Autorità competente.

L'articolo 13 dispone, inoltre, che in occasione della partecipazione a festival cinematografici internazionali, occorre effettuare una previa dichiarazione alle competenti Autorità cinesi ai fini della registrazione 30 giorni prima dell'evento.

Rispetto ad altri accordi contenenti analoghe disposizioni, l'Accordo in esame prevede pertanto una doppia autorizzazione, poiché oltre al progetto (come di norma prevedono gli altri accordi) si dispone che venga autorizzato anche il film una volta realizzato. Inoltre, mentre altri accordi chiariscono che l'autorizzazione è esclusivamente finalizzata alla concessione dei benefici previsti dalle legislazioni nazionali per le opere realizzate in coproduzione (e gli accordi recano di norma dei protocolli dove sono contenute le relative norme di procedura), l'Accordo in esame non chiarisce in alcun modo contenuto e finalità delle autorizzazioni. Va inoltre sottolineato come il rilascio del permesso di uscita in pubblico (articolo 10) da parte delle autorità nazionali competenti (istituto che si ritrova menzionato in altri analoghi accordi) venga dichiarato necessario per distribuire e proiettare il film non solo all'interno, ma anche all'esterno di ciascun Paese. Pertanto, qualora, ad esempio, la Parte cinese non rilasciasse tale permesso, occorrerebbe chiarire se il film possa essere comunque distribuito e proiettato, oltre che in Italia, in Paesi terzi.

Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge originario, le competenti autorità dei due Paesi hanno stipulato nel 2008 una Nota interpretativa dell'articolo 10. La Nota, allo scopo di prevenire interventi censori da parte cinese sulle opere coprodotte – incompatibili con l'ordinamento italiano – prevede in primo luogo che la preventiva approvazione provvisoria dell'opera filmica avverrà distintamente in Italia e in Cina nel quadro delle rispettive regole interne. Inoltre, l'approvazione in via definitiva conseguirà automaticamente a quella provvisoria, salvo il caso di sostanziale scostamento tra l'opera realizzata e il progetto presentato, e il permesso di uscita del film all'interno e all'esterno dei due Paesi Parti dell'Accordo conseguirà a sua volta in via automatica dall'approvazione definitiva.

Alla luce di quanto esposto, si rimette alla valutazione dei colleghi commissari sul provvedimento in esame, tenendo conto che il Senato ha condotto un accurato esame di merito ma che restano da chiarire talune delicate questioni.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI concorda sulle peculiarità in tema di verifica e di monitoraggio sulle opere, contenute nell'Accordo in esame con riferimento alle disposizioni che prevedono il meccanismo della doppia valutazione. Sottolinea tuttavia che il rapporto tra Italia e Cina è da considerare maturo e che i canali di dialogo diplomatico già instaurati offrono specifiche garanzie in ordine alla sussistenza di determinati standard in materia di libertà di espressione. L'accordo in esame è in generale da inquadrare nell'ambito dei molteplici ambiti di cooperazione con la Cina e in conformità con l'interesse generale del nostro Paese.

Marco ZACCHERA (Pdl) esprime perplessità sul provvedimento, nonostante le valutazioni positive formulate dal rappresentante del Governo, in ragione dell'evidente contrasto tra l'articolo 10 dell'accordo e il dettato della Costituzione italiana in tema di libertà di espressione,

come peraltro rilevato dalla Commissione nelle due precedenti legislature. Ricorda che la Cina ha di recente impedito ai propri cittadini l'accesso a *internet* non potendo tollerare la pubblicità di messaggi contrari alla propria linea di governo. Ritiene che l'accordo in esame debba rappresentare l'occasione per il nostro Paese per esercitare una pressione nei confronti con gli interlocutori stranieri in tema di diritti e libertà fondamentali, dal momento che la Cina ha compiuto significativi passi avanti in questi anni in molti campi ma non certo in quello della libertà di espressione.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ribadisce l'opportunità di fare affidamento ai canali diplomatici di cui il Governo italiano dispone nell'attuazione dell'Accordo. A suo avviso è opportuno rafforzare la collaborazione e il dialogo con i Paesi più fragili sul terreno del rispetto degli standard internazionali in tema di diritti umani proprio al fine di promuovere un innalzamento del livello di tutela.

Matteo MECACCI (PD) concorda con il collega Zacchera e ritiene che siano da chiarire le ragioni per cui si è pervenuti alla sigla di un accordo così formulato. Ritiene che la Cina rappresenti un caso a sé e che siano sintomatici del clima diffuso in Cina i casi dello scrittore dissidente Chen Wei e dell'artista Ai Weiwei, appena arrestati dalle autorità cinesi, oppure la censura ai contenuti delle canzoni del noto cantautore Bob Dylan. Sottolinea che, anche a causa degli eventi in atto nel Nordafrica, Pechino ha attuato un'ulteriore stretta sul piano delle libertà e dei diritti e che sarebbe pertanto opportuno rinviare l'esame del disegno di legge in titolo al fine di dare un segnale politico agli interlocutori cinesi.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, condivide quanto proposto dal collega Mecacci circa l'opportunità di aprire una fase di riflessione sul provvedimento in titolo.

Francesco TEMPESTINI (PD) si associa a quanto proposto dal relatore e dal collega Mecacci e prospetta l'opportunità di svolgere audizioni di soggetti interessati dalle disposizioni in esame, come le associazioni di categoria dei produttori cinematografici. Esprime perplessità sulla fattibilità stessa dell'opera filmica alla luce delle norme contenute nell'Accordo, in quanto il regime di doppio veto può comportare il blocco di qualunque attività. Pur facendo affidamento sul lavoro già svolto dal Senato, ritiene necessario che la Commissione proceda ad ulteriori verifiche.

Matteo MECACCI (PD) condivide l'opportunità di procedere ad audire le associazioni che rappresentano i produttori cinematografici.

Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene che la Nota interpretativa dell'articolo 10 non sciolga tutti i dubbi e che la valutazione dei produttori cinematografici possa essere determinante per l'esito dell'*iter* del provvedimento.

Arturo Mario Luigi PARISI (PD), alla luce del dettato dell'articolo 10 dell'Accordo, ritiene che sia da chiarire la modalità di applicazione della norma, da cui possono derivare conseguenze del tutto discordanti. In particolare, osserva che una valutazione difforme tra i due Paesi sulla fattibilità di un'opera può comunque produrre degli effetti nel Paese che si è espresso in senso contrario.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, concordando con il collega Parisi, ritiene che sia da chiarire se l'eventuale contrarietà da parte cinese possa ostacolare la proiezione dell'opera in Italia o in Paesi terzi. Fa sua la proposta di procedere ad approfondimenti istruttori con le categorie interessate.

Marco ZACCHERA (PdL) osserva che dalla lettura della Nota interpretativa emerge un effetto addirittura peggiorativo rispetto alla norma dell'Accordo quanto ai profili di censura.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, restando inteso che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, provvederà ad organizzare l'attività conoscitiva richiesta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni sulla Corte penale internazionale.**

**Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni sulla Corte penale internazionale, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento italiano allo Statuto istitutivo della Corte, ratificato con legge 12 luglio 1999, n. 232, ed entrato in vigore il 1° luglio 2002. Si segnala che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea il prossimo mercoledì 27 aprile.

Ricorda che l'Italia ha avuto un ruolo significativo nel negoziato che ha portato all'entrata in funzione della Corte penale internazionale. Nel 1994 infatti, il Governo italiano avanzò formalmente l'offerta di ospitare a Roma la Conferenza Diplomatica al Segretario Generale dell'ONU Kofi Annan, entrando a pieno titolo nel novero dei paesi promotori del percorso giuridico

e politico volto a porre fine all'impunità per coloro che venissero riconosciuti colpevoli di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il successo della Conferenza Diplomatica tenutasi a Roma nel giugno-luglio 1998 e l'adozione dello Statuto istitutivo della Corte con il voto favorevole di 120 Paesi, è stato un significativo passo in avanti nella tutela dei diritti umani fondamentali. Lo Statuto della Corte è entrato in vigore il 1° luglio 2002, a seguito del raggiungimento delle 60 ratifiche necessarie. La Corte ha così dato inizio alle prime importanti investigazioni e incriminazioni relative ai casi della Repubblica Democratica del Congo, dell'Uganda, della Repubblica Centro Africana e del Darfur in Sudan. Il nostro Paese, che ha firmato lo Statuto della Corte il 18 luglio 1998, è stato il quarto paese nel mondo ed il primo in Europa a siglare; un anno dopo il Parlamento ha approvato la legge di autorizzazione alla ratifica, contenente anche l'ordine di esecuzione e disposizioni di delega al Governo per adottare prontamente le norme di attuazione.

Nella consapevolezza del grave ritardo in cui versa il nostro Paese rispetto a questo impegno, l'esame delle proposte di legge in titolo ha avuto inizio nel maggio del 2009 anche a seguito dell'approvazione in Commissione Giustizia, nel febbraio dello stesso anno, di una risoluzione che impegnava il Governo « a predisporre con la massima urgenza un disegno di legge di adeguamento interno delle norme dello Statuto di Roma, al fine di giungere al più presto all'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano e sanare così un'inadempienza politicamente e giuridicamente molto rilevante che mette a rischio la credibilità del nostro paese e le aspirazioni dei candidati italiani a far parte della Corte ». Ricordo anche che la Commissione Affari esteri, nella seduta del 29 aprile 2009, ha approvato una risoluzione, a prima firma dell'onorevole Pianetta, che, nel più generale quadro dell'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani, ha impegnato il Governo « a promuovere la pre-

sentazione di specifiche iniziative legislative riguardanti, tra l'altro, l'introduzione di una disciplina che perfezioni l'adeguamento del nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale ».

È da sottolineare che nel marzo del 2009 la Corte penale ha emesso il mandato d'arresto per il presidente del Sudan Al-Bashir per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, nonché per genocidio nel luglio del 2010 in relazione a crimini commessi in Darfur. In tali occasioni si è posta la questione relativa all'eventuale attuazione in Italia di questa misura in assenza di norme di attuazione dello Statuto.

Nel prosieguo i tempi per la predisposizione del disegno di legge governativo si sono purtroppo rivelati più lunghi del previsto e i lavori parlamentari hanno subito un conseguente rallentamento. Nel frattempo, nel giugno del 2010, si è tenuta a Kampala la Conferenza di Revisione dello Statuto della Corte il cui testo è stato emendato al fine di introdurre la definizione del reato di aggressione. Infine, i recenti accadimenti in Libia hanno definitivamente imposto l'urgenza di riprendere i lavori parlamentari che si sono riavviati nel marzo di quest'anno portando alla stesura del testo unificato in titolo.

Prima di procedere all'esame dell'articolo, ricorda che lo scorso 24 marzo si è svolta in Assemblea la discussione di mozioni presentate in occasione delle comunicazioni rese dal Ministro Frattini sulla crisi libica. In quella seduta il Ministro degli affari esteri, intervenendo sulla mozione n. 6-00073, di cui sono primo firmatario, ha dichiarato il favore del Governo sull'impegno a « portare a termine entro il nono anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto di Roma del 2 luglio 2011 l'adeguamento alle norme contenute nella Carta fondativa della Corte penale internazionale, al fine di esser pronta a collaborare pienamente con l'ufficio del procuratore generale qualora la *leadership* libica venisse incriminata per crimini contro l'umanità ». Il Ministro ha affermato che per l'Italia, essendo la Carta della Corte penale internazionale imme-

diatamente applicabile, qualora vi fosse un capo di Governo colpito da un ordine di cattura internazionale vi sarebbe l'obbligo di carattere internazionale di eseguire l'arresto, anche senza la normativa interna. Tuttavia all'atto pratico le autorità competenti incontrerebbero oggettive difficoltà a dare seguito alla misura disposta dalla Corte. Il Ministro ha però precisato che, ciò nonostante, la normativa interna di attuazione deve essere adottata e ha limitato le proprie riserve alla fattibilità entro la scadenza del 2 luglio 2011.

Tornando al merito del provvedimento in esame, segnala che esso è stato elaborato sulla base di una proposta avanzata in Commissione giustizia dalla maggioranza e accolta dal relatore, nonché dai gruppi di opposizione, volta ad espungere le disposizioni di diritto penale sostanziale. Ciò al fine di accelerare i tempi di approvazione, rinviando alla successiva fase di esame presso l'Assemblea la presentazione di emendamenti utili ad introdurre nuove figure di reato, secondo quanto previsto dallo Statuto della Corte. Si pone soprattutto la questione della tortura, che potrà auspicabilmente essere inserita nel nostro ordinamento, in accoglimento delle raccomandazioni espresse dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e dal Consiglio d'Europa.

Conseguentemente il testo in esame, composto da 22 articoli suddivisi in quattro titoli, disciplina profili meramente procedurali che, tuttavia, chiamano in causa le competenze della III Commissione. Il primo titolo contiene disposizioni generali ed esordisce, all'articolo 1, con la previsione circa l'obbligo dello Stato italiano di cooperare con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni del relativo Statuto, reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232, e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. I rapporti tra lo Stato italiano e la Corte sono curati dal Ministro della giustizia previa intesa, ove occorra, con i Ministri interessati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e dunque indubbiamente con il Ministro degli affari esteri. Nel caso di concorso di più domande di

cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale da uno o più Stati esteri, secondo quanto dispone l'articolo 2, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 3, dello Statuto.

L'articolo 4 disciplina le modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria sulla base delle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, cui il Ministro della giustizia dà corso. In materia di trasmissione di atti e documenti, di cui all'articolo 5, si stabilisce che senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti riservati che siano stati acquisiti all'estero. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministeri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti possa compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione è sospesa. In tale caso si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello Statuto. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.

Particolarmente rilevante ai fini delle competenze di questa Commissione è l'articolo 6 in tema di immunità temporanea nel territorio dello Stato. Esso dispone che, nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la presenza nel territorio dello Stato di un testimone o di un imputato che si trovi all'estero, lo stesso non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né assoggettato ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori all'ingresso nel territorio dello Stato. L'immunità cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato italiano decorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta

dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Di particolare interesse appare anche il Titolo II in tema di consegna di una persona nei cui confronti sia stato emesso un mandato di arresto ex articolo 58 dello Statuto o una sentenza di condanna a pena detentiva. L'articolo 10 disciplina l'applicazione della misura cautelare ai fini della consegna, l'articolo 11 la sua revoca, l'articolo 12 la procedura per la consegna e l'articolo 13 la disciplina dell'applicazione provvisoria della misura cautelare.

Il Titolo III tratta l'esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale. Tra le disposizioni in esso contenute si segnala l'articolo 15, in tema di esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano, che prevede che le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità con quanto stabilito nello Statuto. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia comunica alla medesima Corte senza ritardo se la designazione è stata accettata.

In materia di regime penitenziario, di cui all'articolo 16, l'esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale internazionale è regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e il Ministro della giustizia, previa consultazione con la Corte penale internazionale, può disporre l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis della stessa legge n. 354 del 1975 ai detenuti per i delitti che saranno previsti dalla legge attuativa dello Statuto.

Infine, il Titolo III reca norme sul controllo sull'esecuzione della pena (articolo 17), sulle informazioni che il Ministro della giustizia deve trasmettere alla Corte penale (articolo 18) circa l'eventuale evasione, decesso, scarcerazione o procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante riguardante il condannato. Quanto al luogo di detenzione (articolo 19), sia per

fini cautelari che in espiazione della pena la detenzione può avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare. L'articolo 20 disciplina l'esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione, prevedendo il ricorso alla confisca di somme di denaro, beni o altre utilità, di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica. Il provvedimento precisa, infine, che (articolo 22) si applicano le disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare.

Alla luce di quanto fin qui illustrato, preannuncia l'espressione di un parere favorevole con un'osservazione che potrà eventualmente tenere conto degli esiti di questo dibattito.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (PdL) prospetta l'opportunità che gli articoli 2, comma 1, e 5, comma 2, siano integrati con un riferimento esplicito al Ministero degli affari esteri.

Marco ZACCHERA (PdL) chiede chiarimenti in ordine alle modifiche apportate allo Statuto nel 2010 e se il provvedimento in esame ne tenga conto.

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, fa presente che il testo in esame è riferito allo Statuto della Corte nella versione non ancora modificata.

Marco ZACCHERA (PdL) auspica la presentazione di un ordine del giorno volto a promuovere l'ulteriore recepimento nel nostro ordinamento delle modifiche apportate allo Statuto della Corte nel 2010.

Enrico PIANETTA (PdL) ritiene prioritario provvedere alla rapida approvazione del provvedimento in titolo in linea con lo specifico impegno profuso dal Governo italiano per l'istituzione della Corte e l'entrata in vigore di quello che non a caso è chiamato lo « Statuto di Roma ». Quanto al

ritardo maturato, osserva che esso si spiega alla luce della particolare complessità della fase attuativa e di adeguamento dell'ordinamento interno. Sottolinea che in questa Commissione non si può fare a meno di dare risalto all'opportunità di perseguire tutti coloro che violano i diritti e libertà fondamentali del proprio popolo. Rileva infine l'opportunità di promuovere anche la presenza italiana all'interno delle strutture amministrative della Corte.

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, dà lettura alla proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Gianpaolo DOZZO (LNP), pur condividendo il merito complessivo del parere testè presentato dal relatore, non concorda con il riferimento, contenuto al quarto punto della premessa, alla situazione in Nordafrica e Libia. Ritiene infatti non comprensibile l'omissione delle altre controversie che attualmente impegnano la Corte se non alla luce della posizione di critica e dissenso tenuta da taluni esponenti radicali nei confronti dell'Accordo tra l'Italia e la Libia. Conclude precisando che, a suo avviso, sarebbe opportuno sopprimere tale riferimento specifico.

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, condivide la considerazione del collega Dozzo relativa alla necessità di assicurare che l'Italia sia nelle condizioni di collaborare pienamente con la Corte rispetto a tutti i casi. Ritiene tuttavia che l'esame del provvedimento avvenga in un contesto politico segnato dalla crisi in Libia e negli altri Paesi della sponda sud del Mediterraneo, e sia stato da esso accelerato, anche grazie alla presentazione di atti di indirizzo. Peraltro, il nostro Paese risulta indubbiamente più esposto sotto questo profilo rispetto ad altri temi trattati dalla Corte e ciò dovrebbe bastare a motivare il riferimento contenuto nella premessa. Ritiene tuttavia praticabile l'inserimento nella proposta di parere di riferimenti agli altri casi all'esame della Corte e relativi alla Repubblica Democratica del Congo, all'Uganda, alla Repubblica Centro Africana

e al Darfur, ritenendo comunque opportuno contestualizzare il parere rispetto alla fase politica in corso.

Francesco TEMPESTINI (PD), intendendo con ciò rassicurare il collega Dozzo, sottolinea di avere votato a favore della ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Libia e di non ritenere tale questione attinente all'oggetto del dibattito odierno, diversamente non avrebbe esitato ad esprimere analoghe perplessità. La risoluzione n. 1970 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU rappresenta un fatto oggettivo e l'apertura del relatore circa l'inserimento di riferimenti ad altri casi, come ad esempio il Sudan, è da valutare in modo positivo e da condividere.

Enrico PIANETTA (PdL) sottolinea di avere fatto riferimento nel suo precedente intervento a tutti i dittatori o *leader* che violano i diritti del proprio popolo, senza distinzioni. Concorde con l'opinione del collega Dozzo sull'opportunità di non specificare alcun caso, anche se recente e di particolare rilevanza. Ogni riferimento a casi particolari può essere fatto a mero titolo esemplificativo e non esaustivo. Ricorda quindi che l'opinione pubblica italiana è stata a suo tempo ugualmente colpita dalla tragedia del Darfur.

Gianpaolo DOZZO (LNP) comprende la posizione del relatore, che evidenzia che l'esame del provvedimento ha ripreso vigore dopo gli eventi avvenuti in Libia. Ritiene tuttavia tale circostanza fonte di un certo imbarazzo: il riferimento ad un caso in particolare rischia infatti di sminuire il lavoro presente e futuro della Corte e la stessa importanza del provvedimento in esame, come se questo senza gli eventi libici non fosse stato valutato di particolare importanza e urgenza. Oltretutto l'indicazione del solo caso libico rischia di instaurare insostenibili scale di priorità tra tragedie che hanno colpito il genere umano e conferire alla questione del Darfur carattere secondario rispetto alla vicenda libica.

Francesco TEMPESTINI (PD) suggerisce di indicare a titolo di esempio sia il caso libico che quello del Darfur, trattandosi dei casi che hanno maggiormente colpito l'opinione pubblica italiana.

Roberto ANTONIONE (PdL), pur condividendo le considerazioni dei colleghi finora intervenuti, propone di sostituire il riferimento ai drammatici eventi in atto in Nordafrica e all'apertura di un'indagine della Corte nei confronti della *leadership* libica con le seguenti parole: «in ragione delle drammatiche evenienze che abbiamo di fronte». Osserva che ogni caso portato ad esempio non è funzionale all'obiettivo primario del provvedimento e comporta un'inevitabile valutazione di priorità politica.

Marco ZACCHERA (PdL) condivide la proposta del collega Antonione proponendo tutt'al più l'inserimento di un riferimento all'Africa.

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, ritiene che i colleghi finora intervenuti hanno proposto letture della questione politicamente fondate, ma continua a ritenere opportuno procedere ad una segnalazione di casi specifici. Quanto alla crisi del Darfur e all'incriminazione del presidente Al-Bashir, ricorda al collega Dozzo che tale questione ha determinato una veemente reazione da parte della Camera dei deputati che ha valutato opportuno non dare seguito all'esame dell'accordo bilaterale tra Italia e Sudan in materia di investimenti. Propone pertanto, insieme al mantenimento del quarto punto della premessa, l'inserimento di un ulteriore punto per sottolineare l'esigenza di collaborare con la Corte penale internazionale in relazione alle indagini in corso, con riferimento al Darfur. Segnala tuttavia la sua disponibilità ad accogliere la proposta del collega Antonione ove incontri il favore della maggioranza dei colleghi presenti.

Gianpaolo DOZZO (LNP), con riferimento al quarto punto delle considerazioni in premessa, ribadisce l'esigenza di

sopprimere dalle parole «in ragione dei drammatici eventi in atto in Nordafrica» fino alla fine del capoverso.

Roberto ANTONIONE (PdL) ribadisce a sua volta la proposta di riformulazione testè avanzata, che ritiene utile ad accogliere le diverse istanze avanzate nel corso del dibattito.

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, accoglie quindi la proposta di riformulazione del collega Antonione (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI esprime soddisfazione per l'orientamento del relatore rilevando che l'obiettivo è quello di procedere speditamente nell'approvazione della normativa di attuazione dello Statuto della Corte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore, come riformulata.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**7-00533 Tempestini: Sulla tutela delle imprese italiane in Libia e in Tunisia.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00118).*

Francesco TEMPESTINI (PD) illustra la risoluzione in titolo, di cui è primo firmatario, invitando il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione eventuali ulteriori elementi di valutazione sulla base dell'evoluzione della situazione e proponendo agli altri gruppi di lavorare in-

sieme alla definizione di un testo che considera quindi aperto.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda di avere espresso al collega Tempestini la sua disponibilità ancor prima che l'atto di indirizzo venisse presentato. Si riserva pertanto di suggerire una riformulazione del dispositivo.

Il sottosegretario Stefania Anastasia Gabriella CRAXI osserva preliminarmente che gli aspetti toccati dalla risoluzione sono di grande sensibilità e importanza e riguardano la competenza di numerose Amministrazioni: oltre alla Farnesina, soprattutto il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro, quello dell'economia e delle finanze.

Dichiara che il Governo italiano è pienamente consapevole che la crisi in atto ha comportato e comporterà costi rilevanti per le economie del Nord Africa, ma avrà anche un impatto non trascurabile sull'economia italiana in generale e, più in particolare, sulle nostre imprese maggiormente coinvolte nell'area (ENI, Finmeccanica, Impregilo, Ansaldo), nonché sul loro notevole indotto. L'entità di tale impatto sull'economia italiana, soprattutto della crisi libica, dipenderà essenzialmente dal suo esito politico e dalla rapidità con cui si perverrà ad una transizione quanto più pacifica possibile verso un nuovo Governo legittimo e democratico che, in virtù degli interessi reciproci non potrà prescindere dal continuare a identificare nell'Italia il principale partner economico e commerciale. Anche per questo motivo, pertanto, il Governo italiano sta lavorando per favorire una rapida transizione politica in Libia.

Precisa che, per quanto riguarda la Tunisia, si calcola che la crisi abbia provocato danni per 5 miliardi all'economia locale. Sin dalle fasi iniziali della rivoluzione dei gelsomini, il Ministero degli affari esteri italiano si è adoperato per favorire il contatto con le nuove autorità di governo tunisine da parte delle nostre realtà produttive ed esportatrici. Il Ministro Frattini ha in particolare presieduto il

17 febbraio una riunione con il Ministro dell'industria tunisino cui hanno partecipato le imprese italiane coinvolte nel Paese per rappresentare al nuovo Esecutivo le proprie istanze.

Aggiunge che, anche nel caso della Libia, la Farnesina è fortemente impegnata a salvaguardare gli interessi delle aziende italiane, sia dei grandi gruppi che delle piccole e medie imprese. Il congelamento delle attività ed entità economiche riconducibili al regime libico (beni, fondi sovrani e d'investimento, Banca centrale, *National Oil Corporation*, etc.) deciso dall'ONU e dall'Unione europea come misura sanzionatoria nei confronti dei responsabili della repressione civile in Libia ha anche l'effetto di tutelare dal rischio di disinvestimenti le aziende e le banche italiane partecipate da queste entità.

Sottolinea lo sforzo italiano che ha consentito di inserire nel contesto delle decisioni adottate in ambito europeo specifici riferimenti alla necessità di garantire i servizi essenziali in termini di fornitura di gas e di elettricità. Tali eccezioni per motivi umanitari (in particolare quella che consente la fornitura di gas da parte dell'ENI per la produzione di energia destinata alla popolazione) contribuiscono a garantire la legittima operatività delle aziende attive in Libia.

Dopo aver richiamato le altre misure previste dai Regolamenti UE che salvaguardano le nostre aziende, dalla *legitimate business clause* alla *no claim clause*, associata alla *no liability clause*, ricorda che, in base alla normativa europea, i conti correnti bancari congelati possono essere utilizzati per soddisfare le richieste delle imprese creditrici in base a contratti precedenti l'imposizione delle sanzioni, sulla base di sentenze della magistratura, oppure dietro autorizzazione del Comitato Sicurezza Finanziaria, sempreché in quest'ultimo caso il debitore abbia consentito al pagamento.

Segnala poi che, durante la crisi regionale e, in particolare, nella fase di definizione delle misure sanzionatorie nei confronti del regime libico, il Ministero degli affari esteri ha mantenuto uno

stretto coordinamento con le imprese italiane più direttamente coinvolte. Molte sono state le opportunità di contatto tra aziende e istituzioni. Per venire incontro alle pressanti esigenze delle sue associate, Confindustria ha dato, ad esempio, vita ad un'iniziativa concretizzata in due riunioni che hanno visto un'affollata partecipazione delle aziende ed alle quali hanno preso parte anche rappresentanti istituzionali del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Istituto per il commercio estero. Ritiene questo un foro di dialogo che pur gestito da una struttura privata, qual è Confindustria, rappresenta un importante sistema di comunicazione e di collegamento tra le esigenze di volta in volta rappresentate dalle aziende ed il sistema politico ed istituzionale per definire in modo tempestivo ed efficace gli strumenti di risposta idonei.

Rende altresì noto che il Ministero dello sviluppo economico, presso la Direzione generale delle politiche per l'internazionalizzazione e la promozione degli scambi, lo scorso 28 marzo ha anche avviato una *Task force* Mediterraneo, che sta procedendo alla raccolta delle informazioni presentate dalle imprese italiane che operano in Libia. Fino ad oggi le schede pervenute sono circa 60, la maggior parte delle quali vantano crediti insoluti da parte libica sia pubblici che privati; pochi altri chiedono la ricollocazione o la cassa integrazione per la forza lavoro assunta a tempo indeterminato per progetti in Libia e poi rientrata a causa della crisi.

Evidenzia quindi come le maggiori possibilità di recupero per le nostre aziende si ritrovino nel contesto di rinnovate opportunità nei processi di ricostruzione e di ripresa economica dei Paesi interessati dalla crisi. Nell'ambito delle linee di attività del Ministero dello sviluppo economico, una volta che il quadro politico nell'area del Mediterraneo si sarà stabilizzato, si potrà intervenire per porre le basi per favorire la normalizzazione ed il rilancio delle attività delle imprese italiane operanti nell'area, con iniziative che pos-

sono essere così riassunte: predisposizione, in collaborazione con le regioni, di un progetto specifico per i paesi colpiti dalla crisi politica, con particolare riferimento a settori produttivi prioritari quali agroindustria, infrastrutture, tessile; mappatura delle opportunità nei vari settori che deriveranno dai nuovi piani di sviluppo governativi che saranno presentati nei vari paesi dell'area, che potranno essere seguiti da ICE e SIMEST; stretto coordinamento con le Associazioni di categoria e con le Camere di commercio, per ottimizzare gli strumenti e le risorse nell'area, attraverso l'organizzazione di seminari tecnici e settoriali, prevedendo anche incontri individuali tra aziende; assistenza alle piccole aziende locali attraverso corsi di formazione manageriali e tecnica, con la costituzione *in loco* di centri di assistenza; firma di Memoranda d'intesa con i Paesi interessati per dare inizio ad una nuova collaborazione economico-commerciale con l'Italia.

Preannuncia al riguardo che il Ministro Romani incontrerà a breve i rappresentanti degli uffici ICE e delle Camere di commercio italiane all'estero dell'area del Mediterraneo. In quella occasione si discuterà delle iniziative individuate per far fronte alle criticità manifestate dalle aziende italiane e delle strategie per pianificare le azioni di sistema. In conclusione, lo sforzo messo in campo dai vari attori del Sistema Italia, nella consapevolezza dell'importanza che le azioni siano sempre coordinate, mira innanzitutto ad effettuare una completa ricognizione della situazione delle aziende italiane coinvolte dalla crisi della sponda sud del Mediterraneo e ad individuare anche soluzioni di medio e lungo termine.

Prende quindi atto che la risoluzione presentata evoca l'ipotesi di una moratoria con il sistema bancario, ritenendo che tale tematica potrà essere affrontata *in primis* dall'ABI e da Confindustria, mentre gli attori istituzionali potranno facilitare il dialogo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di sua competenza, monitora la situazione anche sotto questo importante aspetto e valuterà la compati-

bilità di eventuali opportune iniziative, sulla base dell'esperienza di modelli sperimentati in passato dal sistema bancario.

Fa presente che, per ora non sono previsti ammortizzatori sociali in favore di lavoratori italiani assunti con contratto di lavoro estero. Il Ministero del lavoro è comunque disposto a valutare la possibilità di applicare, in considerazione della peculiare situazione determinatasi in Libia e Tunisia, forme di sostegno in favore dei lavoratori inattivi dipendenti dalle aziende coinvolte, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia e con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Craxi per l'esauritivo quadro che ha delineato a nome del Governo, integrando le attività di tutte i dicasteri interessati. Dichiarando quindi di sottoscrivere la risoluzione in titolo invitando il presentatore a riformularla, aggiungendo il seguente ulteriore impegno al Governo nella parte dispositiva: « a promuovere il rilancio degli investimenti italiani nel Mediterraneo, richiamando l'opportunità di istituire la Banca euromediterranea per lo sviluppo e di accrescere l'impegno della BEI nonché negoziando nuovi accordi bilaterali al fine di consentire alle economie locali di accrescere i livelli occupazionali garantendo alle imprese italiane le necessarie garanzie giuridiche ».

Gianpaolo DOZZO (LNP), nel ringraziare il collega Tempestini per l'iniziativa assunta, presentando un'importante ed articolata risoluzione, ritiene che il testo possa essere migliorato precisando alcune priorità, con riferimento in particolare alle piccole e medie imprese che maggiormente hanno bisogno della moratoria bancaria ed alla specificazione dell'italianità dei lavoratori rimasti inattivi. Auspica, altresì, l'individuazione dei fondi necessari per tali aiuti.

Francesco TEMPESTINI (PD) riformula la risoluzione a sua firma nel senso proposto dal presidente Stefani, nonché accogliendo le osservazioni del collega

Dozzo, vale a dire: riscrivendo il sesto punto della parte motiva come segue: « numerose piccole e medie imprese esercenti le più disparate attività, oltre ai numerosi ed importanti nostri gruppi industriali impegnati in Libia, hanno dovuto lasciare il Paese, abbandonare cantieri e stabilimenti; » nonché aggiungendo al primo impegno della parte dispositiva le parole « ,in particolare medie e piccole, » dopo la parola « aziende » e prima della parola « riferite » e la parola « connazionali » dopo la parola « dipendenti » e prima della parola « inattivi ».

Il sottosegretario Stefania Anastasia Gabriella CRAXI manifesta il consenso del Governo al dispositivo della risoluzione come riformulato dal presentatore a seguito delle proposte avanzate dai colleghi, ove il primo impegno sia ulteriormente riformulato come segue: « ad effettuare una completa ricognizione della situazione circa le aziende coinvolte, anche per valutare l'esigenza di una « moratoria » con il sistema bancario per le esposizioni bancarie delle aziende, in particolare medie e piccole, riferite alle loro attività in Libia e Tunisia e la compatibilità di eventuali opportune iniziative, sulla base dell'esperienza di modelli sperimentati in passato da parte del sistema bancario, nonché per valutare la possibilità di applicare, in considerazione della peculiare situazione determinatasi in Libia e Tunisia, forme di sostegno in favore dei lavoratori connazionali inattivi dipendenti dalle aziende coinvolte, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia e con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie; » ed il secondo impegno sia così riformulato: « ad aprire uno specifico tavolo di consultazione a tutela degli interessi imprenditoriali italiani nelle aree di crisi del Maghreb e dei Paesi del Golfo, sia nel medio che nel lungo periodo; » restando non modificato il terzo impegno così come proposto dal presidente Stefani ed accettato dal deputato Tempestini.

Gianpaolo DOZZO (LNP) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo

circa l'esperienza dei modelli sperimentati in passato dal sistema bancario.

Il sottosegretario Stefania Anastasia Gabriella CRAXI precisa che il riferimento è stato richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Francesco TEMPESTINI (PD) riformula ulteriormente la risoluzione a sua firma nel senso indicato dal rappresentante del Governo, nonché aggiungendo l'Egitto ad ogni riferimento presente nel testo, ivi incluso il titolo, a Libia e Tunisia e sostituendo all'inizio del primo punto della parte motiva le parole « in Medio Oriente » con le parole « nel Mediterraneo » (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Stefania Anastasia Gabriella CRAXI ringrazia il deputato Tempestini per aver accolto le proposte da lei avanzate e concorda sulle ultime riformulazioni relative all'Egitto ed al Mediterraneo.

Roberto ANTONIONE (PdL) e Gianpaolo DOZZO (LNP) dichiarano di

sottoscrivere la risoluzione a nome dei rispettivi gruppi.

Marco ZACCHERA (PdL), manifestando vivo apprezzamento per il lavoro svolto presso la Commissione sulla risoluzione in titolo, auspica lo svolgimento di una missione in Tunisia.

Stefano STEFANI, *presidente*, fa presente al collega Zacchera che riferirà la sua proposta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, nel testo a più riprese riformulato dal presentatore e sul cui dispositivo il rappresentante del Governo ha espresso il suo assenso, la risoluzione in titolo, che assume il n. 8-00118.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

## ALLEGATO 1

**Testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni sulla Corte penale internazionale » (C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni sulla Corte penale internazionale, quale risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

richiamato il ruolo determinante svolto dall'Italia per l'istituzione della Corte Penale Internazionale, confermato dalla convocazione nel 1996 a Roma, da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU, della Conferenza diplomatica dei plenipotenziari che nel 1998 ha elaborato lo Statuto della stessa Corte;

sottolineata l'urgenza di provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno per dare attuazione allo Statuto della Corte in coerenza con l'impegno assunto nel 1998 in qualità di primo paese europeo firmatario e nel più generale quadro dell'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani;

richiamata l'esigenza di portare a termine tale impegno auspicabilmente entro il nono anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto di Roma del 2 luglio 2011, affinché l'Italia sia nelle condizioni di collaborare pienamente con la Corte in ragione dei drammatici eventi in atto in Nordafrica e dell'apertura di un'indagine della Corte nei confronti della *leadership*

libica in conformità con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu n. 1970 del 26 febbraio 2011;

segnalata l'opportunità di provvedere all'inserimento nel nostro ordinamento di norme di diritto penale sostanziale utili a contemplare fattispecie di reato in tema di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini contro la libertà e dignità dell'essere umano, con particolare riferimento al reato di tortura, in ottemperanza con quanto stabilito dallo Statuto della Corte;

in considerazione del necessario coinvolgimento del Ministero degli affari esteri ai fini dell'eventuale intesa da raggiungere nella cura dei rapporti con la Corte penale internazionale, affidata in via principale al Ministro della giustizia, e in materia di trasmissione di atti e documenti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

con riferimento agli articoli 2, comma 1, e 5, comma 2, del testo unificato in esame, valuti la Commissione di merito l'inserimento di un espresso richiamo al Ministero degli affari esteri, rispetto a quello generale agli altri Ministeri interessati, ai fini dell'intesa da raggiungere con il Ministero della giustizia.

## ALLEGATO 2

**Testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni sulla Corte penale internazionale » (C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni sulla Corte penale internazionale, quale risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

richiamato il ruolo determinante svolto dall'Italia per l'istituzione della Corte Penale Internazionale, confermato dalla convocazione nel 1996 a Roma, da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU, della Conferenza diplomatica dei plenipotenziari che nel 1998 ha elaborato lo Statuto della stessa Corte;

sottolineata l'urgenza di provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno per dare attuazione allo Statuto della Corte in coerenza con l'impegno assunto nel 1998 in qualità di primo paese europeo firmatario e nel più generale quadro dell'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani;

richiamata l'esigenza di portare a termine tale impegno auspicabilmente entro il nono anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto di Roma del 2 luglio 2011, affinché l'Italia sia nelle condizioni di collaborare pienamente con la Corte in ragione delle drammatiche evenienze che abbiamo di fronte;

segnalata l'opportunità di provvedere all'inserimento nel nostro ordinamento di norme di diritto penale sostanziale utili a contemplare fattispecie di reato in tema di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini contro la libertà e dignità dell'essere umano, con particolare riferimento al reato di tortura, in ottemperanza con quanto stabilito dallo Statuto della Corte;

in considerazione del necessario coinvolgimento del Ministero degli affari esteri ai fini dell'eventuale intesa da raggiungere nella cura dei rapporti con la Corte penale internazionale, affidata in via principale al Ministro della giustizia, e in materia di trasmissione di atti e documenti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

con riferimento agli articoli 2, comma 1, e 5, comma 2, del testo unificato in esame, valuti la Commissione di merito l'inserimento di un espresso richiamo al Ministero degli affari esteri, rispetto a quello generale agli altri Ministeri interessati, ai fini dell'intesa da raggiungere con il Ministero della giustizia.

## ALLEGATO 3

**7-00533 Tempestini: Sulla tutela delle imprese italiane in Libia, in Tunisia e in Egitto.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

premesso che:

la crisi apertasi nel Mediterraneo nei primi mesi dell'anno 2011 ha pesantemente investito molte imprese italiane che operavano in Libia, Tunisia ed Egitto costrette ad interrompere le proprie attività, ad abbandonare i siti produttivi e far rimpatriare maestranze e dirigenze italiane;

l'effetto più drammatico si è avuto dapprima in Tunisia con saccheggi e distruzioni di numerosi stabilimenti stranieri;

il blocco dell'attività amministrativa, sommata alla necessità di lasciare il Paese ha bloccato in molti casi la riscossione di crediti vantati dalle nostre imprese;

la stessa amministrazione della giustizia risulta sospesa con edifici pubblici e tribunali dati alle fiamme, cosa che può compromettere il recupero di pratiche aperte;

in Libia la situazione, ancora aperta ad esiti imprevedibili, per le nostre imprese è ancora più grave e pericolosa;

numerose piccole e medie imprese esercenti le più disparate attività, oltre ai numerosi ed importanti nostri gruppi industriali impegnati in Libia, hanno dovuto lasciare il Paese, abbandonare cantieri e stabilimenti;

molte imprese hanno attività differenziate con presenza in Italia ed in altri

paesi ma molte avevano presenze e commesse soltanto in Libia, Tunisia ed Egitto;

la sospensione prolungata dell'attività potrebbe compromettere la tenuta delle aziende che non operano in altri mercati;

come è noto i meccanismi della cassa integrazione non operano per i lavoratori italiani assunti per contratti all'estero;

nessun ammortizzatore sociale è previsto con gravi difficoltà per le famiglie e con il rischio che le specializzate maestranze non possano attendere la riapertura della attività nei singoli paesi pregiudicando il futuro delle loro aziende;

vari e diversificati possono essere i problemi delle aziende in questione che possono raggrupparsi nelle seguenti tematiche:

a) danni a cantieri e stabilimenti;

b) mancati pagamenti;

c) perdita contratti;

d) impegni fiscali e doganali non rispettati per causa di forza maggiore;

e) impegni contrattuali non onorati per causa di forza maggiore;

f) spese di funzionamento (locazioni, guardiania e altro) necessarie anche in caso di inattività;

g) spese per il personale inattivo;

molte imprese verosimilmente non hanno adeguata copertura assicurativa per i rischi di cui si tratta;

il problema più pressante è comunque determinato dalla esposizione delle imprese con il sistema bancario italiano essendovi il rischio di non poter onorare gli impegni a seguito della sospensione delle attività e delle mancate riscossioni;

andrebbe prevista una moratoria per l'esposizione riferita a crediti, fidi e garanzie con le banche per un limitato periodo in attesa della ripresa delle attività o comunque della definizione della situazione circa il riconoscimento dei danni conseguenti e successivi «*claim*» che verosimilmente verranno negoziati fra i Paesi;

andrebbero previsti ammortizzatori sociali per i dipendenti inattivi;

analoghe misure furono assunte dal Parlamento italiano nel 1991 per la crisi del Golfo Persico con la legge 19 ottobre 1991 n. 337 «Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico»;

in ordine alle eventuali «coperture finanziarie» necessarie per poter assumere impegni potrebbe farsi riferimento alla sospensione «di fatto» del trattato di amicizia fra Italia e Libia del 30 agosto 2008 ratificato con la legge 6 febbraio 2009 n. 7;

il trattato prevede risorse che al momento non possono essere spese ed in ogni caso lo stesso andrà rinegoziato con la diversa rappresentanza che si determinerà in Libia e che dovrà riconoscere i danni sopportati dalle imprese italiane in forza dell'articolo 4 dell'accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti sottoscritto con la Libia il 13 dicembre 2000;

è urgente una ricognizione puntuale delle aziende interessate, dei danni subiti e delle problematiche aperte,

impegna il Governo:

ad effettuare una completa ricognizione della situazione circa le aziende coinvolte, anche per valutare l'esigenza di una «moratoria» con il sistema bancario per le esposizioni bancarie delle aziende, in particolare medie e piccole, riferite alle loro attività in Libia, Tunisia ed Egitto e la compatibilità di eventuali opportune iniziative, sulla base dell'esperienza di modelli sperimentati in passato da parte del sistema bancario, nonché per valutare la possibilità di applicare, in considerazione della peculiare situazione determinatasi in Libia, Tunisia ed Egitto, forme di sostegno in favore dei lavoratori connazionali inattivi dipendenti dalle aziende coinvolte, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia e con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie;

ad aprire uno specifico tavolo di consultazione a tutela degli interessi imprenditoriali italiani nelle aree di crisi del Maghreb e dei Paesi del Golfo, sia nel medio che nel lungo periodo;

a promuovere il rilancio degli investimenti italiani nel Mediterraneo, richiamando l'opportunità di istituire la Banca euromediterranea per lo sviluppo e di accrescere l'impegno della BEI nonché negoziando nuovi accordi bilaterali al fine di consentire alle economie locali di accrescere i livelli occupazionali garantendo alle imprese italiane le necessarie garanzie giuridiche.

(8-00118) «Tempestini, Vannucci, Stefani, Antonione, Dozzo».

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza. Atto n. 355 (Rilievi alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i> ) .....	57
ALLEGATO 1 ( <i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i> ) .....	61
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre e abbinate (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	58
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. C. 4142 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	58
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	63
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	64
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 e abbinate, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	59
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di**

**laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza.**

**Atto n. 355.**

(Rilievi alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2011.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, presenta una proposta di valutazione favorevole con rilievo, che illustra (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di valutazione del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre e abbinato.**  
(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole),*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in oggetto rinviato nella seduta del 12 aprile 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Marini, ha illustrato i contenuti del disegno di legge in esame e si era riservato di presentare una proposta di parere.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato**

**del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.**

**C. 4142 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 12 aprile 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Holzmann, ha illustrato i contenuti del disegno di legge in esame e si era riservato di presentare una proposta di parere.

Giorgio HOLZMANN (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 3*).

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che, analogamente a quanto accaduto in altri provvedimenti di ratifica di accordi in materia di cooperazione nel settore della difesa, la Commissione debba fare emergere nel proprio parere la necessità di monitorare le relazioni che intercorrono tra gli Stati e le imprese private in materia di scambio di armamenti. Ciò al fine di introdurre un positivo elemento di garanzia. Al riguardo ricorda, infatti, che durante l'esame della proposta C. 3882, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, la Commissione difesa espresse un'osservazione finalizzata a precisare la necessità di controlli governativi nell'ambito di rapporti tra imprese private. Auspica, dunque, che la Commissione possa esprimere anche in tale provvedimento un'analoga osservazione.

Giorgio HOLZMANN (PdL), *relatore*, replicando alle valutazioni dell'onorevole Di Stanislao, osserva che l'Accordo in esame già prevede una procedura secondo cui occorre stipulare apposite intese go-

vernative per svolgere procedimenti semplificati in materia di scambio di materiale bellico. Valgono quindi le ordinarie regole di controllo da parte dei rispettivi Stati delle aziende private che operano in tale settore.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, osserva che gli accordi in questione, anche qualora non prevedano espressamente il controllo statale sulle aziende private, non esentano lo Stato dallo svolgere tale attività. Peraltro rammenta che, per l'Italia, tali controlli sono ribaditi dalle disposizioni della legge n. 185 del 1990.

Giuseppe FALLICA (Pdl) ritiene che il parere del relatore sia al riguardo sufficientemente chiaro.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ribadisce la sua opinione in merito all'opportunità di specificare con maggiore dovizia il punto in questione.

Giorgio HOLZMANN (Pdl), *relatore*, pur reputando esaustive le disposizioni dell'accordo in esame riguardo al controllo dello Stato sulle aziende private, ritiene che nel parere si possa comunque introdurre anche un'osservazione che ribadisca tale aspetto in modo puntuale. Riformula quindi il parere nel senso prospettato.

La Commissione approva quindi a proposta di parere favorevole con una osservazione, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 4193 e abbinate, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Rossi, ha illustrato i contenuti del disegno di legge in esame e si era riservato di presentare una proposta di parere.

Luciano ROSSI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 5*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel segnalare di aver partecipato all'esame della proposta di legge in oggetto anche presso la Commissione di merito – dove ha proposto una propria iniziativa legislativa e inoltre presentato emendamenti – reputa che sia necessario introdurre nel provvedimento che ratifica la Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo degli elementi di sostanza che possano dare un senso alla sua approvazione da parte dell'Italia in tempi così rapidi. Ritiene, infatti, che se così non fosse, a nulla varrebbe essere i primi a ratificare tale Convenzione. Al riguardo, manifesta disappunto per l'atteggiamento dimostrato in sede referente da parte di altri gruppi che hanno condiviso l'idea di procedere in fretta, rinunciando a migliorarne i contenuti. Ritiene, infatti, che si stia perdendo una grandissima occasione per approvare un provvedimento che, anziché ricercare un primato fittizio, possa realizzare traguardi concreti. Ribadisce, dunque, l'idea che su tali temi si possa e si debba dire di più ed invita il presidente della Commissione a tenere in considerazione l'ipotesi di nominare in futuro anche dei relatori appartenenti ai gruppi di minoranza su provvedimenti di ratifica.

Antonio RUGGHIA (PD), rispondendo alle osservazioni del deputato Di Stanislao, rileva che il funzionamento del sistema bicamerale implica anche l'opportunità di non modificare ulteriormente provvedimenti già approvati dall'altro ramo del Parlamento. Fa presente che anche il

gruppo del Partito democratico ha presentato proposte emendative che, tuttavia, sono state trasformate in ordini del giorno proprio in considerazione dell'opportunità di non ritardare l'approvazione di una Convenzione che rappresenta un passo di notevole valenza politica. Esprime pertanto soddisfazione per tale evento che reputa estremamente importante. Questo non preclude la possibilità di proseguire un ragionamento di merito in altri provvedimenti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, fa presente di aver potuto personalmente costatare gli effetti devastanti prodotti dallo sminamento delle munizioni a grappolo in occasione di una visita in Libano. Nel condividere le considerazioni del deputato Ruggia, ritiene che l'approvazione della Convenzione di Oslo costituisca un fatto di notevole importanza e significato politico. Auspica, infine, che il Governo manifesti piena disponibilità ad accogliere eventuali ordini del giorno che rendano più concreti gli impegni recati nell'accordo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO sottolinea che l'Esecutivo abbia in tale ambito compiuto un'attività di tutto rilievo, evidenziando che l'Italia oltre a

ratificare in tempi rapidi la Convenzione di Oslo, non produce munizioni a grappolo e, in sede di ratifica dell'accordo, non si è limitata ad impegnarsi nella loro distruzione ma ha previsto anche pene detentive per chi le produce.

Luciano ROSSI (Pdl), *relatore*, reputa che l'approvazione del provvedimento che ratifica la Convenzione di Oslo rappresenti più che un'occasione mancata un obiettivo raggiunto. Condivide le osservazioni del sottosegretario Crosetto e del deputato Ruggia e ritiene che sia necessario e doveroso rendere spedito l'*iter* del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza. (Atto n. 355).****RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza;

premesso che l'articolo 719 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) ha previsto l'intervento di un nuovo decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici dei corsi di studio in scienze della difesa e della sicurezza;

rilevato che:

tali corsi sono diretti alla formazione di esperti e di ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed ai medesimi corsi possono, altresì, accedere – per finalità di aggiornamento professionale e per il conseguimento dei nuovi titoli universitari – anche gli ufficiali già in servizio nelle citate Forze armate;

le modifiche introdotte sono volte a garantire una più completa formazione tecnico operativa dei futuri ufficiali ed esperti delle Forze armate anche tramite la possibilità, riconosciuta in capo alle università, di stipulare convenzioni con le accademie militari e gli istituti militari di istruzione superiore, utilizzando i relativi docenti per specifiche attività tecnico-professionali;

è prevista la possibilità – all'articolo 3, comma 5 – di seguire specifici corsi presso università o istituti di formazione militare esteri, con carattere di reciprocità, nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali, così da realizzare un programma di interscambio a livello internazionale affine al più noto « Erasmus », ma connotato da un indirizzo formativo di tipo militare, con assegnazione dei relativi crediti formativi;

osservato che in base all'articolo 1, comma 4, i regolamenti didattici di ateneo devono essere modificati a decorrere dall'anno accademico 2012/2013 e comunque non oltre l'anno accademico 2013/2014; dunque, le classi di laurea e di laurea specialistica attualmente organizzati secondo il vigente decreto interministeriale (decreto 12 aprile 2001) sono soppresse a decorrere dall'anno accademico 2014/2015, fatta salva la conclusione dei corsi di studio per gli studenti già iscritti ai corsi (che possono peraltro optare per il nuovo ordinamento),

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto in oggetto, con il seguente rilievo:

in relazione all'esigenza di poter accedere immediatamente alle nuove classi, all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di anticipare la decorrenza delle disposizioni recate dallo schema di decreto al prossimo anno accademico (2011-2012).

ALLEGATO 2

**Disposizioni sulla Corte penale internazionale. (Testo unificato C. 1439  
Melchiorre e abbinate).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,  
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1439 Melchiorre e abbinate, recante « Disposizioni sulla Corte penale internazionale »;

valutata positivamente l'esigenza di procedere ad una rapida azione di adat-

tamento del nostro ordinamento alle prescrizioni contenute nello Statuto della Corte penale internazionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. (C. 4142 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4142 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010 »;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 5 dell'Accordo prevede, nel rispetto delle

norme in materia di scambio di armamenti, una specifica clausola sulla base della quale il presente documento negoziale può essere attuato sia attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, sia mediante imprese private autorizzate dai rispettivi governi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. (C. 4142 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4142 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010 »;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 5 dell'Accordo prevede, nel rispetto delle norme in materia di scambio di armamenti, una specifica clausola sulla base della quale il presente documento negoziale può essere attuato sia attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, sia mediante imprese private autorizzate dai rispettivi governi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, siano stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (C. 4193 e abbinate, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4193 Governo e abbinate, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

valutato positivamente l'obiettivo di vietare l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo e di sub munizioni esplosive, nonché l'impegno dello Stato italiano a procedere

speditamente all'attuazione del programma di distruzione delle scorte, in tempi anche più brevi rispetto a quelli imposti dall'accordo;

rilevato che, nell'ambito delle disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento interno, il comma 1 dell'articolo 3 assegna al Ministero della difesa la competenza riguardante la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo e di sub munizioni esplosive,

esprime,

**PARERE FAVOREVOLE**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze .....	67
5-04583 Baccini: Istituzione di un fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa per l'acquisizione di partecipazioni nelle imprese italiane .....	67
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	74
5-04584 Bitonci: Sanzioni, applicabili agli enti locali nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno .....	67
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	75
5-04585 Baretta e Cesare Marini: Situazione finanziaria del comune di Reggio Calabria ..	67
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	77

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. C. 4142 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	72
Sui lavori della Commissione .....	72

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCE ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	73

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-04583 Baccini: Istituzione di un fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa per l'acquisizione di partecipazioni nelle imprese italiane.**

Mario BACCINI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mario BACCINI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto e, pur dando atto al sottosegretario della disponibilità manifestata rispondendo all'interrogazione, rileva che l'argomento oggetto della medesima è particolarmente complesso e meriterebbe ulteriore approfondimento poichè fornisce l'occasione per valutare la politica del Governo sulla tematica. Ritiene importante l'aver appreso dell'esistenza di un fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa per l'acquisizione di partecipazioni nelle imprese italiane. Pur apprezzandone le finalità, esprime la preoccupazione che il rimedio individuato

possa creare più problemi di quanti possa risolverne, richiamando in proposito innanzitutto il tema della concorrenza. Chiede quindi a chi sia rimessa la decisione di considerare o meno un'impresa come strategica per il Paese e osserva come non siano chiare le modalità di alimentazione del fondo stesso, né le garanzie in termini di redditività per le partecipazioni al fondo conferite da enti pubblici.

**5-04584 Bitonci: Sanzioni, applicabili agli enti locali nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.**

Massimo BITONCI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo BITONCI (LNP), in sede di replica, si dichiara parzialmente soddisfatto, evidenziando come i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno stiano determinando situazioni di sofferenza a livello territoriale. In questa ottica, osserva che la risposta del rappresentante del Governo non sembra muoversi nella direzione auspicata nell'atto di sindacato ispettivo, che proponeva sostanzialmente la disapplicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, limitatamente alla fase transitoria prevista per l'applicazione delle disposizioni relative al federalismo fiscale municipale, contenute nel decreto legislativo n. 23 del 2011.

**5-04585 Baretta e Cesare Marini: Situazione finanziaria del comune di Reggio Calabria.**

Cesare MARINI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cesare MARINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto, sottolineando come ciò non derivi da un pregiudizio nei confronti del Governo. Sottolinea che l'attività della magistratura non dovrebbe costituire ragione ostativa allo svolgimento dell'attività amministrativa. Ritene che il Ministro, a prescindere dall'attività giudiziaria in corso, dovrebbe conoscere la situazione finanziaria dell'ente,

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.**

**C. 4142 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo, tra i governi della Repubblica italiana e dello Stato del Qatar, sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010 e che il

provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, pur essendo l'onere configurato come limite di spesa, evidenzia alcuni profili sui quali ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo. In merito all'articolo 6, comma 2, dell'Accordo, rileva che tale previsione attribuisce alla Parte inviante anche le spese relative all'assicurazione contro gli incidenti, voce questa non considerata dalla relazione tecnica tra i costi connessi all'invio di personale militare in Qatar. In merito all'articolo 7, segnala che la relazione tecnica afferma che, ove dovessero determinarsi oneri collegati al risarcimento di danni prodotti da personale italiano inviato in Qatar, ai medesimi si dovrebbe far fronte con gli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente per il Ministero della difesa. In proposito, osserva che detti oneri, sia pure di carattere eventuale, non risultano predeterminabili nel loro ammontare. In mancanza della previsione di coperture assicurative, segnala che andrebbe quindi chiarito con quali modalità e a valere su quali stanziamenti del Dicastero si presume che possa farsi fronte a tale eventualità. Per quanto concerne la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità. Osserva che la correttezza della copertura finanziaria presuppone che le consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti – previste dall'articolo 2 dell'Accordo di cooperazione in questione – abbiano luogo per la prima volta a Doha nell'anno 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che dal provvedimento non deriveranno oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 3 del disegno di legge, assicurando che le riunioni previste dall'articolo 2 dell'Accordo di cooperazione nell'anno 2011 avranno luogo a Doha.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4142, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che la prima consultazione tra i rappresentanti delle due Parti, di cui all'articolo 2 dell'Accordo, si tenga a Doha nel 2011,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE »**

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del disegno di legge, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che, come affermato nelle relazioni allegate al testo, dall'applicazione delle norme del Protocollo non dovrebbero derivare effetti finanziari di carattere diretto, trattandosi di misure essenzialmente volte a garantire una gestione delle informazioni maggiormente conformi agli standard attualmente in vigore. Ciò premesso, rileva che l'articolo 8 del Protocollo con-

sente l'adesione alla Convenzione da parte di nuovi Stati richiedenti e l'articolo 5 esclude che il segreto bancario e l'interesse fiscale nazionale possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni. Ritiene che andrebbe chiarito se da tali previsioni possano derivare riflessi finanziari di carattere indiretto connessi alla necessità di fare fronte ad un incremento delle richieste di collaborazione amministrativa. Giudica utile, a tal fine, acquisire dati ed elementi in ordine alla prima esperienza applicativa della Convenzione, ratificata dall'Italia nel febbraio 2005. Ricorda, infatti, che la relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica della Convenzione del 1988 affermava che l'entrata in vigore del Trattato multilaterale non avrebbe comportato un maggiore impegno da parte dei servizi dell'Amministrazione finanziaria per i primi anni di applicazione del Trattato, considerato il ridotto volume di richieste di assistenza, mentre un più consistente volume di domande avrebbe potuto verificarsi successivamente, in presenza di un più elevato numero di adesioni all'Accordo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento. In relazione alla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore concernente dati ed elementi in ordine alla prima esperienza applicativa della Convenzione, ratificata con legge 10 febbraio 2005, n. 19, nel rappresentare che eventuali ulteriori attività di collaborazione nei settori regolati dalla Convenzione derivanti dalla possibile adesione di nuovi Stati membri dovranno avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, evidenzia che nei primi anni di applicazione il ricorso allo strumento convenzionale non è risultato molto frequente. Rileva che, in particolare, gli elementi statistici più aggiornati sul ricorso alla Convenzione di cui si dispone sono stati forniti nell'anno 2009 dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'attività svolta nell'anno 2008. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni a

richiesta, nel 2008, osserva che non si sono verificati casi in entrata né in uscita. Con riferimento alle notifiche di cui all'articolo 17 della Convenzione, si sono registrate 12 trattazioni in uscita, di cui 7 verso il Regno Unito, 4 verso la Francia e una verso la Danimarca, relative all'imposta di registro, ipotecaria e catastale. Non si sono registrate richieste di notifica in entrata. Per quanto riguarda, infine, la mutua assistenza al recupero crediti, osserva che risulta un esiguo numero di richieste in entrata, essendo pervenute due richieste dalla Norvegia sia nell'anno 2009 sia nell'anno 2010.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4143 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha comunicato i dati e gli elementi richiesti in ordine all'applicazione della Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ratificata con la legge 10 febbraio 2005, n. 19, facendo presente che eventuali ulteriori attività di collaborazione dovranno essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE »**

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 4193 Governo e abb., approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, le attività di assistenza previste dagli articoli 5 e 6 della Convenzione potranno essere fornite sulla base delle risorse finanziarie « che si renderanno disponibili » sul Fondo per lo sminamento umanitario di cui alla legge 58 del 2001. Fa presente che l'articolo 5 del disegno di legge di ratifica prevede quindi che, a decorrere dal 2011, il Fondo sarà destinato, oltre che alle finalità già stabilite a legislazione vigente, anche alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo ed all'assistenza delle vittime. Ricorda che il Senato ha, inoltre, integrato il medesimo articolo 5 con un nuovo comma, in base al quale le iniziative di sensibilizzazione attuate da ciascuno Stato Parte contro l'uso delle mine terrestri dovrebbero essere estese anche alle munizioni a grappolo e alla Convenzione di Oslo in esame. A fronte di tali previsioni, il testo non dispone alcun rifinanziamento del Fondo. Fa presente che durante l'esame presso il Senato, il Governo ha precisato che attualmente risulta iscritta sul Fondo per lo sminamento umanitario la somma di 1 milione di euro a regime. Ritiene che andrebbe tuttavia chiarito se, ed in quale misura, una quota di tali risorse sia allo stato disponibile per finalità ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, tenuto conto che l'articolo 6 della Convenzione prevede forme di assistenza assai estese per i Paesi danneggiati dalle munizioni a grappolo. Ritiene, infatti, che si tratti di interventi che potrebbero ri-

chiedere un significativo impegno anche di carattere finanziario e che potrebbero, quindi, costituire le premesse per incrementi dell'attuale dotazione del Fondo. Giudica necessario acquisire analoghi chiarimenti anche con riferimento all'articolo 6 del disegno di legge di ratifica, introdotto dal Senato, in base al quale l'ambito di intervento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo dovrebbe essere esteso alle attività di assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo. Fa presente che poiché, in base alla medesima legge, gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione sono determinati su base triennale con la legge finanziaria, andrebbe chiarito se la nuova finalità prevista dal testo risulti compatibile con i programmi di spesa già previsti a legislazione vigente o se richiederà un incremento degli attuali stanziamenti di bilancio. Osserva che la relazione tecnica non considera le norme che introducono nuovi obblighi informativi in materia di rimozione e distruzione delle munizioni a grappolo. Sottolinea che, in particolare, tali obblighi competono al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico. Ritiene che andrebbe chiarito se tali funzioni possano essere esercitate dai Ministeri nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa il possibile disallineamento fra i tempi previsti dalla Convenzione per la distruzione delle scorte di munizioni – otto anni prorogabili per ulteriori quattro anni – e l'autorizzazione di spesa contenuta nel disegno di legge di ratifica (dal 2011 al 2015), prende atto di quanto affermato da Governo nel corso dell'esame presso il Senato. Osserva che in quella sede, è stato chiarito che, qualora le attività di bonifica e di distruzione delle munizioni non dovessero essere completate entro l'anno 2015, si renderà necessario il reperimento delle coperture finanziarie per gli oneri da sostenere negli anni successivi. Segnala, infine, che la somma, pari a euro 8.123.380, delle voci di spesa indicate dalla relazione tecnica con riferimento alla distruzione delle munizioni a grappolo in

dotazione all'Esercito, pari ad euro 3.882.240, all'Aeronautica, pari ad euro 3.969.340, e alla Marina, pari ad euro 271.800, risulta leggermente inferiore rispetto all'onere complessivo relativo alla medesima finalità indicato dalla stessa relazione tecnica e oggetto della norma di copertura, pari a euro 8.506.400. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, segnala che l'accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Relativamente all'esplicita previsione di una clausola di salvaguardia, per la copertura delle eventuali eccedenze di spesa previste dagli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, segnala che nel corso dell'esame in prima lettura presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo, nella seduta del 9 marzo 2011, ha specificato che la stessa si rende necessaria in quanto gli oneri derivanti dal suddetto comma, relativi ai costi per le riunioni, per le Conferenze di revisione e di emendamento degli Stati Parte nonché alle spese per le attività del Segretariato generale delle Nazioni unite, non sono determinati in misura fissa, ma sulla base di parametri variabili. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo confermi che la missione e il programma dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri del quale è prevista la riduzione nel caso in cui si verificano scostamenti rechino le necessarie risorse senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata dal presidente, conferma che alle attività relative agli articoli 5 e 6 del disegno di legge di ratifica si farà fronte nei limiti delle risorse assegnate allo scopo; in ordine, poi, all'entità e alla congruità del Fondo di cui alla legge 7 marzo 2001, n.58, si rinvia al Ministero degli affari esteri. Quanto agli obblighi informativi a carico dei Ministeri interessati di cui agli articoli 4 del disegno di legge e 7 della Convenzione, ribadisce che

essi saranno espletati con le risorse disponibili a legislazione vigente. In ordine alla clausola di salvaguardia, conferma che la missione ed il programma indicati contemplano le necessarie risorse, considerata peraltro la limitata consistenza dell'onere oggetto di valutazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4193 e abb. recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

alle attività previste agli articoli 5 e 6 del disegno di ratifica si farà fronte nei limiti delle risorse assegnate allo scopo;

gli obblighi informativi a carico dei Ministeri interessati, previsti all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica e all'articolo 7 della Convenzione, saranno espletati con le risorse disponibili a legislazione vigente;

il programma e la missione indicati nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 4 del disegno di legge di ratifica dispongono delle necessarie risorse, considerata peraltro la limitata consistenza dell'onere derivante dall'articolo 14 della Convenzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE »**

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede se la Convenzione che si prevede di ratificare escluda solo il commercio di munizioni a grappolo ovvero si riferisca anche all'uso, alla produzione e allo stoccaggio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa che la Convenzione si riferisce anche all'uso, alla produzione e allo stoccaggio delle munizioni a grappolo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.**

**Atto n. 328.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 12 aprile 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sta maturando l'orientamento di rinviare l'espressione del parere al 5 maggio 2011. Ritiene, pertanto, che la Commissione potrà utilizzare l'ulteriore tempo a disposizione per svolgere ulteriori approfondimenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede alla presidenza della Commissione di sollecitare l'attuazione della risoluzione 8-00099 approvata dalle Commissioni riunite V e VII nella seduta del 25 novembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente di avere già risposto ad una lettera del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti in proposito, sollecitando l'attuazione della predetta risoluzione e di avere successivamente ricevuto rassicurazioni in proposito per le vie brevi.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda che ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 39 del 2011, appena entrata in vigore, il Governo avrebbe dovuto presentare alle Camere il Documento di economia e finanza, mentre esso non è stato ancora trasmesso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dopo aver ricordato che la legge n. 39 del 2011 è entrata in vigore nella giornata di oggi, fa presente che il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna con all'ordine del giorno l'approvazione del Documento di economia e finanza e che, d'intesa con la Commissione bilancio del Senato della Repubblica, è già in corso di definizione un calendario di audizioni in merito a tale documento da tenere a partire dalla prossima settimana e che sarà sottoposto all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.**

**Audizione di rappresentanti dell'ANCE.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo BUZZETTI, *presidente dell'ANCE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renato CAMBURSANO (IdV), Massimo VANNUCCI (PD), Giulio CALVISI (PD), Ludovico VICO (PD), Pietro FRANZOSO (PdL), Marco MARSILIO (PdL) e Cesare MARINI (PD), ai quali replica Paolo BUZZETTI, *presidente dell'ANCE*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il presidente dell'ANCE per il contributo fornito all'indagine. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**5-04583 Baccini: Istituzione di un fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa per l'acquisizione di partecipazioni nelle imprese italiane.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Baccini pone quesiti in ordine al fondo per far fronte ai problemi di ricapitalizzazione delle imprese italiane, che potrebbero essere oggetto di scalate da parte di società straniere.

Al riguardo, sentita anche la Cassa depositi e prestiti, si fa presente che a seguito della modifica legislativa introdotta dal decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni), l'assemblea straordinaria della Cassa depositi e prestiti Spa, riunitasi in forma totalitaria, in data 11 aprile 2011, ha approvato le modifiche statutarie necessarie per poter intervenire nel processo di acquisizione di società di rilevante interesse nazionale,

anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento.

Al momento, tale processo è stato definito unicamente a livello di *mission*, infatti lo statuto, oltre a disporre che le società devono, rientrare nel perimetro che sarà definito dal decreto ministeriale, ai sensi del citato decreto-legge n. 34, impone che le società *target* risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Lo statuto ha, inoltre, previsto che l'acquisizione possa avvenire in via diretta o attraverso veicoli societari o fondi d'investimento.

Per quanto riguarda, invece, l'eventuale partecipazione degli enti previdenziali alle predette operazioni, si precisa che i termini e le modalità di tale partecipazione non risultano al momento definiti.

## ALLEGATO 2

**5-04584 Bitonci: Sanzioni, applicabili agli enti locali nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Bitonci chiede una moratoria sulla disposizione prevista per le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. In particolare, nell'interrogazione si rappresenta l'inasprimento apportato dalla citata normativa, la quale prevede, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, la riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

Peraltro, la precedente previsione legislativa, ovvero l'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sanciva un taglio dei contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno, pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e, comunque, per un importo non superiore al 5 per cento.

Nell'interrogazione, inoltre, si fa presente che la recente normativa sul federalismo municipale, ovvero il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sopprimendo i trasferimenti statali e sostituendoli con i tributi erariali derivanti dalla fiscalità immobiliare e dalla compartecipazione all'IVA, di fatto rende inefficace le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Alla luce dell'attuale quadro normativo, gli enti locali si troverebbero, quindi, in difficoltà nel predisporre i bilanci di previsione per l'anno 2011.

Si chiede, pertanto, di conoscere gli orientamenti di questo Dicastero sulla questione descritta, nonché la valutazione circa un'eventuale moratoria sull'applicazione delle sanzioni.

Al riguardo, nel condividere la preoccupazione in ordine alle difficoltà che, in determinate circostanze, il vigente quadro normativo potrebbe creare ad alcuni enti locali nell'approvazione dei bilanci di previsione 2011, si fa presente che la richiesta di modifica dell'attuale sistema sanzionatorio comporterebbe oneri finanziari, qualora non si operasse una conseguente modifica del comma 122, dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, che prevede la riduzione degli obiettivi programmatici 2011 per un valore complessivo pari allo sfioramento registrato dagli enti non rispettosi del patto 2010.

Infatti, la predetta riduzione degli obiettivi è finanziata con i maggiori spazi finanziari rinvenienti dall'applicazione della sanzione in parola.

Conseguentemente, si ritiene che la modifica potrebbe aver corso, purché sia contestualmente apportata una modifica al richiamato comma 122, volta a ridurre gli spazi finanziari da utilizzare per la riduzione degli obiettivi 2011.

Con specifico riferimento, poi, agli orientamenti di questo Dicastero sulla presunta inefficacia delle norme disciplinanti le sanzioni attualmente in vigore, si ritiene, in via interpretativa, che l'applicazione delle riduzioni previste dall'attuale sistema sanzionatorio possano essere applicati a carico delle assegnazioni derivanti

dal Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Pur tuttavia va segnalato che la soluzione interpretativa potrebbe comportare

lo sviluppo di presumibili contenziosi da parte degli Enti sanzionati, pertanto, si ritiene auspicabile uno specifico intervento legislativo, da introdurre previa valutazione del Ministero dell'interno.

## ALLEGATO 3

**5-04585 Baretta e Cesare Marini: Situazione finanziaria del comune di Reggio Calabria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Baretta e Marini, nell'evidenziare preliminarmente la grave situazione in cui versa il comune di Reggio Calabria, chiedono le ragioni per le quali non è stato ancora disposto l'invio dei servizi ispettivi di finanza pubblica per accertare la sussistenza di episodi gravi che hanno danneggiato la stabilità finanziaria dell'ente.

Al riguardo, si fa presente che, su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, due dirigenti dei servizi ispettivi di finanza pubblica e un funzionario del Ministero dell'interno sono stati designati per effettuare una consulenza

tecnica nell'ambito di un procedimento penale volto all'accertamento di fatti penalmente rilevanti nella gestione economico-finanziaria del comune di Reggio Calabria.

Conseguentemente, al fine di evitare sovrapposizioni con i citati accertamenti, si è ritenuto di soprassedere, per il momento, dall'effettuazione di una verifica amministrativo-contabile presso il suddetto Comune, fermo restando che accertamenti ispettivi potranno essere svolti successivamente su eventuali ulteriori ambiti della gestione economico-finanziaria non interessati dall'indagine penale in corso.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04586 Proietti Cosimi e Di Biagio: Applicazione del regime tributario agevolato per le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario o di premio di produttività .....	79
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	86
5-04587 Lo Monte e Zeller: Modalità di ripartizione della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico .....	79
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	87
5-04588 Fugatti: Regime tributario delle attività di panificazione .....	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	89
5-04589 Fluvi: Riequilibrio del trattamento fiscale della previdenza integrativa rispetto ad altre forme di investimento del risparmio .....	80
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	80
5-04590 Barbato e Di Pietro: Tempistica della riforma dell'ordinamento tributario .....	80
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	91

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364 e abb.-A (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i> ) .....	81
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	92

##### RISOLUZIONI:

7-00544 Comaroli: Regime tributario delle cessioni di impianti, di rami d'azienda e di emittenti nel settore radiotelevisivo ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	83
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
<i>ALLEGATO 7 (Emendamenti del relatore di recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva)</i> .....	93
Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	85

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-04586 Proietti Cosimi e Di Biagio: Applicazione del regime tributario agevolato per le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario o di premio di produttività.**

Aldo DI BIAGIO (FLI) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aldo DI BIAGIO (FLI) nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, la quale conferma la complessità della questione affrontata dall'interrogazione, prende atto delle importanti indicazioni fornite dal Sottosegretario.

Sottolinea, quindi, l'opportunità che il Governo si adoperi affinché possa essere garantito un sostegno concreto e fattivo ai lavoratori e alle famiglie, auspicando che il regime di tassazione agevolata per le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario o di premio di produttività, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge

n. 93 del 2008, possa trovare concreta attuazione nei confronti di tutti i lavoratori del settore privato.

**5-04587 Lo Monte e Zeller: Modalità di ripartizione della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico.**

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario della risposta, che ha consentito di chiarire una questione ancora controversa in merito alla ripartizione della detrazione fiscale spettante a fronte di spese per interventi di risparmio energetico.

Ritiene, tuttavia, che non sia ancora del tutto chiaro in che modo si debbano comportare quei contribuenti che abbiano omesso di inviare all'ENEA, entro il 31 marzo 2011, la comunicazione relativa alla mancata ultimazione dei lavori iniziati nel 2010 ma non conclusi entro il 31 dicembre di tale anno.

A questo proposito ritiene corretta l'interpretazione, prospettata nell'interrogazione, secondo cui i predetti contribuenti potranno scegliere di suddividere la detrazione fiscale in cinque o in dieci anni.

**5-04588 Fugatti: Regime tributario delle attività di panificazione.**

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta.

**5-04589 Fluvi: Riequilibrio del trattamento fiscale della previdenza integrativa rispetto ad altre forme di investimento del risparmio.**

Alberto FLUVI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto FLUVI (PD), nel rilevare, preliminarmente, come fosse palese anche agli interroganti la necessità di un apposito provvedimento legislativo per modificare il regime tributario dei fondi pensione, osserva che l'atto di sindacato ispettivo intendeva mettere in evidenza come la recente riforma del sistema di tassazione dei fondi comuni di investimento, ad opera dell'articolo 2, commi da 62 a 83, del decreto-legge n. 225 del 2010, pur essendo finalizzata a rilanciare i fondi di investimento italiani, equiparandoli ai fondi comunitari armonizzati, abbia determinato una sorta di discriminazione nell'ambito della gestione del risparmio, attribuendo un vantaggio fiscale alla predetta categoria dei fondi comuni e penalizzando, per converso, i fondi pensione.

Pur ritenendo di non esprimere alcuna valutazione di merito circa la scelta effettuata dal Governo, rileva come essa abbia finito per favorire in maniera significativa i fondi comuni di investimento rispetto a tutte le altre forme di impiego del risparmio.

In tale contesto ricorda, inoltre, come l'articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede, per le società estere che decidano di trasferirsi in Italia di continuare a fruire del regime tributario previsto dallo Stato di provenienza, avesse già consentito, tra le altre, alle società di gestione del risparmio residenti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia – ad esempio, in Irlanda, dove il reddito d'impresa prodotto nell'esercizio di attività finanziarie è tassato con l'aliquota del 12,5 per cento – di trasferire nel nostro Paese le proprie attività economi-

che, mantenendo, per tre anni, il regime di tassazione più favorevole già goduto negli altri Paesi.

In considerazione di ciò, ritiene che il combinato-disposto delle due normative renda i fondi comuni di investimento un veicolo privilegiato di raccolta del risparmio.

Dichiara, quindi, di non condividere le considerazioni del Sottosegretario volte a enfatizzare la specificità dei fondi pensione, in quanto la rilevata specificità, lungi dal giustificare l'accentuata sperequazione causata dai predetti interventi legislativi, rende i fondi pensione meritevoli di una particolare attenzione da parte del legislatore, visto il basso tasso di adesione dei lavoratori a tale forma previdenziale complementare.

Ritiene pertanto superficiale l'affermazione secondo la quale non sarebbero stati realizzati, in questi ultimi anni, importanti interventi legislativi in ambito tributario, osservando come un'analisi più attenta delle misure adottate nel corso della legislatura in tale settore evidenzi invece la precisa scelta politica dell'Esecutivo di favorire non soltanto determinate tipologie di risparmio, ma anche un preciso ceto sociale. Infatti, solo l'11 per cento delle famiglie italiane, vale a dire quelle più agiate, detiene fondi comuni di investimento, mentre l'11 per cento non possiede alcuna attività finanziaria e il 61 per cento è titolare solo di depositi bancari o postali.

Esprime, infine, forti perplessità in merito all'intenzione, dichiarata recentemente dal Ministro dell'economia e delle finanze, di trasformare la piazza finanziaria di Milano in una sorta di paradiso fiscale.

**5-04590 Barbato e Di Pietro: Tempistica della riforma dell'ordinamento tributario.**

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*),

aggiungendo che l'esame dei documenti e delle proposte che saranno predisposte dai tavoli tecnici istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una volta terminato il vasto lavoro ricognitivo in atto, sarà certamente effettuato nella corrente legislatura.

Francesco BARBATO (IdV), pur ritenendo necessario rivolgersi al Governo con il rispetto imposto dal galateo istituzionale, considera gravissimo il tenore della risposta del Sottosegretario, laddove essa afferma che la materia oggetto dell'interrogazione non si presta ad annunci e ad anticipazioni. Ricorda infatti come proprio il Presidente del Consiglio abbia in molteplici occasioni annunciato, fin dall'ultima campagna elettorale, che il Governo di centrodestra avrebbe realizzato, nel corso della XVI legislatura, la riforma del fisco e quella della giustizia.

Sottolinea pertanto come, anche in questo caso, il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'economia si siano presi gioco dei contribuenti, ai quali non sono stati in grado, finora, di offrire certezze in merito alla più volte promessa riforma fiscale.

Rileva, quindi, come il comportamento tenuto dall'Esecutivo denoti la scarsa correttezza e serietà del Ministro dell'economia e delle finanze e del Governo nel suo complesso, i quali, a distanza di tre anni dalla presentazione del programma elettorale, all'interno del quale campeggiava la riforma del sistema fiscale, ancora non sono in grado di dire come e quando si porrà finalmente mano alla predetta riforma tributaria, che le imprese chiedono a gran voce, denunciando peraltro, per bocca del Presidente di Confindustria, di essere state abbandonate dal Governo.

Si dichiara, pertanto, insoddisfatto della risposta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

**C. 2364 e abb.-A.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con condizione ed osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 5 aprile scorso, il relatore, Comaroli, aveva formulato una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione.

Alberto FLUVI (PD), pur essendo consapevole che la Commissione di merito si accinge a chiedere il trasferimento dell'esame della proposta di legge alla sede legislativa, tiene ad evidenziare, con riferimento all'impianto complessivo del provvedimento, alcune criticità che indurranno il proprio gruppo ad esprimere un voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, il cui contenuto, giuridico, peraltro, condivisibile.

In particolare, suscitano perplessità, dal punto di vista tecnico, alcune disposizioni contenute nel Capo II del provvedimento, il quale introduce nel nostro ordinamento una nuova modalità di composizione delle cosiddette crisi da sovraindebitamento, consistenti nelle crisi di liquidità del sin-

golo debitore, ovvero di famiglie o imprese non assoggettabili a procedure concorsuali.

Più specificamente, ritiene che si determini una sovrapposizione tra l'articolo 6 e il successivo articolo 7, entrambi volti a delimitare il perimetro del nuovo procedimento di composizione.

Per quanto riguarda, inoltre, l'articolo 9, comma 3, ritiene incongruo disporre che il debitore che svolge attività di impresa debba depositare, unitamente alle scritture contabili degli ultimi tre esercizi, anche una dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, salvo che non si intenda precisare che tale attestazione di conformità è richiesta nel caso di deposito di copie delle scritture contabili e non degli originali, ipotesi che l'attuale formulazione del testo sembra, invece, presupporre.

Peraltro, al di là delle numerose incongruenze di carattere tecnico che il testo del provvedimento presenta, giudica positivo l'intento dell'intervento legislativo di affrontare il tema dell'esdebitazione con specifico riferimento ai soggetti che non rientrano nel campo di applicazione delle procedure concorsuali, sottolineando, tuttavia, la necessità di non creare, tra gli organi giurisdizionali fallimentari e gli organismi stragiudiziali di composizione delle crisi da sovraindebitamento, sovrapposizioni o interferenze che rischierebbero di rallentare ulteriormente le procedure fallimentari o di impedire al nuovo procedimento di funzionare in maniera corretta ed efficace.

Proprio sotto il profilo dell'efficacia del nuovo strumento, rileva, altresì, come appaia poco comprensibile il dettato dell'articolo 15, comma 5, del provvedimento, il quale dispone che dalla costituzione degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, i quali saranno composti da professionisti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che ai componenti dei medesimi organismi non spetti alcun compenso, rimborso spese o indennità.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), condividendo le argomentazioni già sviluppate dal deputato Fluvi, e ribadendo l'orientamento di voto da questi già espresso, ritiene anch'egli che la proposta di legge in esame presenti numerose lacune sotto il profilo tecnico.

In particolare, ritiene meritevole di una più attenta considerazione, da parte della Commissione di merito, la previsione già recata dall'articolo 11 della proposta di legge C. 2364, soppressa nel corso dell'esame in sede referente, il quale modificava l'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di prevenzione del riciclaggio, che imponeva agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria l'obbligo di segnalazione all'UIF, presso la Banca d'Italia, delle operazioni finanziarie anche nel caso di sospetto di attività usuarie in corso, compiute o tentate.

A tale proposito, osserva come la Commissione Giustizia, anziché limitarsi a sopprimere *tout court* la disposizione, avrebbe potuto individuare una diversa soluzione, atta a contemperare le diverse esigenze rappresentate in materia di obblighi di segnalazione per finalità antiriciclaggio.

Con riferimento, invece, al testo all'esame della Commissione, reputa non del tutto chiara la *ratio* del comma 5 dell'articolo 11 – ai sensi del quale l'accordo raggiunto con i creditori per la ristrutturazione dei debiti è revocato se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie –, laddove si consideri che i debitori in situazione di sovraindebitamento si trovano, molto spesso, in una situazione di difficoltà tanto grave da impedire, di fatto, il soddisfacimento di una condizione così rigorosa come quella prevista dalla norma.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce delle considerazioni espresse nel corso del dibattito, suggerisce al relatore di integrare la proposta di parere, evidenziando, in un'ulteriore premessa, che il

provvedimento, le cui finalità appaiono pienamente condivisibili, potrebbe tuttavia determinare sovrapposizioni tra l'azione dei giudici fallimentari e l'azione degli organismi di composizione stragiudiziale delle crisi da sovraindebitamento previsti dal Capo II della proposta di legge, con conseguenze potenzialmente negative sotto il profilo della durata dei procedimenti.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, condividendo il suggerimento del Presidente, riformula conseguentemente la propria proposta di parere (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-00544 Comaroli: Regime tributario delle cessioni di impianti, di rami d'azienda e di emittenti nel settore radiotelevisivo.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione della corretta qualificazione, ai fini tributari, delle operazioni concernenti i trasferimenti di impianti radiofonici, consentiti, come le cessioni di rami di azienda e di intere emittenti televisive e radiofoniche, dall'articolo 27, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

In particolare, a seguito delle verifiche tributarie svolte negli ultimi anni dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate, sono emerse alcune problematiche in relazione alle cessioni di impianti radiofonici, in quanto le stesse possono essere qualificate come « cessioni di impianti » soggette ad IVA, oppure come « cessioni di ramo d'azienda » soggette ad imposta di registro. Ciò ha dato luogo a comportamenti discordanti degli uffici finanziari, i quali, sia pure in momenti diversi, per quanto riguarda gli atti assoggettati ad imposta di registro, hanno, in alcuni casi, accertato un maggior valore della cessione e, in altri casi, hanno contestato la mancata applicazione dell'IVA, mentre, per gli atti assoggettati ad IVA, hanno richiesto l'applicazione dell'imposta di registro.

In proposito, ricorda che, secondo quanto comunicato con circolare n. 20 del 1998 dall'associazione delle imprese radiofoniche e televisive locali (AERANTI), le operazioni di compravendita di impianti e/o di rami di azienda radiofonici e televisivi sono possibili ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 545 del 1996 e dall'articolo 3, comma 19, della legge n. 249 del 1997, tra imprese radiofoniche locali, tra imprese radiofoniche locali e nazionali e tra imprese radiofoniche nazionali.

Tuttavia, la predetta circolare non individua le caratteristiche delle due diverse fattispecie, limitandosi a precisare che, mentre le acquisizioni di ramo d'azienda, soggette ad imposta di registro del 3 per cento, devono essere stipulate con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata da notaio, le acquisizioni di impianti, soggette all'IVA e, quindi, all'obbligo di fatturazione, possono essere stipulate con scrittura privata registrata, anche senza autentica delle sottoscrizioni.

Osserva quindi come, al fine di considerare un impianto radiofonico quale bene giuridicamente tutelabile, sia necessario innanzitutto identificarlo, individuandone i componenti, che sono costituiti dalla frequenza radiotelevisiva, dalla possibilità di utilizzo della frequenza, in

quanto pervia e libera, nonché dalle apparecchiature ricetrasmittenti installate nel loro complesso.

Ritiene, pertanto, che occorra fare chiarezza nel complesso quadro normativo appena esposto, fornendo agli operatori del settore un'indicazione univoca circa il regime fiscale da applicare. Naturalmente, ciò presuppone che siano definite con maggiore precisione le due fattispecie della cessione di impianti e della cessione di rami d'azienda o di intere emittenti, poiché soltanto una chiara delimitazione delle stesse può consentire la corretta applicazione del corrispondente regime tributario.

A tal fine, la risoluzione impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie per chiarire quale sia il regime tributario applicabile nelle distinte fattispecie della cessione di impianti e della cessione di ramo d'azienda o di cessioni di emittenti.

In particolare, per quanto riguarda le cessioni di impianti radiofonici, l'atto di indirizzo afferma che devono essere qualificate come cessione di beni – e quindi soggette ad IVA – se l'atto di compravendita ha per oggetto un mero impianto radiofonico, scevro da contenuti o riferimenti a beni immateriali, considerando l'impianto nel suo insieme, ovvero l'impianto costituito dalle apparecchiature elettroniche, con i relativi diritti d'uso connessi all'autorizzazione amministrativa relativa alla frequenza, ovvero se l'atto di compravendita riguarda la cessione di impianti di collegamento.

Devono, invece, essere considerati come cessioni di rami d'azienda, o come cessioni di intere emittenti televisive o radiofoniche – e quindi soggetti ad imposta di registro – gli atti di compravendita aventi ad oggetto, oltre agli impianti, anche uno dei seguenti beni immateriali: 1) l'avviamento commerciale, connesso ad una parte del pacchetto pubblicitario; 2) i marchi; 3) le testate radiofoniche; 4) i brevetti; 5) rapporti di collaborazione autonoma e subordinata; 6) altri rapporti giuridici in essere.

Inoltre, la risoluzione impegna il Governo a considerare in ogni caso validi e non rettificabili, ai fini tributari, gli atti di

cessione, sopra richiamati, precedentemente posti in essere dagli operatori del settore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.**

**Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che tutte le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso il parere di competenza sul testo unificato.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, avverte di aver formulato alcuni emendamenti (*vedi allegato 7*) volti a recepire le osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia, nonché le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.17, 1.18, 2.18, 2.19, 3.4, 4.5 e 6.3 del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, essendo stati acquisiti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede con-

sultiva, è possibile avviare il procedimento per chiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa. A tal fine si riserva di chiedere l'assenso del Governo al trasferimento di sede, invitando altresì i gruppi ad esprimere la loro posizione in merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.**

**C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che si è ancora in attesa della posizione del Governo circa il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Segnala a tale proposito che tutti i gruppi hanno espresso il proprio assenso al trasferimento di sede.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 13 aprile 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**5-04586 Proietti Cosimi e Di Biagio: Applicazione del regime tributario agevolato per le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario o di premio di produttività.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in discussione gli Onorevoli interroganti ripercorrono il quadro normativo relativo al regime di tassazione agevolata – introdotto dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126) e consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento per le somme erogate a titolo di lavoro straordinario, supplementare e premi di produttività – alla luce dei chiarimenti forniti in proposito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010.

In particolare, la risoluzione ha chiarito che possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 10 per cento non soltanto le indennità e le maggiorazioni erogate per prestazione di lavoro notturno, ma anche l'intera retribuzione oraria corrisposta per la prestazione lavorativa notturna nonché le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario.

Inoltre, con il predetto documento di prassi è stato altresì precisato che tale agevolazione si applica, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla relativa normativa, ai compensi percepiti per gli anni 2008 e 2009.

Gli Onorevoli interroganti, pertanto, chiedono all'Agenzia delle entrate di informare la Direzione Centrale di Poste S.p.A. su come rendere esecutiva e pratica l'applicazione della risoluzione per i dipendenti di Poste Italiane in relazione agli emolumenti erogati negli anni 2008 e 2009.

Al riguardo, si fa presente che sulla questione evidenziata con l'interrogazione in esame l'Agenzia delle entrate ha fornito i dovuti chiarimenti con le circolari del 27 settembre 2010, n. 47/E e n. 48/E.

Con la circolare n. 47/E è stato precisato che risultano agevolabili le prestazioni di lavoro straordinario a condizione che il datore di lavoro certifichi che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Con la circolare n. 48/E, invece, l'Agenzia, tenuto conto della difficoltà rappresentata da associazioni dei datori di lavoro, sindacati e Consulta dei CAF di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti per permettere ai dipendenti la concreta fruizione della tassazione agevolata, ha chiarito che i lavoratori potranno richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate, unitariamente per entrambi i periodi d'imposta interessati, mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione, opportunamente integrati, da utilizzare nel 2011.

A tal fine, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili ad imposta sostitutiva in tali anni.

Il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.

## ALLEGATO 2

**5-04587 Lo Monte e Zeller: Modalità di ripartizione della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime agevolativo, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, commi da 344 a 347), consistente nella detrazione del 55 per cento della spesa sostenuta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici esistenti.

In particolare, gli Onorevoli interroganti ricordano che la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011, articolo 1, comma 48), nel prorogare l'agevolazione in esame a tutto il 2011, ha previsto, altresì, che le spese sostenute nel 2011 devono essere ripartite in dieci rate, anziché in cinque come previsto dalla precedente normativa

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 2010 ha precisato che, in caso di lavori che proseguono per più periodi di imposta, l'omesso o irregolare invio della comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle entrate entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, rendendosi applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Inoltre, l'articolo 4, comma 1-*quater*, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, stabilisce che, se i lavori sono ancora in corso di realizzazione, è possibile usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo di imposta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ultimati.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se possa ritenersi corretta l'interpretazione in base alla quale se i lavori sono iniziati nel 2010 e proseguono per più periodi di imposta, le persone fisiche (non imprenditori) e i professionisti che abbiano attestato che i lavori sono ancora in corso di realizzazione, potranno ripartire la detrazione in cinque anni, a partire dall'anno di imposta 2010; mentre, qualora l'attestazione sia stata omessa, tali soggetti non potranno beneficiare della « anticipazione » della detrazione e usufruiranno della detrazione solo al momento in cui tutti gli adempimenti richiesti risulteranno rispettati.

Pertanto, se i lavori sono ultimati, ad esempio, il 31 dicembre 2011 (con invio all'Enea della comunicazione di fine lavori nei 90 giorni successivi), la ripartizione delle spese sostenute nel 2010 dovrà essere effettuata in 10 anni (come previsto dalla legge di stabilità 2011), a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2011.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria precisano che – fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa di settore per beneficiare della agevolazione in esame – il diritto di portare in detrazione, nella misura consentita, le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici è condizionato dalle regole di imputazione degli oneri e delle spese stabilite dal Testo unico delle imposte sui redditi (principio di cassa, in linea generale, e di competenza per chi esercita attività d'impresa).

In particolare, se una persona fisica non imprenditore sostiene spese per in-

terventi finalizzati al risparmio energetico, porterà in detrazione, in ossequio al principio di cassa, le spese sostenute e rimaste a carico, ad esempio nel 2010, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011).

Se, invece, i suddetti interventi sono realizzati da un imprenditore, le relative spese saranno portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse devono intendersi sostenute in base al principio di competenza (le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate).

Poiché l'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, ha prorogato l'agevolazione in esame a tutto il 2011 e ha previsto, altresì, che le spese sostenute nel 2011 devono essere ripartite in dieci rate (e non in cinque come previsto dalla precedente normativa), le stesse, anche se riferite al medesimo intervento, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell'anno di sostenimento dell'onere.

Pertanto, se, ad esempio, una persona fisica non imprenditore ha iniziato gli interventi agevolati nel 2010 e li ha ultimati nel 2011, le spese sostenute nel 2010 devono essere rateizzate in cinque anni (secondo la normativa in vigore nel 2010), mentre le spese sostenute nel 2011 devono essere rateizzate in dieci anni (in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 48, della legge di stabilità 2011).

## ALLEGATO 3

**5-04588 Fugatti: Regime tributario delle attività di panificazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante rileva come, con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 5 agosto 2010 concernente l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse (articolo 32, comma 2, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), nell'elenco delle attività agricole produttive di reddito agrario (assoggettato a tassazione forfetaria) sia stata inserita anche l'attività di produzione di prodotti di panetteria freschi (codice Ateco 10.71.1).

In particolare l'interrogante rileva che la suddetta attività sarebbe un'attività di trasformazione secondaria che si esercita a partire non dal grano ma dalla farina, motivo per cui solo quest'ultima potrebbe essere considerata prodotto di trasformazione e, come tale, rientrante nell'attività primaria di trasformazione dei prodotti agricoli.

Ad avviso dell'interrogante l'inclusione dell'attività di panificazione tra quelle produttive di reddito agrario implicherebbe una disparità di trattamento fiscale tra gli operatori del settore a seconda che l'attività sia esercitata da un imprenditore artigiano (reddito d'impresa soggetto ad IRES) oppure da un imprenditore agricolo (reddito agrario).

Ciò stante, chiede quali iniziative si intendano assumere per eliminare detta disparità di trattamento nel settore della panificazione.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria ritengono che una soluzione possibile potrebbe essere quella di limitare l'applicazione del decreto 5 agosto 2010 alla sola « produzione di pane » in quanto, sebbene lo stesso non rappresenti un prodotto derivante da una prima trasformazione delle materie prime, tale produzione costituisce, comunque, un'attività tipicamente agricola legata alla tradizione contadina. Con tale modifica resterebbero esclusi dalla tassazione catastale i prodotti più sofisticati rientranti nel codice Ateco 10.71.1. (« cialde, rustici, pizzette ed altre specialità salate da forno ») che potrebbero non essere direttamente riconducibili alle attività usualmente esercitate in agricoltura in quanto frutto di lavorazioni complesse.

In proposito, come già evidenziato in occasione dell'esame di precedenti, analoghi, documenti di sindacato ispettivo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno avviato dei tavoli di confronto con i competenti Uffici tecnici del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al fine di pervenire ad una soluzione condivisa della problematica segnalata.

## ALLEGATO 4

**5-04589 Fluvi: Riequilibrio del trattamento fiscale della previdenza integrativa rispetto ad altre forme di investimento del risparmio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame viene evidenziato che l'articolo 2, commi da 62 a 84, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha riformato il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2011, il passaggio da un sistema di tassazione basato sul risultato « maturato » di gestione in capo al fondo, ad uno basato sul « realizzato » in capo ai partecipanti.

In proposito, l'onorevole interrogante rileva che detta riforma realizza un vantaggio fiscale per la categoria dei fondi di investimento, penalizzando i fondi pensione.

Questi ultimi, infatti, rimangono assoggettati al regime fiscale stabilito dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che prevede la tassazione del risultato della gestione maturato nel periodo di imposta.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rilevano che i fondi pensione rappresentano una specifica tipologia di risparmio, in quanto si tratta di organismi che non sono stati istituiti per la gestione collettiva del risparmio ma per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Pertanto, una modifica del trattamento fiscale dei fondi pensione va valutata nel contesto del sistema di tassazione del risparmio previdenziale, tenendo congiuntamente presente il regime riservato alle tre fasi di cui esso si compone: la fase della contribuzione, quella dell'accumulazione e quella della prestazione.

Conseguentemente, secondo gli Uffici qualora si intendesse modificare il regime tributario previsto per i fondi pensione sarebbe necessario intervenire con un apposito provvedimento trattandosi di peculiari organismi istituiti al fine, come sopra evidenziato, di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

In proposito, gli Uffici evidenziano che il regime attualmente in vigore prevede un vantaggio fiscale nei confronti dei fondi pensione, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento rispetto a quella pari al 12,50 per cento riservata ai fondi comuni di investimento in valori mobiliari.

In relazione a quanto sopra, si fa presente che, in ogni caso, una valutazione di un'eventuale modifica del regime fiscale dei fondi pensione, analoga a quella adottata per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, richiede una concertazione con il Ministero del Lavoro che la ristrettezza dei tempi non ha consentito.

## ALLEGATO 5

**5-04590 Barbato e Di Pietro: Tempistica della riforma dell'ordinamento tributario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante, prendendo spunto da un articolo del *Il Sole 24 Ore* del 12 aprile 2011, relativo alle dichiarazioni del Presidente della Confindustria sull'urgenza di una riforma fiscale, chiede se il Governo intenda portare una « proposta di riforma del sistema tributario nazionale » all'esame del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2011 (giorno in cui dovrebbe anche svolgersi a Bergamo l'Assise di Confindustria) o, se non fosse ancora possibile, in quale altra data precisa, ovvero dichiarare se in questa legislatura non s'intenda procedere alla riforma.

Al riguardo, come già rappresentato in sede di risposta al *question time* n. 5-04392 del 16 marzo scorso, il Dipartimento delle finanze ha fatto presente che sono stati istituiti alcuni tavoli tecnici, le cui riunioni hanno avuto inizio nel mese

di dicembre dello scorso anno, con il compito – fra l'altro – di effettuare, da un lato, una ricognizione delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti (compresi i regimi sostitutivi e le riduzioni della base imponibile) e, dall'altro, di valutare le possibili sovrapposizioni fra incentivi fiscali e trasferimenti erogati con strumenti di spesa. Tali lavori potrebbero costituire un'utile base di partenza nel processo di riforma dell'ordinamento tributario.

È evidente che trattasi di un vasto e delicato lavoro ricognitivo e, nello stesso tempo, propositivo, che deve tener conto anche dell'impatto della riforma sul gettito erariale.

È ugualmente evidente che la materia non si presta ad annunci ed anticipazioni da parte del Governo, anche per le conseguenze che un effetto annuncio potrebbe determinare.

ALLEGATO 6

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (C. 2364 e abb.-A).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 2364 ed abbinate-A, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

evidenziato come il provvedimento, le cui finalità appaiono pienamente condivisibili, potrebbe tuttavia determinare sovrapposizioni tra l'azione dei giudici fallimentari e l'azione degli organismi di composizione stragiudiziale delle crisi da sovraindebitamento previsti dal Capo II della proposta di legge, con conseguenze potenzialmente negative sotto il profilo della durata dei procedimenti;

rilevato come la Commissione Finanze abbia già esaminato in due precedenti occasioni il provvedimento, formulando in tali occasioni alcune osservazioni che sono state recepite solo in parte dalla Commissione di merito,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

con riferimento all'articolo 18, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di

informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, sia pure nel rispetto del codice della *privacy* e delle previsioni del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, provveda la Commissione di merito a circoscrivere maggiormente l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché a prevedere che le modalità di accesso alla medesima anagrafe siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto anche delle previsioni di cui alle « Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela » stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle « centrali rischi » ed alle « altre banche dati pubbliche »,

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il disposto degli articoli 6 e 7, i quali prevedono che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinata dal Capo II del provvedimento si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge, con il dettato del comma 5 dell'articolo 12, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

## ALLEGATO 7

**Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. (Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE DI RECEPIMENTO DEI PARERI  
ESPRESSI DALLE COMMISSIONI COMPETENTI IN SEDE CON-  
SULTIVA**

## ART. 1.

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* La gestione dell'archivio informatico di cui al presente comma è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra l'ISVAP e la CONSAP SpA, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1.

1. 17. Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 11, dopo la parola: riferimenti aggiungere le seguenti:* a pubblici ufficiali, ovvero e dopo le parole: anche aggiungere le seguenti: agli organismi disciplinari o.

1. 18. Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 2.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia

secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere poste a disposizione per l'accertamento per 5 giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state poste a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai

fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. ».

*Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la parola: 1-bis.*

**2. 18.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis), primo periodo, dopo le parole: l'impresa può decidere aggiungere le seguenti: , entro i termini di cui ai commi 1 e 2, al quarto periodo, sostituire la parola: avviati con la seguente: condotti e dopo le parole: di cui all'articolo 642 del codice penale aggiungere le seguenti: , informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al periodo precedente.*

**2. 19.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: la sanzione prevista dall'articolo 2638, primo comma, del codice civile con le seguenti: la reclusione da uno a quattro anni.*

**3. 4.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 4.

*Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: rilevamento a distanza, aggiungere le seguenti: , nell'ambito di quelli di cui al primo periodo,*

**4. 5.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 6.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 4, comma 2, pari a 2.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.

**6. 3.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	95
Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza. Atto n. 355 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere presentata dal relatore</i> ) .....	100
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	102

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. Nuovo testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	96
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 Barbieri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	98
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento e articolo aggiuntivo</i> ) .....	104
Sui lavori della Commissione .....	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	99

##### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

**La seduta comincia alle 14.40.**

##### Sui lavori della Commissione.

Fabio GARAGNANI (PdL) chiede di poter intervenire sui lavori della Commissione, ai sensi del Regolamento.

Valentina APREA, *presidente*, invita il collega Garagnani a svolgere il suo intervento al termine della seduta.

**Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza. Atto n. 355.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 aprile 2011.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, di cui raccomanda l'approvazione *(vedi allegato 1)*.

Manuela GHIZZONI (PD) propone di integrare la proposta di parere del relatore, nel senso di inserire la seguente osservazione: « si valuti l'esclusione dei corsi di studio in questione dal conteggio dei requisiti previsti nell'articolo 5 e nell'allegato B del decreto ministeriale n. 17 del 2010 ».

Pierfelice ZAZZERA (IdV) propone di integrare la proposta di parere recependo l'osservazione formulata dalla CRUI nel riscontro dato il 23 novembre 2005 alla richiesta di parere del 19 ottobre 2005 sulle classi delle lauree e lauree magistrali inerenti a Scienze della difesa e della sicurezza, Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza e Scienze criminologiche e della sicurezza, sulla necessità della considerazione della tutela dei diritti umani. Di conseguenza, propone di integrare la proposta di parere con la seguente osservazione: « considerata, infine, la necessità che la sicurezza sia reputata materia di attenzione ed interesse per l'intera collettività, si valuti l'opportunità di fare sempre costante riferimento, tra gli obiettivi qualificanti, ai diritti umani. ».

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, accoglie le proposte di integrazione della proposta di parere da lei presentata avan-

zate dai colleghi Ghizzoni e Zazzera, riformulando la medesima proposta di parere con la trasformazione in condizioni delle osservazioni di cui alle lettere c) e d) *(vedi allegato 2)*.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono stati testè trasmessi i rilievi allo schema di decreto in esame espressi dalla Commissione IV (Difesa) della Camera, che sono a disposizione dei colleghi.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore *(vedi allegato 2)*.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.**

**Nuovo testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Raineri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso i seguenti pareri: la Commissione VIII (Ambiente) ha espresso parere favo-

revoles; la Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali ha espresso parere favorevole con osservazione; la Commissione I (Affari Costituzionali) ha espresso parere favorevole con osservazioni. Si resta in attesa dell'espressione del parere di competenza delle Commissioni V (Bilancio) e X (Attività produttive).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Nuova disciplina del prezzo dei libri.**

**C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, sulla proposta di legge in esame: le Commissioni I (Affari Costituzionali) e X (Attività produttive) hanno espresso parere favorevole e la Commissione V (Bilancio) ha espresso nulla osta.

Si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Ricardo Franco LEVI, *relatore*, cogliendo l'occasione della presenza del rappresentante del Governo, ricorda che dal 12 al 16 maggio si svolgerà il XXIV Salone internazionale del Libro di Torino e che per quella data sarebbe importante presentare la legge come definitivamente approvata, in quanto all'evento di Torino, una vetrina prestigiosa, sono tradizionalmente presenti varie figure professionali e imprenditoriali del settore.

Antonio PALMIERI (PdL), riallacciandosi al tema del provvedimento in esame,

ritiene opportuno rinnovare la richiesta di audire il professor Gian Arturo Ferrari, presidente del Centro per il libro e la lettura, avente il compito precipuo di svolgere attività di sostegno, promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la cultura della lettura e la produzione editoriale italiana

Valentina APREA, *presidente*, concorda con l'auspicio espresso dal collega Levi e assicura il pieno impegno della Commissione al fine di approvare nei tempi più rapidi il provvedimento, una volta acquisito l'assenso del Governo. Concorda inoltre con quanto proposto dall'onorevole Palmieri, ritenendo possibile procedere all'audizione del professor Ferrari, subito dopo l'approvazione della legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.**

**C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è pervenuto l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame. Ricorda quindi che è stato richiesto alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa, essendosi perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 Barbieri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono stati presentati al testo del provvedimento in esame un emendamento e un articolo aggiuntivo (*vedi allegato 3*).

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra il suo emendamento 11.1, raccomandandone l'approvazione. Ricorda che si tratta di un emendamento volto ad una allocazione delle spese necessarie al finanziamento del provvedimento nei corretti settori di competenza. In merito all'articolo aggiuntivo 11.01 Garagnani, ricorda che si tratta di una modifica di merito al provvedimento in esame, senz'altro condivisibile e apprezzabile – trattandosi della Basilica di San Petronio di Bologna – ma assolutamente priva di copertura finanziaria. Rileva infatti che all'interno del provvedimento in esame è previsto un intervento necessario, richiesto anche in sede europea, relativo al finanziamento di quattro milioni e mezzo circa di euro per il Duomo di Milano, per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Invita, quindi, al ritiro dell'articolo aggiuntivo 11.01 Garagnani, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Guido VICECONTE esprime parere conforme al relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 11 e dell'emendamento e dell'articolo aggiuntivo ad esso riferiti.

Fabio GARAGNANI (PdL) respinge l'invito al ritiro del relatore, insistendo per la votazione del suo articolo aggiuntivo di cui raccomanda l'approvazione. Sottolinea che il provvedimento in esame presenta interventi diversi volti a valorizzare siti monu-

mentali non comparabili tra loro e non dello stesso rilievo storico-artistico. Ritiene che proprio in un momento di ristrettezze economiche gli interventi onerosi andrebbero ben vagliati e calibrati, per non far assumere al provvedimento le sembianze di una piccola « legge-mancia », necessaria per motivi di promozione elettorale, a cui il testo in oggetto purtroppo somiglia. Ricorda che sulla Basilica di San Petronio aveva a suo tempo presentato la proposta di legge n. 2955, recante « Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna », la quale, per varie ragioni, non è ancora stata approvata definitivamente dalla Commissione, malgrado i suoi perpetrati solleciti in tal senso. Ritiene che le risorse necessarie per la copertura della sua proposta emendativa possano essere trovate con una migliore redistribuzione delle risorse a disposizione per gli altri interventi, da ridurre in via proporzionale. Ribadisce quindi di non ritirare il suo articolo aggiuntivo e preannuncia che interverrà in Assemblea per spiegare come si sia giunti al varo di una tale « leggina », che non tiene conto della basilica di San Petronio di Bologna.

La Commissione approva quindi l'emendamento 11.1 del relatore.

Respinge l'articolo aggiuntivo Garagnani e altri 11.01.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il nuovo testo della proposta di legge in esame, come modificato dall'emendamento approvato, sarà trasmesso alle Commissioni di merito per l'espressione dei pareri di competenza, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Fabio GARAGNANI (PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, a

norma del regolamento della Camera, lamenta il fatto che la sua proposta di legge n. 1730 recante « principi fondamentali in materia di diritto allo studio e di libertà di scelta del processo educativo, già presentata a partire dalla XIV legislatura e in quelle successive, non è ancora stata esaminata dalla Commissione nonostante i suoi ripetuti solleciti. Ricorda che la proposta di legge — che aveva avuto nelle passate legislature il parere favorevole dei ministri degli affari regionali —, è volta ad assicurare livelli essenziali per la garanzia del diritto allo studio ai quali tutte le regioni avrebbero dovuto attenersi. Al riguardo, ricorda che l'attuale Ministro per gli affari regionali, on. Fitto, gli ha espresso a suo tempo, per le vie brevi, un giudizio favorevole sul progetto di legge in questione. Il medesimo progetto di legge, nella legislatura corrente, ha avuto anche l'adesione di ben ottocentocinquanta con-

siglieri comunali di vari comuni dell'Emilia Romagna. Sottolinea quindi che, per sollecitare l'avvio dell'esame del provvedimento in questione, ha scritto numerose lettere al presidente della Commissione e al Ministro competente, senza mai ricevere risposta. Ritiene tale fatto lesivo delle sue prerogative di parlamentare. Chiede quindi che il Governo si esprima al riguardo, preannunciando altrimenti l'intendimento di rappresentare tali comportamenti anche in Assemblea.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza (atto n. 355).****PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza,

considerato che lo schema di decreto ministeriale in esame deriva dalla necessità di disciplinare alcuni aspetti che, in aderenza al decreto ministeriale n. 270 del 2004, per le altre classi di laurea e laurea magistrale sono già stati previsti dai decreti ministeriali del 16 marzo 2007. Pertanto, molte delle sue novità rispetto al decreto ministeriale 12 aprile 2001 ripropongono disposizioni del decreto ministeriale n. 270 del 2004 e dei due decreti ministeriali del 16 marzo 2007;

atteso che lo schema è corredato dei previsti pareri del CUN (10 settembre 2008, favorevole) e del CNSU (4 luglio 2008 e 3 novembre 2008: osservazioni nel primo, rammarico per la mancata ricezione nel secondo, ma parere favorevole « con riguardo alle modifiche proposte in nota »), nonché di una segnalazione della CRUI;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'opportunità di corredare gli articoli di rubrica;

b) all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si valuti l'opportunità di utilizzare la locuzione « corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea e alla classe di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza », al fine di evitare che la disposizione sia letta nel senso di vincolo nella denominazione dei corsi di studio;

c) all'articolo 1, comma 6, si valuti la sostituzione di « corsi di laurea attivati » con « corsi di studio attivati », poiché il comma è riferito sia alla laurea che alla laurea magistrale;

d) al comma 7 dell'articolo 1, si valuti l'opportunità di inserire – come nel caso del comma 4 – « fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7 »;

e) all'articolo 2, occorre eliminare « altri » prima di « istituti militari di istruzione superiore », poiché le accademie militari e gli istituti sono due realtà distinte;

f) all'articolo 4, comma 1, appare necessario inserire dopo le parole « all'articolo 10 » le parole « comma 1, lett. a) e b) », dal momento che l'allegato allo schema – al quale si rimanda – concerne solo, come previsto dallo stesso articolo 10, comma 2 e 4, le attività formative di base e quelle caratterizzanti;

g) all'articolo 4, comma 2, che ripropone testualmente quanto previsto dai decreti ministeriali del 16 marzo 2007, si valuti l'opportunità di sostituire le parole da « ricompresi » fino alla fine, con le parole « ricompresi negli ambiti discipli-

nari indicati negli allegati»: infatti, mentre le parole utilizzate nel testo sono giustificate nel caso di decreti ministeriali che si riferiscono ad una pluralità di classi di laurea e di classi di laurea magistrale – le cui situazioni sono differenti, essendo in alcuni casi indicati i crediti riferiti ad ogni ambito disciplinare, in altri no – esse non sembrano adeguate nel caso specifico, per il quale per nessun ambito è indicato il numero di crediti. Per la stessa ragione, si valuti al comma 3 del medesimo articolo, la necessità dell'inciso da «qualora» a «relativi crediti»;

*h)* all'articolo 4, comma 7, si valuti l'opportunità di specificare se con l'espressione «sistema di descrittori adottati in sede europea» – ripresa dall'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 16 marzo 2007 – si intende fare riferimento

al sistema dei descrittori di Dublino, oppure al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, cui, ad esempio, fanno riferimento i decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010;

*i)* con riguardo all'articolo 6, comma 3, si ricorda che il decreto ministeriale 28 dicembre 2010 ha disposto che all'articolo 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 509 del 1999, e nei successivi interventi modificativi, il termine «certificato» è sostituito con la locuzione «relazione informativa»;

*j)* all'articolo 7, comma 2, si valuti infine l'opportunità di specificare se si intenda fare riferimento sempre al concerto del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza (atto n. 355).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza,

considerato che lo schema di decreto ministeriale in esame deriva dalla necessità di disciplinare alcuni aspetti che, in aderenza al decreto ministeriale n. 270 del 2004, per le altre classi di laurea e laurea magistrale sono già stati previsti dai decreti ministeriali del 16 marzo 2007. Pertanto, molte delle sue novità rispetto al decreto ministeriale 12 aprile 2001 ripropongono disposizioni del decreto ministeriale n. 270 del 2004 e dei due decreti ministeriali del 16 marzo 2007;

atteso che lo schema è corredato dei previsti pareri del CUN (10 settembre 2008, favorevole) e del CNSU (4 luglio 2008 e 3 novembre 2008: osservazioni nel primo, rammarico per la mancata ricezione nel secondo, ma parere favorevole « con riguardo alle modifiche proposte in nota »), nonché di una segnalazione della CRUI;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1. all'articolo 1, comma 6, si sostituisca « corsi di laurea attivati » con « corsi

di studio attivati », poiché il comma è riferito sia alla laurea che alla laurea magistrale;

2. al comma 7 dell'articolo 1, si inserisca – come nel caso del comma 4 – « fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7 »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'opportunità di corredare gli articoli di rubrica;

b) all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si valuti l'opportunità di utilizzare la locuzione « corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea e alla classe di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza », al fine di evitare che la disposizione sia letta nel senso di vincolo nella denominazione dei corsi di studio;

c) all'articolo 2, occorre eliminare « altri » prima di « istituti militari di istruzione superiore », poiché le accademie militari e gli istituti sono due realtà distinte;

d) all'articolo 4, comma 1, appare necessario inserire dopo le parole « all'articolo 10 » le parole « comma 1, lett. a) e b) », dal momento che l'allegato allo schema – al quale si rimanda – concerne solo, come previsto dallo stesso articolo 10, comma 2 e 4, le attività formative di base e quelle caratterizzanti;

e) all'articolo 4, comma 2, che ripropone testualmente quanto previsto dai decreti ministeriali del 16 marzo 2007, si valuti l'opportunità di sostituire le parole

da «ricompresi» fino alla fine, con le parole «ricompresi negli ambiti disciplinari indicati negli allegati»: infatti, mentre le parole utilizzate nel testo sono giustificate nel caso di decreti ministeriali che si riferiscono ad una pluralità di classi di laurea e di classi di laurea magistrale – le cui situazioni sono differenti, essendo in alcuni casi indicati i crediti riferiti ad ogni ambito disciplinare, in altri no – esse non sembrano adeguate nel caso specifico, per il quale per nessun ambito è indicato il numero di crediti. Per la stessa ragione, si valuti al comma 3 del medesimo articolo, la necessità dell'inciso da «qualora» a «relativi crediti»;

*f)* all'articolo 4, comma 7, si valuti l'opportunità di specificare se con l'espressione «sistema di descrittori adottati in sede europea» – ripresa dall'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 16 marzo 2007 – si intende fare riferimento al sistema dei descrittori di Dublino, oppure al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, cui, ad esempio, fanno riferimento i decreti del

Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010;

*g)* con riguardo all'articolo 6, comma 3, si ricorda che il decreto ministeriale 28 dicembre 2010 ha disposto che all'articolo 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 509 del 1999, e nei successivi interventi modificativi, il termine «certificato» è sostituito con la locuzione «relazione informativa»;

*h)* all'articolo 7, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare se si intenda fare riferimento sempre al concerto del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze;

*i)* si valuti l'esclusione dei corsi di studio in questione dal conteggio dei requisiti previsti nell'articolo 5 e nell'allegato B del decreto ministeriale n. 17 del 2010;

*j)* considerata, infine, la necessità che la sicurezza sia reputata materia di attenzione ed interesse per l'intera collettività, si valuti l'opportunità di fare sempre costante riferimento, tra gli obiettivi qualificanti, ai diritti umani.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 Barbieri.**

**EMENDAMENTO E ARTICOLO AGGIUNTIVO**

ART. 11.

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

ART. 11.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.180.000 annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**11. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Interventi per il restauro della Basilica di San Petronio in Bologna).*

Per la realizzazione di interventi di restauro è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per la Basilica di San Petronio di Bologna, come monumento nazionale, da realizzare negli anni 2011 e 2012.

I restauri sono eseguiti sulla base di un programma di interventi, integrato da uno specifico piano finanziario e dai relativi progetti esecutivi, presentati dal Capitolo della Basilica di San Petronio e approvati dalla competente Soprintendenza.

**11. 01.** Garagnani, Mazzuca.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Audizione informale di rappresentanti della Protezione civile, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli recanti « Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 » .....	105
---	-----

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	106
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di documento come riformulata dal relatore</i> ) .....	113

#### RISOLUZIONI:

7-00526 Iannuzzi e 7-00543 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	108
7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin: Sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione dell'atto n. 7-00465 e ritiro dell'atto 7-00475</i> ) .....	110

#### INTERROGAZIONI:

5-04380 Bocci: Sulle ricostruzioni terminate nella provincia di Campobasso .....	111
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	117
5-04263 Motta: Sull'attribuzione dei punteggi nelle gare d'appalto per i servizi di pulizia .	111
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	112
---	-----

AVVERTENZA .....	112
------------------	-----

ERRATA CORRIGE .....	112
----------------------	-----

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 13 aprile 2011.*

**Audizione informale di rappresentanti della Protezione civile, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli recanti « Disposizioni per la ricostruzione, il**

**recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA,*

indi del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

### La seduta comincia alle 14.50.

**Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2011.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *presidente e relatore*, avverte che è appena pervenuto il parere della XIV Commissione. Presenta, quindi, una nuova formulazione della proposta di documento (*vedi allegato 1*) da trasmettere al Governo sul Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, che reca esclusivamente ulteriori precisazioni su aspetti già trattati nella prima versione depositata nella seduta di ieri.

Tino IANNUZZI (PD) esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dal relatore che ha consentito di porre in evidenza le maggiori criticità della legislazione comunitaria e di quella nazionale, individuando obiettivi e soluzioni concreti per dare risposta a tali criticità. Sotto questo profilo, ritiene particolarmente apprezzabili le misure indicate nella proposta di documento in tema di innalzamento della qualità della progettazione, di possibilità per le stazioni appaltanti di tenere conto dei requisiti reputazionali delle imprese, di limitazione dei casi di obbligatorio ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di rafforzamento della capacità del sistema degli appalti di promuovere il perseguimento degli obiettivi ambientali e sociali che sono alla base della Strategia Europa 2020.

In questo quadro positivo, esprime, tuttavia, contrarietà sulla proposta di innalzare a 1,5 milioni di euro la soglia dell'importo dei lavori che possono essere affidati con ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Mauro PILI (PdL) ritiene che nell'articolata proposta di documento formulata dal relatore vi siano diversi punti che necessiterebbero di essere approfonditi e, in alcuni casi, corretti. In particolare, si dichiara contrario al testo dell'osservazione con cui si propone di innalzare le soglie di rilevanza comunitaria e di prevedere forme di pubblicità semplificate per gli appalti sottosoglia, al fine di favorire l'interesse transfrontaliero delle imprese a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti. Ritiene, altresì, necessario rivedere il testo dell'osservazione con cui si propone di estendere anche ai settori ordinari il ricorso ai sistemi di qualificazione tipici dei settori speciali, giudicando contraddittoria la predisposizione di elenchi di imprese fornitrici con l'obiettivo della tutela della concorrenzialità del mercato. Allo stesso modo, pone in evidenza il rischio che la proposta di estensione dell'utilizzo, come mezzo di pubblicità, dell'avviso periodico indicativo possa tradursi in un aggravio procedurale e in un ulteriore onere amministrativo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici. Rileva, infine, che la proposta di documento non contiene, come a suo avviso sarebbe stato necessario, specifiche proposte dirette a far sì che nel sistema italiano degli appalti siano adeguatamente valorizzati gli strumenti della finanza di progetto. Conclude, quindi, preannunciando l'intenzione di astenersi in sede di votazione, ove non fossero accolti suggerimenti testè avanzati.

Manuela LANZARIN (LNP) ritiene che la proposta di documento formulata dal relatore metta positivamente a frutto il lavoro importante che la Commissione ha condotto anche procedendo all'audizione di molti fra i più qualificati operatori del settore degli appalti. Sotto questo profilo,

giudica in modo particolarmente positivo sia l'osservazione volta a consentire il ricorso alle procedure negoziate per l'appalto di lavori di importo inferiore a 1,5 milioni di euro, sia l'ulteriore osservazione con cui si chiede di limitare il ricorso al criterio del massimo ribasso come criterio di aggiudicazione a tutto vantaggio dell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gianpiero BOCCI (PD) nell'esprimere apprezzamento per l'egregio lavoro svolto dal relatore e per il contenuto complessivo della proposta di documento da lui predisposta, esprime il proprio avviso contrario sull'osservazione con cui si propone di innalzare a 1,5 milioni di euro la soglia di importo dei lavori che possono essere affidati con ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, pur apprezzando la previsione di concreti strumenti posti a garanzia dei principi di non discriminazione e parità di trattamento delle imprese, proporzionalità e trasparenza delle procedure.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in considerazione della limitata disponibilità del rappresentante del Governo ad essere presente ai lavori odierni e dell'iscrizione all'ordine del giorno della seduta della Commissione della discussione di risoluzioni e dello svolgimento di interrogazioni, che richiedono obbligatoriamente la presenza in seduta del rappresentante del Governo, propone di sospendere l'esame del Libro verde per riprenderlo dopo la trattazione dei citati punti. Aggiunge che, in tal modo, il relatore potrà valutare attentamente i rilievi testè avanzati, al fine di recepirli eventualmente nel documento su cui la Commissione dovrà deliberare.

La Commissione concorda.

**La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.30.**

Salvatore MARGIOTTA (PD) riferisce che gli approfondimenti condotti durante la sospensione della seduta hanno consen-

tito di chiarire molte questioni e di raggiungere un'intesa di massima su tutti i punti, ad eccezione di quello relativo alla proposta di innalzamento a 1,5 milioni di euro della soglia al di sotto della quale gli appalti di lavori possono essere affidati con ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Ritiene, quindi, alla luce di quanto detto, che la Commissione possa valutare se differire o meno a domani la votazione della proposta di documento sul provvedimento in esame.

Guido DUSSIN (LNP) esprime, a nome del gruppo della Lega Nord Padania, la netta contrarietà a rivedere il testo dell'osservazione diretta a consentire il ricorso alle procedure negoziate per l'appalto di lavori di importo inferiore a 1,5 milioni di euro con contestuale introduzione di efficaci strumenti a garanzia dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento delle imprese, nonché proporzionalità e di trasparenza delle procedure. Al riguardo, dopo aver ricordato gli effetti positivi e il plauso generale che hanno accompagnato in questa legislatura l'aumento da 250 a 500 mila euro della soglia in questione, illustra le ragioni di fondo che sono alla base della proposta di ulteriore innalzamento di tale soglia. In particolare sottolinea, da un lato, che alcuni fra i più importanti soggetti auditi dalla Commissione hanno già espresso il loro orientamento favorevole su tale proposta, dall'altro, che l'opposizione all'innalzamento della soglia favorisce le grandi imprese e coloro che non vogliono modernizzare, in primo luogo a danno dell'azione degli amministratori locali e di tutti coloro che operano per lo sviluppo e la crescita dei territori, né rendere più efficiente il sistema degli appalti italiano.

Nel manifestare, infine, la piena disponibilità del suo gruppo ad approfondire tutte le questioni connesse con la giusta esigenza di salvaguardare i principi di trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di non discriminazione delle imprese concorrenti (da quelle già previste nella proposta di documento formulata dal relatore, quali l'aumento del

numero delle imprese da invitare, l'adozione del criterio della rotazione di tali imprese, la pubblicazione *ex post* degli atti della procedura, il rafforzamento della qualificazione delle stazioni appaltanti, anche con misure di aggregazione delle stesse), conclude ribadendo la contrarietà del suo gruppo a modificare il testo dell'osservazione in discorso.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nel confermare il giudizio negativo sull'osservazione relativa all'innalzamento della soglia per il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ritiene che sia discutibile affermare – come ha fatto il collega Guido Dussin – che l'unica via per modernizzare il sistema degli appalti e sottrarre gli amministratori locali e le piccole e medie imprese dalla negativa situazione da lui illustrata, consista nel sottrarre a gara gli appalti di lavori.

Franco STRADELLA (PdL), nel riconoscere che sia opportuno procedere nella direzione della modernizzazione del sistema degli appalti, anche dando risposta alle questioni che sono alla base delle considerazioni svolte dal collega Guido Dussin, osserva come sia profondamente sbagliato guardare alle imprese – grandi, medie o piccole che siano – come a soggetti che improntano sistematicamente la propria azione a pratiche anticoncorrenziali, che provocano il malfunzionamento del sistema e che mettono a rischio l'azione degli amministratori locali e la vita delle imprese più piccole.

Raffaella MARIANI (PD) ritiene che nelle osservazioni svolte dal collega Guido Dussin vi siano taluni elementi di verità, che meritano di essere tenuti in attenta considerazione. Rifiuta, tuttavia, il giudizio secondo il quale chi si dichiara contrario all'innalzamento della soglia degli appalti di lavori si oppone alla modernizzazione del sistema e ad un'efficace azione degli amministratori locali, se è vero che un invito ad approfondire tale questione e a ricercare un equilibrio virtuoso fra le diverse esigenze in campo viene da molti

operatori del settore e da fonti autorevoli e non sospette quali, ad esempio, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. Denuncia, quindi, con forza il fatto che, se davvero si vuole indicare chi oggi in Italia, in concreto, danneggia gli enti locali e il mondo delle piccole e medie imprese, allora bisogna guardare al Governo in carica, alle sue scelte economiche sbagliate e alla mancanza di politiche capaci di imprimere una svolta positiva, in direzione della modernizzazione della pubblica amministrazione e della crescita economica e sociale del Paese.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, e secondo quanto proposto del relatore, rinvia la deliberazione sulla proposta di documento da trasmettere al Governo alla seduta di domani, 14 aprile.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**7-00526 Iannuzzi e 7-00543 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 6 aprile 2011.

Tino IANNUZZI (PD) ricorda che nei giorni scorsi è intervenuto il fatto nuovo e particolarmente rilevante, rappresentato dalle dichiarazioni rese pubblicamente dal presidente dell'ANAS circa il differimento del termine per l'emanazione del DPCM di

cui all'articolo 1, comma 1, dell'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010 e, dunque, del rinvio del termine per l'introduzione dei nuovi pedaggi sulle tratte e sui raccordi autostradali a diretta gestione ANAS. Nel sottolineare che tale fatto nuovo sia da riferire alla sfera di azione e di interesse del Governo, ritiene che le forze politiche, pur prendendo atto positivamente delle dichiarazioni rese dal presidente dell'ANAS, debbano incentrare il confronto e il dialogo in Commissione su un tema diverso, vale a dire quello della riaffermazione del ruolo fondamentale della Commissione nella definizione, nell'ambito di un confronto serrato e serio con il Governo, dei criteri generali in base ai quali procedere, da un lato, alla individuazione delle tratte autostradali passibili di nuovi pedaggiamenti, e, dall'altro lato, alla esclusione delle tratte autostradali che non possono essere considerate pedaggiabili, a partire da quelle che risultino prive di una moderna, adeguata e funzionale rete di viabilità ordinaria, sostitutiva ed alternativa, nonché di quelle nelle quali i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza non siano completati o neppure iniziati.

In tal senso, pur ribadendo il giudizio positivo sul contenuto della risoluzione presentata dal collega Gibiino, fa presente che il gruppo del Partito Democratico, prendendo atto del fatto nuovo relativo al differimento del termine per l'introduzione dei nuovi pedaggi, intende riaffermare in primo luogo l'obiettivo di fondo della propria iniziativa, che è quello di muoversi nella direzione dell'abrogazione, non del semplice differimento, delle norme che prevedono i nuovi pedaggi — introdotte per sopperire ai tagli degli stanziamenti statali all'ANAS — e della conseguente restituzione allo Stato della fondamentale responsabilità di reperire in sede di bilancio le risorse necessarie per il corretto ed efficace esercizio da parte dell'ANAS dei propri compiti istituzionali.

Peraltro, tenuto conto del quadro normativo ad oggi ancora vigente, la risoluzione n. 7-00526, di cui è primo firmatario, appare come uno strumento utile per riaffermare, nel dialogo con la maggio-

ranza e tenendo conto del contenuto della risoluzione n. 7-00543 presentata dal collega Gibiino, il ruolo fondamentale della Commissione nella individuazione e nella definizione, in un confronto serio con il Governo, dei criteri relativi alla individuazione delle tratte autostradali pedaggiabili e di quelle da escludere dai nuovi pedaggiamenti.

Vincenzo GIBIINO (Pdl) riconosce che le recenti dichiarazioni del presidente dell'ANAS sul differimento del termine del 30 aprile consentono di poter attentamente ragionare sulla soluzione alle questioni e ai problemi sollevati dall'introduzione delle norme sui pedaggiamenti delle tratte e dei raccordi autostradali a diretta gestione ANAS. Allo stesso modo, esprime apprezzamento per la dimostrata volontà del Governo di aprire una fase di dialogo e di confronto con i rappresentanti dei territori nei quali insistono le tratte in astratto sottoponibili a pedaggio, anzitutto ai fini della verifica del livello di manutenzione e di sicurezza delle stesse.

Al tempo stesso, ritiene essenziale che, in questa fase, la Commissione operi per riaffermare l'importanza del proprio ruolo in ordine alla definizione dei criteri indispensabili per individuare le tratte autostradali che possono essere sottoposte a nuovi pedaggi e quelle che, invece, devono esserne escluse.

Conclude, annunciando che continuerà nei prossimi giorni ad operare, nel dialogo con i deputati di tutti i gruppi parlamentari e con il Governo, per raggiungere l'indicato obiettivo diretto a riaffermare il ruolo e le prerogative della Commissione nella definizione delle politiche infrastrutturali.

Raffaella MARIANI (PD), nel prendere atto delle considerazioni svolte dal collega Gibiino, invita lo stesso a tenere conto della necessità di arrivare in tempi rapidi alla votazione delle risoluzioni in esame, se davvero si vuole porre un punto fermo in termini di chiarezza e di assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche su una questione che incide in

modo diretto sulla vita delle famiglie e delle imprese che vivono e che operano sul territorio.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e prendendo atto della volontà di pervenire alla definizione di una soluzione condivisa da tutti i gruppi parlamentari sul tema in oggetto, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin: Sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione dell'atto n. 7-00465 e ritiro dell'atto 7-00475).*

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 23 marzo 2011.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO precisa che, in relazione alle risoluzioni in titolo, il Ministro Matteoli ha incontrato il presidente della Regione Toscana unitamente ai presidenti delle provincie di Firenze e Siena. Fa presente che da tale incontro è emerso che il pedaggiamento, ineludibile per obbligo di legge, è necessario per fornire ad Anas le indispensabili risorse per migliorare la tratta soggetta a pedaggiamento: tali entrate sono destinate alla riduzione dei trasferimenti statali e quindi non si traducono in alcuna risorsa aggiuntiva per l'Anas. In particolare, sottolinea che le entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 78 saranno destinate per costi di investimenti, per la manutenzione straordinaria e per la gestione delle tratte da pedaggiare.

Aggiunge che saranno previsti criteri per agevolare gli utenti abituali e le imprese che utilizzano più frequentemente le tratte soggette a pedaggio, e che tale criterio sarà preferito rispetto a quello della

residenza proprio per agevolare coloro i quali (privati e imprese) più frequentemente utilizzano la tratta.

Fa quindi notare che è stato concordato di costituire un tavolo tecnico con la Regione e le Province interessate, al fine di individuare le più urgenti misure di adeguamento e ristrutturazione della tratta Firenze-Siena.

Guido DUSSIN (LNP), tenuto conto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che va nella direzione di una rinnovata disponibilità di ascolto nei confronti delle esigenze dei territori interessati, ritiene che in questa fase possa esprimere, a nome del gruppo della Lega Nord Padania, un giudizio di soddisfazione e, pertanto, dichiara di ritirare la risoluzione n. 7-00475 da lui presentata.

Franco CECCUZZI (PD) registra nelle parole pronunciate dal rappresentante del Governo un passo avanti che, a suo avviso, è un primo risultato dell'iniziativa assunta dal Partito Democratico con la presentazione della risoluzione n. 7-00465 della collega Mariani, da lui sottoscritta. Ritiene, infatti, che senza tale risoluzione non ci sarebbe stato nessun incontro del ministro Matteoli con i rappresentanti delle istituzioni locali e non ci sarebbe stato nessun tavolo tecnico per affrontare tutte le problematiche relative, prima che all'ipotesi di pedaggiamento, alla sicurezza e all'ammodernamento del raccordo autostradale Siena-Firenze. Nell'esprimere, inoltre, la convinzione che i lavori del tavolo tecnico annunciato dal rappresentante del Governo non possano che concludersi con il riconoscimento della mancata sussistenza, allo stato attuale, delle condizioni per sottoporre a pedaggio tale infrastruttura, rileva che la soluzione di fondo non può che riconoscersi nella abrogazione delle norme che, a seguito del taglio dei trasferimenti statali all'ANAS, hanno imposto l'introduzione dei nuovi pedaggi.

Raffaella MARIANI (PD), nel condividere quanto appena detto dal collega Ceccuzzi, manifesta la disponibilità a fare

della propria risoluzione – anche procedendo ad una sua votazione per parti separate – uno strumento concreto di aiuto e di rafforzamento dei lavori del tavolo tecnico aperto fra il Ministro delle infrastrutture e i rappresentanti della regione Toscana e gli enti locali coinvolti nella vicenda dell'ipotizzato pedaggiamento del raccordo autostradale Siena-Firenze. Ritiene però che dal Governo debba arrivare un segnale chiaro in ordine ai tempi entro i quali i lavori del tavolo tecnico dovranno concludersi, per evitare che questo si trasformi in un alibi per differire il momento delle scelte e della responsabilità che ogni forza politica ha il dovere di assumere nei confronti dei cittadini.

Alessio BONCIANI (Pdl) ringrazia il rappresentante del Governo per la posizione espressa nella seduta odierna, e in particolare per l'annuncio dell'apertura di un tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti delle istituzioni territoriali, che testimonia la volontà del Governo di giungere alla definizione di soluzioni il più possibile condivise con le comunità e con i territori interessati. Ricorda, peraltro, in primo luogo ai colleghi dell'opposizione che, se si vuole evitare il rischio della strumentalizzazione politica, bisognerebbe riconoscere che la vera priorità non è l'introduzione o meno del pedaggio sulla Siena-Firenze, ma quali siano gli strumenti – e il pedaggiamento potrebbe essere uno di questi – per realizzare, finalmente, l'ammodernamento e la messa in sicurezza di tale infrastruttura fondamentale per la vita e la crescita del territorio.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel dichiarare l'orientamento contrario del governo sulla risoluzione 7-00465 Mariani, precisa che non è possibile prevedere l'esclusione di particolari tratte dal pedaggio, in quanto le stesse sono state già individuate dalla legge; in particolare, l'introduzione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa è stata prevista dalla manovra di stabilizzazione finanziaria varata dal Governo con il de-

creto 31 maggio 2010, convertito, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Evidenzia inoltre che, con decreto legislativo n. 461 del 1999, è stata individuata la rete autostradale e stradale di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che riporta le tratte da pedaggiare.

Raffaella MARIANI (PD), alla luce delle precisazioni fornite dal sottosegretario Giachino, insiste per la votazione della sua risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge la risoluzione 7-00465 Mariani.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo GIACHINO.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**5-04380 Bocci: Sulle ricostruzioni terminate nella provincia di Campobasso.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianpiero BOCCI (PD) dichiara di rinunciare alla replica.

**5-04263 Motta: Sull'attribuzione dei punteggi nelle gare d'appalto per i servizi di pulizia.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carmen MOTTA (PD) fa presente al rappresentante del Governo che non può che dichiararsi, non solo insoddisfatta, ma anche stupita delle dichiarazioni rese, nel senso che quanto fornito dal sottosegretario non è una risposta ma semplicemente una comunicazione con la quale il Ministero sostanzialmente non fornisce alcuna indicazione sui quesiti posti dall'interrogazione, trincerandosi dietro il fatto che il problema sollevato è oggetto di ricorso alla giustizia amministrativa. Fa presente che il rappresentante del Governo non ha neanche ritenuto di anticipare al Parlamento su quali criteri il Ministero stia predisponendo il rapporto per l'Avvocatura dello Stato.

Conclude che, secondo quanto dichiarato dal Governo, fino alla pronuncia del Tribunale, non sarà dato sapere cosa pensa il Ministero relativamente al decreto n. 207 del 2010: ritiene tale aspetto inaccettabile anche per le imprese che attendono di avere una risposta adeguata ai problemi sollevati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA*

*COMITATO RISTRETTO*

*Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.*

*Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 12 aprile 2011, a pagina 111, seconda colonna, alla quarantaduesima riga, deve leggersi « 2012 » in luogo di « 2011 ».

## ALLEGATO 1

**Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea  
in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo.****PROPOSTA DI DOCUMENTO COME RIFORMULATA  
DAL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, il Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (di seguito «Libro verde»),

premessi che:

sul Libro verde si è avviata una consultazione esterna – che si chiuderà il 18 aprile 2011 – finalizzata ad acquisire elementi di informazione e di valutazione in vista della revisione della disciplina europea degli appalti pubblici, e quindi delle direttive n. 17 (settori speciali) e n. 18 del 2004 (settori ordinari);

il metodo adottato anche in questa circostanza dalle istituzioni dell'Unione Europea appare particolarmente apprezzabile in quanto favorisce un preventivo e ampio confronto sulle diverse problematiche (di carattere giuridico, di efficienza amministrativa, economico e di regolazione del mercato per la tutela della concorrenza) che riguardano la materia degli appalti, attraverso una puntuale ricognizione dei problemi emersi con riferimento all'attuazione della normativa europea vigente e alla possibilità di apportare ad essa le correzioni e le integrazioni che risulteranno necessarie;

l'Unione europea riconosce al settore degli appalti pubblici un ruolo fondamentale nel perseguimento degli obiet-

tivi della Strategia Europa 2020, trattandosi di uno degli strumenti necessari per promuovere l'innovazione nelle imprese, per favorire la transizione verso un utilizzo più efficiente delle risorse anche ambientali, nonché per migliorare il contesto imprenditoriale, soprattutto per le piccole medie imprese (PMI);

la revisione a livello europeo degli strumenti e dei metodi degli appalti pubblici sarebbe finalizzata ad adeguare tale settore alle evoluzioni del contesto politico, sociale ed economico, anche al fine di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, il rafforzamento della concorrenza, nonché un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni, quali la tutela dell'ambiente, la maggiore efficienza energetica, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale;

il Libro verde riconosce particolare rilevanza alla costruzione di un mercato europeo degli appalti capace di rendere più agevole l'accesso alle piccole e medie imprese, che rivestono un'importanza strategica nell'economia italiana e che hanno grandi potenzialità di creazione di posti di lavoro, di crescita e di innovazione;

il Libro verde considera importante coniugare il perseguimento degli obiettivi sopra indicati con l'esigenza di trasparenza nella gestione degli appalti pubblici per evitare prassi commerciali scorrette, conflitti di interessi, nonché favoritismi e corruzione;

considerato che:

nell'ordinamento interno le direttive n. 17 e n. 18 del 2004 sono state recepite con il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, successivamente novellato da tre decreti legislativi correttivi;

il regolamento di attuazione del suddetto codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, entrerà in vigore l'8 giugno 2011 (salve alcune eccezioni) e, pertanto, alcuni istituti introdotti in recepimento della normativa europea – quali ad esempio il dialogo competitivo, l'asta elettronica, l'accordo quadro – non sono ancora stati sufficientemente sperimentati a livello nazionale;

l'esame del Libro verde ha rappresentato una importante occasione per avviare un utile confronto tra la Commissione e i soggetti istituzionali ed economici impegnati nel settore degli appalti pubblici, al fine di individuare gli elementi di criticità del sistema italiano, e quindi di indirizzare, alla luce di tali criticità, l'attività di negoziato del Governo per le modifiche della normativa europea di riferimento,

dal richiamato confronto è emersa la peculiarità del mercato degli appalti pubblici in Italia contraddistinto dall'eccessiva frammentazione sotto il profilo degli attori, dalla rigidità della regolazione e da un elevato contenzioso;

durante il confronto è stato da più parti rilevato come la prospettiva di una modifica della disciplina a livello europeo del settore degli appalti pubblici debba comunque coniugarsi, da una parte, con l'esigenza di garantire a livello nazionale un quadro coerente e ordinato di regole certe e stabili per gli operatori del settore, e dall'altra, con la necessità di evitare una eccessiva regolamentazione in fase di recepimento nazionale (cosiddetto *gold plating*),

esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

sottolineando, in relazione alla posizione da assumere per la definizione di proposte normative europee, l'esigenza di promuovere interventi che contribuiscano a risolvere talune criticità del sistema degli appalti in Italia, e quindi volti a:

a) con riferimento all'ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici:

a innalzare le soglie di rilevanza comunitaria, valutando l'opportunità di prevedere forme di pubblicità semplificate in relazione agli appalti « sottosoglia » di importo tale da generare un interesse transfrontaliero, e cercando comunque di coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di garantire la massima concorrenza tra gli operatori comunitari;

a circoscrivere la sezione degli « appalti esclusi », alla luce degli impegni internazionali dell'Unione Europea;

b) con riferimento al miglioramento degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici:

perseguire l'obiettivo di una migliore qualità dei progetti, già nella fase preliminare, presupposto indispensabile per una accurata valutazione della loro fattibilità e favorire una maggiore qualificazione delle stazioni appaltanti, utilizzando tutti gli strumenti già a disposizione, con particolare riguardo alla promozione di forme di aggregazione della domanda attraverso una razionalizzazione delle funzioni amministrative delle stazioni appaltanti, nel rispetto delle autonomie dei singoli enti e tenendo conto dell'oggetto dell'appalto e della localizzazione territoriale dell'opera da realizzare, in modo da consentire alle stazioni appaltanti non strutturate di delegare le funzioni amministrative di committenti ad amministrazioni più organizzate, ovvero di esercitarle in forma associata;

prevedere l'estensione anche ai settori ordinari – quantomeno con riferimento a specifiche categorie di lavori aventi caratteristiche omogenee e ripetitive – del ricorso ai sistemi di qualificazione

tipici dei settori speciali, con la predisposizione da parte delle diverse amministrazioni aggiudicatrici di elenchi di operatori economici aventi requisiti rispondenti a specifici criteri oggettivi, garantendo comunque piena concorrenzialità, parità di trattamento e non discriminazione degli operatori medesimi;

prevedere l'estensione dell'utilizzo, come mezzo di pubblicità, dell'avviso periodico indicativo che l'amministrazione aggiudicatrice intende indire nel corso dell'anno mediante procedura ristretta o negoziata senza previo bando, negli appalti di forniture, servizi o lavori caratterizzati dall'omogeneità della prestazione o dei prodotti richiesti;

prevedere – ferma restando la tutela della concorrenza, della parità di trattamento e di non discriminazione tra le imprese e con le necessarie garanzie in ordine alle condizioni economiche al fine di preservare l'efficienza della spesa pubblica – l'ampliamento delle possibilità di utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione del bando negli appalti più complessi;

prevedere la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previo innalzamento della soglia a 1,5 milioni di euro per l'appalto di lavori, con contestuale adozione di strumenti quali l'aumento del numero delle imprese da invitare, l'adozione del criterio della rotazione di tali imprese e la pubblicazione *ex post* degli atti della procedura, a garanzia dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

introdurre criteri che consentano alle stazioni appaltanti di verificare, in relazione ai singoli lavori pubblici, l'affidabilità delle imprese, anche prevedendo meccanismi premiali, quali il rispetto dei tempi di esecuzione di precedenti lavori, la mancata presentazione di eccezioni e riserve ovvero di eccessivi ribassi in precedenti lavori;

limitare il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, prevedendone co-

munque il ricorso nel caso di appalti di importo non elevato, e privilegiare quindi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valorizzare la qualità, non solo finanziaria, ma anche tecnica, progettuale dell'offerta, nonché elementi legati alla valenza ambientale, sociale dell'offerta medesima, riducendo per quanto possibile il tasso di discrezionalità che è insito in esso;

prevedere la possibilità di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione solo nei confronti del soggetto aggiudicatario, quanto meno in presenza di un sistema che riconosca in capo alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di verificare direttamente il possesso dei requisiti di qualificazione e in relazione agli appalti aggiudicati al valore più basso;

c) con riferimento all'accessibilità al mercato europeo degli appalti:

sostenere l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici, senza comunque determinare condizioni suscettibili di pregiudicare le economie di scala potenzialmente conseguibili, prevedendo la possibilità di: 1) introdurre meccanismi di aggregazione nella partecipazione alle gare di appalto; 2) suddividere il progetto in lotti funzionali; 3) consentire agli operatori di autocertificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alle gare, escludendo in ogni caso la possibilità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di richiedere documentazione amministrativa reperibile presso altre amministrazioni;

d) con riferimento all'uso strategico degli appalti pubblici in risposta alle nuove sfide:

incentivare un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali, e quindi i cosiddetti « appalti verdi », attraverso la previsione di criteri di selezione delle offerte che facciano riferimento a tali obiettivi con particolare riguardo agli obiettivi dell'innovazione e della lotta ai cambiamenti climatici;

e) con riferimento alla garanzia di procedure corrette:

prevenire il rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nonché di fenomeni di corruzione e di conflitti di interesse, attraverso la revisione delle

cause di esclusione del candidato o dell'offerente, l'introduzione di una definizione comune di conflitto di interesse fino a prevedere forme efficaci di scambio delle informazioni tra gli Stati membri concernenti ipotesi di corruzione e un sistema informatico per la notifica delle frodi.

## ALLEGATO 2

**5-04380 Bocci: Sulle ricostruzioni terminate nella  
provincia di Campobasso.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. onorevole, concernente la ricostruzione in Molise conseguente al sisma 2002 e in conformità a quanto comunicato dal Dipartimento della protezione civile e dal Ministero dell'economia e delle finanze, si fa presente quanto segue.

Anzitutto si precisa che lo stato di emergenza per i gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2002, è terminato il 31 dicembre 2009 e che, con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010, è stato regolamentato il passaggio dalla gestione straordinaria a quella ordinaria.

In riferimento al presunto ampliamento dei comuni dichiarati terremotati si fa presente che, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, è stato fissato il principio che la normativa emergenziale si applica « ai comuni delle province di Campobasso e di Foggia [...] in cui siano state riscontrate situazioni di danneggiamento degli immobili (articolo 1, comma 2) ».

Sulla base di questo principio i sindaci hanno documentato, con appositi sopralluoghi, le situazioni di danno sismico e il Presidente della regione – Commissario delegato ha applicato la suddetta ordinanza di protezione civile.

Con propri decreti nn. 5, 7 e 21 del 2003 il Commissario ha delimitato l'area

del danneggiamento, includendo 83 degli 84 comuni della provincia di Campobasso (escluso il comune di Guardiaregia).

Con la stessa ordinanza 3253 è stata, inoltre, disposta la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, sul territorio interessato dal sisma.

Laddove, invece, il legislatore dell'emergenza ha voluto delimitare l'ambito di applicazione della suddetta normativa, esso è intervenuto espressamente.

Ne è un esempio l'articolo 5 dell'ordinanza 3253 che differenzia le autorizzazioni alle assunzioni di personale da parte dei comuni sulla base della intensità sismica rilevata.

Infatti, con crisi tettoniche di intensità superiore al sesto grado della scala Mercalli (MCS), i sindaci sono stati autorizzati ad assumere due unità a tempo determinato, due collaborazioni a contratto (Co.Co.Co.) e due unità in posizione di comando o di distacco, mentre con crisi tettoniche di intensità inferiore al sesto grado, sono state previste assunzioni per una Unità a tempo determinato, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e un'unità in posizione di comando o di distacco.

Riguardo alle agevolazioni fiscali concesse ai residenti dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici (14 della provincia di Campobasso e 2 della provincia di Foggia), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, in esito alle informazioni della Prefettura di Campobasso, relative a

crolli di edifici e al conseguente allontanamento degli occupanti, sono stati sospesi, fino al 31 marzo 2003, i termini degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei comuni di Castel del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano.

Con successivo decreto del 15 novembre 2002, in relazione ad una nota del Commissario delegato, allora Capo del Dipartimento della protezione civile, con la quale è stata evidenziata l'esigenza di inserire i comuni danneggiati da un movimento tellurico di intensità pari o superiore al sesto grado MCS, sono stati aggiunti i comuni di Bonofro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello, Ururi della provincia di Campobasso e Casalnuovo Monterotato della provincia di Foggia.

Con un ulteriore decreto del 9 gennaio 2003, su richiesta del Dipartimento della protezione civile, per gli stessi motivi sopra rappresentati, sono stati inseriti anche i comuni di Provvidenti (Campobasso) e Pietra Montecorvino (Foggia).

I tre decreti ministeriali, definendo l'applicazione dei benefici concessi, hanno delimitato una particolare area di danneggiamento, rappresentata come « cratere sismico » – comprendente 14 comuni – per distinguerla dal resto del territorio della provincia di Campobasso colpito dalla crisi tettonica.

La stessa ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002, con cui sono stati disposti i primi interventi urgenti per fronteggiare i danni della crisi sismica e altre misure di protezione civile, per esigenze di omogeneità normativa con i precedenti due decreti ministeriali, ha sospeso, sino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi socio-previdenziali e i premi per le assicurazioni obbligatorie (infortuni e malattie professionali), relativi ai soggetti residenti o aventi sede legale ovvero operativa, nel territorio della provincia di Campobasso e in alcuni comuni della provincia di Foggia.

Pertanto, con i tre decreti ministeriali e l'ordinanza presidenziale è stato determinato un doppio regime:

i soggetti del « cratere sismico » hanno beneficiato della sospensione, sia dei tributi, sia degli oneri previdenziali e assicurativi (per i lavoratori dipendenti è stata prevista una « busta paga pesante », cioè senza le ritenute di legge, fiscali e previdenziali, e per i datori di lavoro la disponibilità delle risorse destinate al versamento degli oneri previdenziali);

i soggetti degli altri comuni della provincia di Campobasso hanno beneficiato solo della sospensione degli oneri previdenziali e il loro vantaggio economico è stato ristretto.

In proposito si precisa che la *ratio* dei benefici economici, sempre concessi per le emergenze da eventi straordinari, è connessa alla necessità di favorire l'uscita delle situazioni di disagio. Il doppio regime, invece, tende a garantire un equilibrio tra le aree vicine di uno stesso contesto socio-territoriale, influenzate, in modo diverso, dalle conseguenze dannose verificatesi ed aventi, comunque, relazioni di interdipendenza.

La stessa *ratio* si estende ai meccanismi di restituzione, secondo i principi della rateizzazione degli oneri dovuti e degli « abbattimenti » (ulteriore beneficio solo per i comuni del « cratere »), applicati con successive normative, sempre per alleviare i disagi sociali e per favorire la ripresa economica.

Per i comuni esterni al cratere, la sospensione ha operato fino al 31 dicembre 2005, mentre per quelli interni ad esso è stata in vigore fino al 30 giugno 2008.

In relazione alla situazione finanziaria della Struttura commissariale, la somma assegnata, nel periodo novembre 2003-marzo 2011, per l'attuazione delle attività connesse alle funzioni commissariali relativo alla ricostruzione post-sismica, è stata di 825.204.606,78 euro, modulata nella misura del 34 per cento per la ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato (infrastrutture, cimiteri, chiese,

messa in sicurezza, scuole, edifici pubblici o ad uso pubblico, manutenzione scuole ed abitazioni provvisorie), del 21 per cento per il superamento dell'emergenza (assistenza primaria alla popolazione, gestione della struttura commissariale e gestione delle strutture costitutive presso gli enti locali) e del 29 per cento per piano generale delle opere infrastrutturali e private nel comune di San Giuliano di Puglia.

Gli impegni di cassa, complessivamente assunti, sono stati di 822.333.083,64 euro, pari al 99,7 per cento a fronte di una somma effettivamente trasferita alla contabilità speciale pari ad 677.055.672,20 euro (82 per cento). I pagamenti effettuati ai soggetti attuatori sono stati di 663.649.636,07 euro, pari al 98 per cento della somma disponibile.

Dai dati citati si evidenzia una positiva attività della struttura Commissariale che ha erogato una quota significativa delle somme effettivamente disponibili ai vari soggetti attuatori, attivando le revocche nei confronti delle Amministrazioni inadempienti (decreto commissariale n. 12 del 19 febbraio 2010) per 26.642.541,86 euro e la fissazione dei termini predefiniti e perentori nell'utilizzazione dei fondi assentiti per le opere pubbliche.

Relativamente al fabbisogno per le abitazioni principali danneggiate della Classe di priorità « A », secondo l'articolo 17 dell'ordinanza commissariale 13/2003, questo è stato di circa 513,6 milioni di euro e, ad oggi, sono stati concessi circa 180 milioni di euro.

Permane un fabbisogno residuo di circa 360 milioni di euro, comprensivo delle spese tecniche di gestione e di quelle emergenziali, necessarie fino al totale completamento della classe A, con la conseguente eliminazione dei contributi di autonoma sistemazione e l'abbandono dei moduli abitativi temporanei da parte della popolazione.

Inoltre, si evidenzia che circa 500 progettazioni esecutive di riparazione/ricostruzione post-sisma hanno già ottenuto l'autorizzazione sismica preventiva e sono in attesa del finanziamento per la cantierazione dei relativi interventi.

La normativa in merito ai primi soccorsi e alla ricostruzione è frutto dell'esperienza già maturata in altri precedenti terremoti, tuttavia con talune differenze causate dalle specificità del terremoto molisano e dalla espressa volontà del Commissario delegato – Presidente della regione – di dare risposta ai bisogni e alle aspettative della popolazione colpita.

Nella fattispecie ha, infatti, pesato in modo determinante l'aspetto socio-economico dei territori interessati che ha dato luogo, in particolare, alla concessione dei contributi di autonoma sistemazione alle famiglie oggetto di ordinanza di sgombero, fino alla recuperata agibilità della propria abitazione ovvero ad altra idonea definitiva sistemazione alla concessione di contributi in forma « personalizzata », per la ripresa delle attività produttive, artigianali e professionali, nonché al finanziamento di iniziative volte a potenziare il tessuto dei rapporti commerciali e lo sviluppo dell'intera regione, al fine di non vanificare la stessa concessione di contributi a sostegno dell'imprenditoria locale.

Queste ultime iniziative sono state sostenute non con i fondi destinati alla « ricostruzione » in senso stretto, ma con i fondi dell'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3268 del 12 marzo 2003 che, in modo determinante, sono stati destinati a favorire lo sviluppo economico dell'intera regione.

La normativa, sotto il profilo amministrativo-finanziario della ricostruzione vera e propria è stata modellata dalla normativa post-sisma del 1980-81 in Campania, Basilicata e Puglia, da quella post-sisma del 1984, che ha colpito, in Molise, la provincia di Isernia, da quella post-sisma del 1997 in Umbria e Marche e dalla normativa post-sisma del 1998 in Basilicata.

Sulla questione attinente alla possibilità di ricorrere all'aumento delle imposte regionali per il reperimento di fondi per la ricostruzione post-terremoto, il governo locale ne sta valutando l'opportunità, anche in un'ottica di confronto interregionale.

Per quanto riguarda le iniziative che il Governo intende adottare per assicurare il completamento della ricostruzione e per la messa in sicurezza del territorio, si fa presente che le risorse stanziare per il Molise e la Puglia sono, ad oggi, di 1.374.896.000 euro.

Per il Molise, cessato lo stato di emergenza il 31 dicembre 2009, il Presidente della stessa regione – Commissario delegato è stato autorizzato a provvedere, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916 del 2010, al completamento in regime ordinario, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, delle iniziative per il definitivo superamento del contesto di criticità, ciò nell'ambito delle risorse già autorizzate.

Pertanto, laddove si volessero destinare ulteriori risorse al completamento della ricostruzione in Molise, occorrerebbe

un'apposita iniziativa legislativa che rechi la necessaria copertura finanziaria degli oneri.

Circa gli interventi per la messa in sicurezza del territorio, si fa presente che l'articolo 2, comma 240 della legge n. 191 del 2009 – legge finanziaria per il 2010 – nell'ambito delle risorse relative alla programmazione FAS 2007/2013 in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha destinato a misure di compensazione ambientale e dissesto 1 miliardo di euro, dei quali permangono 800 milioni di euro per accordi di programma con le regioni, tenuto conto delle riduzioni apportate, per complessivi 200 milioni di euro, dal decreto-legge n. 195 del 2009 e dal decreto-legge n. 225 del 2010.

Si precisa che 100 milioni sono stati già trasferiti al suddetto Dicastero per le finalità del citato articolo 2, comma 240.

	<i>Descrizione</i>	<i>Importi</i>	
A	Risorse assegnate anni 2003-2011	825.204.606,78	
	Impegni assunti	822.333.083,64	99,7%
	Somme riscosse dallo Stato	677.055.672,20	82%
	Pagamenti effettuati	663.649.636,07	98%
B	Piano di ricostruzione S. Giuliano di Puglia	240.000.000,00	16%
C	Opere pubbliche	135.061.502,27	16%
D	Ricostruzione privata classe A e A-bis	180.405.248,50	22%
E	Riparazione funzionale	94.959.220,59	12%
F	Superamento dell'emergenza	174.778.653,42	21%

ALLEGATO 3

**5-04263 Motta: Sull'attribuzione dei punteggi nelle gare d'appalto per i servizi di pulizia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle problematiche poste nell'interrogazione in esame, faccio presente che l'intera questione è oggetto di gravame giurisdizionale proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dalla FISE Federazione Imprese di Servizi, Legacoop Servizi, Ansip – Associazione Nazionale Servizi Integrati e Pulizie, Soc. Roma Multiservizi S.p.A contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per le politiche europee, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In considerazione di quanto appena comunicato non posso che limitarmi ad informare che il Dicastero da me rappresentato sta predisponendo un rapporto informativo per l'Avvocatura generale dello Stato ai fini della conseguente difesa in giudizio.

**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

Seduta n. 438 di mercoledì 23 febbraio 2011

**MOTTA, MARIANI e BRAGA.** — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in data 10 dicembre 2010 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 288, supplemento ordinario n. 270, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163 », recante « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE »;

l'articolo 286 del sopraccitato regolamento riguarda la modifica dei criteri di aggiudicazione nelle gare per l'affidamento di servizi di pulizia già definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 1999, n. 117, introducendo una formula che, in luogo al sistema di confronto tra i prezzi, introduce una modalità di determinazione del punteggio che mette a raffronto i ribassi percentuali delle offerte trasformando le gare prezzo/qualità di fatto in gare al solo prezzo;

il nuovo sistema introdotto con il regolamento di cui sopra, introducendo un sistema di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa che rende quasi irrilevante la valenza del progetto nei confronti di uno sconto maggiore, determina un sistema di assegnazione che solo formalmente premia l'offerta più vantaggiosa, data l'impossibilità sostanziale di poter recuperare sul progetto gli elevati differenziali di punteggio determinati dai valori di sconto percentuale;

il regolamento prevede, all'allegato P, l'introduzione di ulteriori criteri di valutazione delle offerte più vicine al valore minimo, criteri che tuttavia presentano una maggiore complessità e che, a giudizio delle associazioni di categoria delle imprese che si occupano di servizi integrati, non consentirebbero di conseguire i risultati auspicati;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 117 del 1999 venne varato a seguito di un impegno del Governo nei confronti delle imprese del settore e delle organizzazioni sindacali, al fine di superare una grave situazione di illegalità e lavoro nero che coinvolgeva aziende che operavano con forti ribassi per garantirsi quote di mercato, recuperando poi con l'evasione fiscale e contributiva gli sconti presentati in offerta;

con l'introduzione del criterio di assegnazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, in questi anni, si è favorita la stabilizzazione e lo sviluppo del settore e si è permessa la creazione di decine di migliaia di nuovi posti di lavoro regolari;

le nuove modalità di confronto, introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 rischiano al contrario di produrre effetti molto negativi sulle imprese che si attengono a maggiore scrupolosità e correttezza nella determi-

nazione dei costi e rischiano di arrecare un danno anche alle amministrazioni che si troverebbero costrette ad assegnare un appalto anche qualitativamente peggiore, a fronte di una minima variazione del prezzo offerto, oltre ai possibili danni sotto il profilo occupazionale, contributivo, fiscale e anche della sicurezza del lavoro —:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo a modificare i criteri di attribuzione dei punteggi nelle gare d'appalto per i servizi di pulizia già efficacemente definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 117 del 1999;

se, a fronte delle sollecitazioni avanzate dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali per il tramite dell'ONBSI (Organismo nazionale bilaterale servizi integrati), il Governo non ritenga di rivedere i contenuti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. (5-04263)

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) ..... 123

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 125

##### RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione ..... 126

7-00527 Garofalo: Problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana.

7-00546 Velo: Attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010.

7-00552 Desiderati: Controlli nelle zone di confine del Nord-Est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari (*Discussione congiunta e rinvio*) ..... 126

7-00516 Velo: Finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale (*Seguito della discussione e conclusione*) ..... 126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 128

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

##### Legge comunitaria 2010.

**C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso – ai fini dell'espressione del parere – gli emendamenti Calabria 13.50, Calabria 13.52, Cimadoro 13.54, Monai 13.16, Porcino 13.51, Buttiglione 13.17, Monai 13.55, Cambursano 13.53, Piffari 13.56; Monai 13.57, 13.100 e 13.101 del relatore della XIV Commissione, riferiti al disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059).

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, nell'illustrare brevemente il contenuto degli emendamenti, fa presente che l'emendamento 13.100 del relatore della XIV Commissione sostituisce il comma 3 dell'arti-

colo 13, inserito nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione XIV con il parere favorevole della Commissione Trasporti. Ricorda che il citato comma inserisce il comma 6-bis all'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, prevedendo la possibilità per gli operatori di rete televisiva in ambito locale di cedere capacità trasmissiva ai fornitori di media audiovisivi e radiofonici autorizzati a livello nazionale. Rileva che il nuovo emendamento presentato dal relatore invece prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2005, gli operatori di reti locali che, d'intesa fra di loro, raggiungano un copertura pari almeno all'80 per cento della popolazione possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali non integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, lettera q) del testo unico (fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, vale a dire soggetti che forniscono al pubblico o a terzi operatori servizi di accesso condizionato, compresa la *pay per view*). Osserva che l'emendamento prevede, inoltre, che un altro programma di operatore nazionale possa essere trasmesso dagli operatori locali, purché per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, secondo l'articolo 1, comma 8, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011).

Ciò premesso, sull'emendamento 13.100 del relatore della XIV Commissione esprime parere favorevole. Conseguentemente, esprime parere contrario sugli emendamenti Calabria 13.50 e 13.52, che tendono, rispettivamente, a sopprimere il predetto comma 3 o a modificarlo o a sostituirlo con una disposizione non esattamente coincidente con quella introdotta dall'emendamento 13.100 del relatore.

In ordine all'emendamento Cimadoro 13.54, che modifica il comma 4, prevedendo che i decreti legislativi di attuazione della delega recata dall'articolo 13 siano adottati sentite l'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, formula parere contrario, in quanto esso dispone la necessaria acquisizione di un parere non previsto nell'ordinario procedimento di adozione dei decreti legislativi.

Sottolinea che l'emendamento Monai 13.16, inserisce una lettera *0a*) al comma 4, con la quale si prevede un rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche assicurando che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni. Fa presente che l'emendamento prevede, inoltre, di sostituire, alla lettera *a*), la formulazione « garanzia di accesso al mercato » con « garanzia dei diritti di accesso ». Infine, alla lettera *q*), si sostituisce l'inciso « nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico » con una disposizione che prevede l'aggiornamento del riparto di competenze secondo il criterio di cui alla nuova lettera *0a*), sopra illustrata. Esprime, quindi, parere contrario su tale emendamento, in quanto tende a introdurre all'articolo 13 principi e criteri direttivi sui quali la Commissione si era già sostanzialmente pronunciata in senso contrario in precedenti occasioni; conseguentemente esprime parere contrario sugli emendamenti Porcino 13.51 e Buttiglione 13.17 che riproducono alcuni dei principi e criteri direttivi di cui al citato emendamento Monai 13.16.

In ordine all'emendamento Monai 13.55, che – nel modificare la lettera *c*), del comma 4, dell'articolo 13 – prevede la gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio a livello comunitario, senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato che impediscano la massimizzazione dell'introito economico a favore dello Stato e l'accesso

alle risorse da parte di tutte le imprese senza discriminazioni, si rimette alle valutazioni del Governo.

Riguardo all'emendamento Cambursano 13.53, che aggiunge una lettera *d)-bis*, al comma 4, dell'articolo 13, con la quale si prevede entro il 31 dicembre 2011 la predisposizione di un Piano nazionale per la banda larga, che assicuri l'impegno ad una politica organica sul piano interno, si rimette alle valutazioni del Governo.

Sull'emendamento Piffari 13.56, che integra la lettera *f)*, del comma 4, dell'articolo 13, in tema di prescrizioni a garanzia degli utenti, precisando che queste siano predisposte per assicurare il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione, esprime parere contrario, in quanto la delega in esame non ha ad oggetto la Società dell'informazione.

Riguardo all'emendamento Monai 13.57, che aggiunge una lettera *h)-bis*, al comma 4, dell'articolo 13, con la quale si prevede un rafforzamento della libertà dell'utente, al fine di gestire le preferenze relative al trattamento dei dati attraverso le opzioni fornite dai sistemi di navigazione o da altre applicazioni, esprime parere contrario, in quanto tende a inserire nel testo un principio e un criterio direttivo già contenuto alla lettera *i)* del predetto comma 4.

Si rimette, infine, alle valutazioni del Governo sull'emendamento 13.101 del relatore della XIV Commissione, che inserisce, dopo il comma 4, il comma *4-bis* che prevede che, in attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 4, lettera *h)* – relativa alla disciplina delle incompatibilità dei componenti dell'AGCOM – i giudizi pendenti per violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità, salvo quelli penali, nonché i relativi termini, siano sospesi.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con le proposte del relatore.

Quanto agli emendamenti sui quali il relatore si è rimesso alle valutazioni del Governo, esprime parere favorevole sull'emendamento 13.101 del relatore della

XIV Commissione e parere contrario sugli emendamenti Monai 13.55 e Cambursano 13.53.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, fa proprie le valutazioni del Governo sugli emendamenti da ultimo indicati dal sottosegretario Saglia

La Commissione, con distinte votazioni, delibera di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 13.100 e 13.101 del relatore della XIV Commissione e parere contrario sugli emendamenti Calabria 13.50 e 13.52, Cimadoro 13.54, Monai 13.16, Porcino 13.51, Buttiglione 13.17, Monai 13.55, Cambursano 13.53, Piffari 13.56 e Monai 13.57.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.**

**Audizione di rappresentanti dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabio CROCCOLO, *direttore generale dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Vincenzo GAROFALO (PdL), Silvia VELO (PD), Carlo MONAI (IdV), Marco DESIDERATI (LNP), Mario LOVELLI (PD), Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) e il presidente Mario VALDUCCI.

Fabio CROCCOLO, *direttore generale dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare l'ingegner Croccolo per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Sui lavori della Commissione.**

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla IX Commissione la risoluzione n. 7-00552 Desiderati, relativa ai controlli nelle zone di confine del Nord-Est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari. Poiché tale risoluzione verte sulla materia dell'auto-

trasporto, ove non vi siano obiezioni, propone che le citate risoluzioni siano discusse congiuntamente.

La Commissione concorda.

**7-00527 Garofalo: Problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana.**

**7-00546 Velo: Attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010.**

**7-00552 Desiderati: Controlli nelle zone di confine del Nord-Est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

Maurizio FUGATTI (LNP), cofirmatario della risoluzione n. 7-00552, ne illustra brevemente il contenuto, sottolineando l'esigenza di incentivare i controlli congiunti con i Paesi confinanti con il territorio italiano sui mezzi pesanti stranieri.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**7-00516 Velo: Finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.**

*(Seguito della discussione e conclusione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 5 aprile

2011, il sottosegretario Giachino si è riservato di esprimere le proprie valutazioni sulla risoluzione in titolo. Invita, pertanto, il sottosegretario Giachino a intervenire.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO con riferimento alla richiesta di impegno richiamata in oggetto fa presente che le risorse rese disponibili per l'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale (PNSS) si sono dimostrate ampiamente inferiori ai fabbisogni finanziari quantificati dallo stesso PNSS, come risulta dalla presa di atto del CIPE di cui alla delibera del 13 maggio 2010, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* (serie generale n. 1 del 3 gennaio 2011). In particolare, la mancanza di fondi ha interessato tutto il decennio di validità del Piano. Sottolinea che tra i dieci programmi annuali di attuazione previsti, solo per cinque sono state rese disponibili risorse e, comunque, in misura complessivamente modesta rispetto alle esigenze complessive indicate dal Piano, come rilevato dal CIPE nella citata delibera. Si sono altresì manifestate difficoltà attuative legate a disposizioni di contenimento della spesa pubblica, quali quelle recate dai commi 511 e 512 della legge finanziaria 2007, in materia di mutui a carico dello Stato, che hanno introdotto ulteriori complessità al già difficile processo di realizzazione degli interventi previsti, nello specifico, dal primo e secondo Programma di attuazione del PNSS. Dette difficoltà solo recentemente sono state, almeno parzialmente, superate.

Aggiunge che, a quanto delineato come presa d'atto nella citata delibera CIPE, successivamente alla stessa, sono state emanate le disposizioni della legge n. 120 del 29 luglio 2010 in cui, all'articolo 40, comma 2 lettera a), è stato previsto che i proventi contravvenzionali spettanti allo Stato, ai sensi del comma 1, articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio sono attribuiti al Mini-

sterio delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 25 per cento del totale annuo per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del PNSS. Rileva che, come accaduto per il passato e più volte rappresentato, anche per il decennio 2011-2020, la possibilità di intervenire efficacemente sul fronte della sicurezza stradale è fortemente condizionata dalla disponibilità di risorse che, compatibilmente con le complessive esigenze finanziarie del Paese, si sarà in condizioni di far convergere sul settore, in modo che si possano portare i livelli di spesa *pro capite* in sicurezza agli stessi livelli di quelli dei migliori Paesi europei.

Per quanto concerne invece la Relazione sullo stato della sicurezza stradale del Paese, che ai sensi del comma 1, articolo 1 del regolamento di esecuzione del Codice della strada è predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base dei contributi dei Ministeri competenti in materia, sottolinea che il contributo del Ministero delle infrastrutture è in corso di elaborazione e, in particolare, si è in attesa della pubblicazione – che dovrebbe avvenire a breve – dei dati di incidentalità relativi al 2010 da parte dell'ISTAT, ad oggi non ancora disponibili. Analogamente si è in attesa di poter disporre dei primi risultati del monitoraggio dei programmi di attuazione del PNSS attivato nel settembre 2010. Ciò atteso il particolare significato di detti dati, ai fini della predisposizione del bilancio del ciclo decennale connesso con il Programma di azione avviato dalla Commissione europea per la riduzione del 50 per cento della mortalità stradale nel periodo 2001-2010.

Evidenziato che è stata sempre assicurata ai due rami del Parlamento una costante informazione sull'evoluzione dei dati di incidentalità, attraverso le competenti Commissioni, nel corso delle numerose interlocuzioni ed audizioni svoltesi durante l'iter di approvazione della citata legge n. 120 del 2010. Sottolinea altresì che l'Italia è il Paese europeo che negli

ultimi 10 anni ha raggiunto i migliori risultati nella riduzione dell'incidentalità stradale. Grazie al lavoro costante di verifica realizzato nel corso di questa legislatura, osserva che si è registrato un aumento consistente dei controlli su strada. Richiamando, infine, la risoluzione Desiderati 7-00552 testé illustrata, evidenzia che attualmente il livello dei controlli sui veicoli pesanti stranieri arriva al 30 per cento, secondo i dati recentemente forniti dalla Polizia stradale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente di Federpetroli Italia in relazione alle problematiche derivanti, sul fronte dell'approvvigionamento energetico, dalla grave crisi libica ..... 129

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 130

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 13 aprile 2011.*

**Audizione del presidente di Federpetroli Italia in relazione alle problematiche derivanti, sul fronte dell'approvvigionamento energetico, dalla grave crisi libica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.55

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER (PD).*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura FRONER (PD), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Dott. Giovanni SABATINI, *Direttore Generale dell'Associazione bancaria italiana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gabriele CIMADORO (IdV), Raffaello VIGNALI

(PdL), Alberto TORAZZI (LNP) e Andrea LULLI (PD).

Il Dott. Giovanni SABATINI, *Direttore Generale dell'Associazione bancaria italiana*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Laura FRONER (PD), *presidente*, ringrazia il Dott. Giovanni Sabatini per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli .....	131
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo .....	131
SEDE CONSULTIVA:	
DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IV) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 13 aprile 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 13 aprile 2011.*

**Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 13 aprile 2011.*

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

**C. 4220 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IV).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Giuseppe BERRETTA (PD) osserva che il provvedimento in esame è stato adottato dal Governo per riparare ai danni derivanti da precedenti scelte incongrue in materia di blocco degli stipendi del personale del pubblico impiego, assunte nella manovra economico-finanziaria del luglio 2010. Nel far notare, quindi, che l'Esecutivo in carica – con il provvedimento in esame – intende far passare l'idea per la quale il riconoscimento dei diritti di una importante categoria di lavoratori può avvenire solo grazie a benevole concessioni del Governo, denuncia l'oscurità delle norme contenute nel decreto-legge, che non determinano criteri, entità e tempi dell'erogazione dei contributi.

Esprime, poi, forti perplessità in ordine alle modalità di attuazione delle disposizioni in esame, sia per quanto riguarda le coperture finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità di corresponsione dell'*una tantum* in questione. Quanto ai profili di copertura, rileva che si utilizzano fonti di finanziamento già destinate ad altre importanti finalità, atteso che si attingono risorse dal « Fondo giustizia » e si utilizzano anche somme già stanziare per l'attuazione del progetto di riallineamento delle carriere del comparto difesa-sicurezza; in ordine agli aspetti connessi alle modalità di corresponsione dei benefici, paventa poi il rischio che possano esservi discriminazioni tra i lavoratori, soprattutto a svantaggio di coloro che matureranno il diritto negli anni successivi all'entrata in vigore della legge, anche considerato che

nel provvedimento si prevede una diminuzione a scalare, negli anni, delle risorse finanziarie.

In conclusione, nel giudicare insufficienti le misure recate dal testo in esame, chiede al relatore chiarimenti circa la rilevanza ai fini previdenziali dei benefici previsti del provvedimento in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel precisare che non sussiste alcun dubbio circa l'efficacia delle misure in esame anche ai fini previdenziali, manifesta soddisfazione per l'intervento in oggetto, con il quale l'Esecutivo in carica, pur in presenza di evidenti difficoltà economiche, ha inteso offrire un sostegno significativo ad un importante comparto della pubblica amministrazione. Osserva, inoltre, che – poiché non si registrano significativi passi in avanti nell'*iter* di esame del più volte richiamato provvedimento di riforma delle carriere, pendente da tempo presso le Commissioni riunite I e IV – risulta comunque apprezzabile che il Governo abbia inteso adottare da subito misure a favore del personale delle forze dell'ordine, in attesa di un intervento più complessivo, che potrà ben essere attuato successivamente.

Giovanni PALADINI (IdV), intervenendo per una integrazione rispetto all'intervento già svolto nella seduta di ieri, ribadisce le proprie perplessità in ordine alle modalità di finanziamento dell'intervento normativo in esame, sottolineando l'irrazionalità della scelta di utilizzare, allo scopo, risorse destinate all'attuazione della riforma delle carriere del personale del comparto sicurezza-difesa. Nel ribadire che il provvedimento in esame presenta una valenza risarcitoria rispetto a scelte incostituzionali assunte dal Governo nell'ultima manovra economica, laddove si è imposto un blocco stipendiale suscettibile di colpire anche gli avanzamenti di carriera avvenuti mediante concorso pubblico, far notare che il suo gruppo si riserva di presentare una proposta di parere alternativo, alla quale fa rinvio per una più esauriente definizione della posizione complessiva sull'ar-

gomento. Auspica, infine, che il relatore, nella proposta di parere che si accinge a predisporre – oltre ad accogliere con favore la previsione di un riconoscimento economico aggiuntivo a favore del personale in questione – possa fare riferimento anche all'esigenza di proseguire l'iter delle proposte di legge in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del comparto sicurezza e difesa, attualmente in discussione presso le Commissioni riunite I e IV.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricordato che sono ancora in corso di esame presso le Commissioni riunite I e IV gli emendamenti riferiti al presente provvedimento, avverte che la votazione del parere di competenza potrà avere luogo nella seduta già convocata per domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli.

Audizione informale di rappresentanti della Lega nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente, di docenti universitari e esperti della materia ..... 134

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli (*Esame e rinvio*) ..... 134

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 142

AVVERTENZA ..... 142

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 13 aprile 2011.*

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.**

**C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli.**

**Audizione informale di rappresentanti della Lega nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente, di docenti universitari e esperti della materia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana.**

**C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gero GRASSI, *presidente e relatore*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'im-

pianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Passando ad illustrare il contenuto delle proposte di legge in esame, ricorda che esse sono dirette al riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS), quale lingua propria della comunità dei sordi, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e dei principi sanciti in seno al Consiglio d'Europa e in ambito comunitario ed estendono, quindi, alla lingua dei segni italiana le provvidenze e le tutele stabilite a beneficio delle altre minoranze linguistiche. Ricorda, altresì, che la lingua italiana dei segni non è una forma abbreviata di italiano, una mimica, un qualche codice Morse o Braille, un semplice alfabeto manuale o un supporto all'espressione della lingua parlata, ma una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. La LIS si è evoluta naturalmente, come tutte le lingue, con una struttura molto diversa dalle lingue vocali, più comunemente conosciute, che utilizza componenti sia manuali (per esempio, la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) sia non manuali, quali l'espressione facciale e la postura. La LIS ha meccanismi di dinamica evolutiva e di variazione nello spazio (i « dialetti ») e rappresenta un importante strumento di trasmissione culturale. È una lingua che viaggia sul canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, e ciò consente loro pari opportunità di accesso alla comunicazione. Ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e addirittura con qualche differenza lessicale nell'ambito della stessa città. Così abbiamo la LIS (Lingua dei segni italiana), l'ASL (*American Sign Language*), il BSL (*British Sign Language*), la LSF (*Langue des Signes Française*). È stato fatto anche un tentativo di creare una lingua dei segni unica, così come avvenne con l'Esperanto, ma senza grande successo. Attualmente la lingua dei segni più utilizzata in ambiti internazionali è l'*American Sign Language*. Venendo ora, più in dettaglio, al contenuto delle proposte di legge in esame, e prima

fra tutte la proposta di legge n. 4207, approvata dal Senato in sede deliberante il 16 marzo scorso, ricorda che essa detta disposizioni per promuovere la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana. L'articolo 1 sancisce l'impegno della Repubblica a rimuovere le barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva, nell'ambito delle finalità di cui alla legge n. 104 del 1992, e in armonia con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge n. 18 del 2009. Viene poi stabilito che, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1991, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno, del 18 luglio e del 18 novembre 1988, nonché della citata Convenzione delle Nazioni Unite, la Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso, promuovendo altresì l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, e attribuendo ad essa le garanzie e tutele conseguenti al citato riconoscimento. È consentito l'uso della LIS sia in giudizio sia nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. L'articolo 2 prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, nell'ambito delle finalità di cui alla legge n. 104 del 1992, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde. Spetta ai regolamenti di: definire le modalità degli interventi diagnostici precoci per i bambini nati o divenuti sordi, quali livelli essenziali delle prestazioni; determinare le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario e promuovere sia nei corsi di laurea sia nella formazione post-universitaria l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti della LIS e delle altre tecniche

idonee promuovere la comunicazione delle persone sorde; promuovere l'utilizzazione della LIS in sede giurisdizionale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; stabilire ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde la piena applicazione norme della legge n.104 del 1992, relative, tra l'altro, al diritto all'educazione e all'istruzione, all'integrazione scolastica, alla formazione professionale e all'integrazione lavorativa. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari, stabilendo che le pubbliche amministrazioni provvedano alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge. La proposta di legge n. 286 Sereni, composta di quattro articoli, reca disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Essa riproduce il testo del disegno di legge approvato nel corso della XV Legislatura dal Consiglio dei ministri del 23 novembre 2007. Il disegno di legge era stato presentato al Senato, ma non ne è mai iniziato per lo scioglimento anticipato delle Camere. L'articolo 1 di questa proposta intende dare attuazione alle leggi che costituiscono il riferimento fondamentale per l'inserimento delle persone con disabilità. L'articolo 2 riconosce e promuove l'uso della LIS, con la previsione delle tutele conseguenti a tale riconoscimento. L'articolo 3 promuove l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, anche mediante l'impiego di particolari tecnologie. L'articolo 4 prevede l'emanazione di un regolamento attuativo da parte del Governo, con un contenuto simile a quello descritto in relazione alla proposta di legge trasmessa dal Senato. Esso reca anche la clausola dell'invarianza finanziaria. Identico contenuto presentano le proposte di legge n. 351 De Poli e n. 1088 Romano, che si compongono di quattro articoli. L'articolo 1 sancisce il riconoscimento da parte della Repubblica della lingua italiana dei segni (LIS) come lingua non territoriale della comunità dei sordi, in attuazione di norme costituzionali ed europee. L'articolo 2 consente l'utilizzo della

LIS nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e gli enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari civili e penali. Viene sancita la garanzia dell'insegnamento della LIS nelle scuole primaria e secondaria di primo grado, nonché l'utilizzo dell'interprete della LIS nelle scuole superiori e nelle università. L'articolo 3 demanda a un regolamento, adottato dal Governo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2. L'articolo 4 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento. Le proposte di legge n. 941 D'Ippolito e n. 2528 Rampelli, composte da cinque articoli, hanno un contenuto molto simile. Anche l'articolo 1 dei progetti in esame riconosce la LIS come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi in attuazione delle norme costituzionali ed europee e ne consente l'uso in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni. L'articolo 2 disciplina l'insegnamento obbligatorio della LIS in ambito scolastico e quello facoltativo in ambito universitario. L'articolo 3 disciplina gli interventi diagnostici o di recupero per i bambini nati o divenuti sordi. L'articolo 4 prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 delle proposte di legge, nell'ambito delle finalità di cui alla legge n. 104 del 1992, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi. L'articolo 5 reca la copertura finanziaria del provvedimento. La proposta di legge n. 2342 Lorenzin, composta di sei articoli, reca disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e l'istituzione della figura professionale dell'interprete della medesima lingua. L'articolo 1 riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua non territoriale delle persone sorde e promuove l'adozione di provvedimenti finalizzati a facilitare l'integrazione sociale e culturale delle persone sorde, al fine di rimuovere ogni ostacolo esistente all'utilizzo della LIS. L'articolo 2 definisce la figura professionale dell'inter-

prete della LIS come operatore in grado di garantire l'interazione linguistica e comunicativa mediante la traduzione con modalità visivo-gestuali codificate delle espressioni utilizzate nella lingua orale. L'articolo 3 istituisce, con decreto del Ministro della giustizia, e disciplina il Registro nazionale delle associazioni degli interpreti della LIS. L'articolo 4 prevede il rilascio di un attestato di abilitazione all'esercizio della professione di interprete della LIS e l'articolo 5 impegna il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e sentita la Conferenza Stato-regioni, a predisporre il Piano didattico nazionale per la formazione professionale degli interpreti della LIS in ambito accademico e con riconoscimento nazionale. L'articolo 6 impegna il servizio pubblico radiotelevisivo, in base anche al contratto di servizio stipulato con l'associazione dei sordi, a garantire la fornitura di una quota non inferiore al 60 per cento della programmazione complessiva annua del servizio di interpretariato della LIS o di sottotitolazione. Anche la proposta di legge n. 2734 Carlucci, composta di tre articoli, reca disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni. L'articolo 1 riconosce la lingua italiana dei segni come lingua propria della comunità dei sordi. L'articolo 2 consente e promuove l'uso della lingua italiana dei segni nei rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e locali e nei procedimenti giudiziari civili e penali. L'articolo 3 prevede l'emanazione di un regolamento attuativo. Infine, la proposta di legge n. 3490 Miglioli, composta di un articolo, riconosce la lingua italiana dei segni come lingua della comunità dei sordi, con la previsione delle competenze, provvidenze e tutele conseguenti a tale riconoscimento. Con regolamento sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), le relative norme di attuazione. Ritiene utile ricordare che, nel 2004, in Italia le persone affette da disabilità sensoriali del linguaggio risultano essere 877 mila con problemi

dell'udito più o meno gravi e 92 mila sordi prelinguali (sordomuti), mentre le persone con disabilità di sei anni e più che vivono in famiglia sono due milioni e 600 mila, pari al 4,8 per cento della popolazione italiana, a cui si aggiungono circa 190 mila persone assistite in istituti. Per quanto riguarda gli interventi internazionali e comunitari sulla sordità, si fa presente che, nell'agosto del 1991, a Parigi, l'UNESCO e la Federazione mondiale dei sordi (WFD) hanno approvato una dichiarazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive, sottolineando la necessità di interventi nel mondo delle comunicazioni, della scuola e del lavoro, per favorire la diffusione dello strumento dell'interpretariato e della lingua dei segni. Nel 1994, la risoluzione dell'UNESCO di Salamanca sull'educazione inclusiva ha sottolineato inoltre la necessità del riconoscimento della lingua dei segni, per l'accesso all'educazione delle persone sorde. Nel 2006, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ha rappresentato in materia di disabilità il primo strumento internazionale vincolante per gli Stati. Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce « nuovi » diritti alle persone con disabilità, intendendo piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti. In ambito comunitario, per quanto riguarda il riconoscimento e il diritto all'uso della lingua dei segni, il Parlamento europeo è intervenuto attraverso una prima Risoluzione sulla lingua dei segni dei sordi del 17 giugno 1988, in cui si prevede l'adozione di una serie di misure concernenti la formazione a tempo pieno per interpreti di lingua dei segni, la traduzione nella lingua dei segni per le principali trasmissioni televisive e per le circolari governative pertinenti in materia di assistenza sociale, salute e occupazione e l'insegnamento della lingua dei segni agli udenti. Il Parlamento europeo è nuovamente intervenuto sul tema,

attraverso la risoluzione del 18 novembre 1998, ribadendo, a dieci anni di distanza, gli stessi principi definiti nella richiamata risoluzione del 1988 e invitando nuovamente la Commissione a presentare una proposta al Consiglio relativa al riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni usata dai sordi. Nel 2003, il Consiglio d'Europa ha sollecitato i Paesi membri ad elaborare un nuovo strumento giuridico per proteggere i diritti delle persone che comunicano nella lingua dei segni, inserendo un protocollo aggiuntivo, nell'ambito della Convenzione sulle lingue minoritarie, al fine di conferire a tale lingua lo stesso statuto delle lingue vocali. Nel 2006, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata: Piano d'azione europeo 2006-2007, in cui invita gli Stati membri ad utilizzare, promuovere e diffondere nella maggior misura possibile il linguaggio gestuale. Da ultimo, la Commissione europea ha adottato la comunicazione sulla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, incentrata sull'eliminazione delle barriere. In particolare, la Commissione s'impegna a esaminare i modi di facilitare l'utilizzo del linguaggio dei segni e Braille nelle relazioni con le istituzioni dell'UE. Per quanto riguarda infine il quadro di riferimento normativo nazionale, si segnala che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 381 del 1970, si considera sordo chi abbia una perdita uditiva dalla nascita o acquisita durante l'età evolutiva, che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non abbia avuto origine esclusivamente psichica o per causa di guerra, lavoro o servizio. La citata disposizione è quella che risulta a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2006, « Nuova disciplina in favore dei minorati uditivi », che ha eliminato il preesistente termine « sordomuto » da tutte le leggi in vigore, sostituendolo con « sordo », e ha introdotto il criterio della « compromissione » del linguaggio al posto del suo « impedimento ». Vale a dire che l'apprendimento del linguaggio non deve più essere

impossibile ma soltanto difficoltoso e, quindi, può realizzarsi, ad esempio, grazie alla protesizzazione e a percorsi abilitativi precoci. Secondo quanto precisato, poi, con decreto ministeriale 5 febbraio 1992, il termine dell'età evolutiva, in base a quanto si desume dalla scienza medica, è fatto coincidere con il compimento del dodicesimo anno di vita. Inoltre, la sordità, riferita all'orecchio migliore e misurata senza le eventuali protesi deve essere di grado variabile secondo l'età del soggetto: se minore di anni 12, pari ad almeno 60 decibel di media sulle frequenze da 500 a 2000 Hertz nell'orecchio migliore; se maggiore di anni 12, pari ad almeno 75 decibel di media sulle frequenze da 500 a 2000 Hertz. Tale ultima distinzione rileva ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge n. 508 del 1988. L'accertamento della sordità, ai sensi della citata legge n. 381 del 1970, è effettuato dalla competente commissione sanitaria, integrata con un rappresentante dell'ENS. Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel. Il riferimento normativo principale sull'*handicap* è costituito dalla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, che ha formulato un sistema organico di principi e un piano generale di intervento, lasciando alle regioni il compito di individuare in dettaglio le priorità locali e le forme concrete di attuazione. Ai comuni e alle aziende sanitarie locali spetta inoltre di provvedere all'erogazione dei servizi previsti. In particolare, l'articolo 6 reca disposizioni sugli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni, da attuarsi nel quadro della programmazione sanitaria. L'articolo 9 disciplina il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti. Gli articoli da 12 a 16 recano disposizioni sul diritto all'educazione e all'istruzione, all'integrazione scolastica, sulle modalità di attuazione dell'integrazione, sui gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, sulla valutazione del rendimento e prove d'esame. Gli articoli 17 e 18 dispongono invece sulla formazione

professionale e sull'integrazione lavorativa. L'articolo 25 è volto a migliorare l'accesso alla informazione e alla comunicazione, in particolare, nei servizi radiotelevisivi o telefonici, per favorire la ricezione da parte di persone con *handicap* sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori. Infine, con riferimento alla integrazione scolastica degli alunni con disabilità uditiva, segnala che l'orientamento del Ministero competente in merito all'integrazione degli alunni con disabilità uditiva nella scuola tiene conto dei due metodi attualmente esistenti: l'oralismo e la Lingua italiana dei segni. In particolare, l'oralismo consiste nel privilegiare il canale orale di comunicazione e comporta l'attivazione di una serie di strategie comunicative e didattiche che agevolino la lettura labiale.

In conclusione, desidera sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, auspicando che l'elevato grado di condivisione che ne ha caratterizzato l'approvazione presso la 12a Commissione permanente del Senato consenta, anche alla Camera, un esame approfondito, ma al tempo stesso rapido, del progetto di legge in titolo.

Carmelo PORCU (PdL) ricorda come le associazioni dei sordi attendano da lungo tempo l'approvazione di questo provvedimento. Condivide, pertanto, l'auspicio del presidente per una rapida approvazione del progetto di legge in esame, nello stesso spirito di ampia condivisione che ne ha caratterizzato l'approvazione da parte del Senato.

Luciana PEDOTO (PD), premesso di intervenire a titolo personale, dichiara, innanzitutto, di condividere e di voler sottoscrivere la proposta di legge n. 286 Sereni. Auspica, quindi, che l'esame del provvedimento in Commissione consenta di valorizzare il grande lavoro di mediazione che ha consentito, al Senato, di giungere all'approvazione unanime di un testo equilibrato, sottolineando come tale risultato sia stato possibile anche grazie al contributo dei senatori del suo partito.

Rileva, quindi, come, successivamente alla presentazione, nel 2008, del disegno di legge ricordato dal presidente nella sua relazione, siano intervenute diverse novità. Nel 2009, infatti, l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che impegna gli Stati membri, tra l'altro, a riconoscere le rispettive lingue dei segni, e presso il Parlamento europeo, nel 2010, è stata firmata, da rappresentanti delle associazioni dei non udenti, la Dichiarazione UE sulle lingue dei segni. Osserva, quindi, che il testo trasmesso dal Senato tiene conto delle diverse sensibilità esistenti sul tema e, in particolare, della contrapposizione tra fautori della lingua dei segni e sostenitori dell'oralismo. Tale contrapposizione, all'interno come all'esterno dell'Unione europea, è stata culturalmente superata mediante l'adozione di un approccio globale alla sordità e alla disabilità in generale: la necessità, cioè, di garantire tutti gli strumenti educativi, linguistici e formativi in grado di consentire la piena inclusione sociale delle persone sorde, tenendo conto di tutte le sfumature di questa complessa disabilità sensoriale. Questa filosofia pervade la citata Convenzione delle Nazioni Unite e tutti gli altri provvedimenti che, a livello internazionale, sono stati assunti negli ultimi anni e che hanno condotto al riconoscimento delle lingue dei segni dei diversi Paesi. È questa, inoltre, la filosofia che pervade anche il testo trasmesso dal Senato, il quale dimostra che un approccio alla sordità non esclude l'altro, ma che entrambi hanno piena dignità. Tale testo prevede, infatti, che la Repubblica riconosce la lingua dei segni e ne promuove l'acquisizione e l'uso, ma, nel corso dell'esame al Senato, è stato aggiunto che ciò avviene promuovendo altresì l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione. Fa presente, poi, che l'articolo 2 stabilisce che i regolamenti attuativi di questa legge dovranno disciplinare l'utilizzo della LIS nei tribunali, nella pubblica amministrazione, nella scuola, nell'accesso

alle informazioni, ma parimenti promuovere la diffusione delle tecnologie, anche informatiche, per di più senza prevedere alcun costo a carico dello Stato. Ritiene che oggi, in particolare dopo la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite, un provvedimento che riconosca la LIS nel nostro Paese sia doveroso nei confronti delle persone sorde che la usano, ma anche e soprattutto di coloro che la fruiscono sotto forma di servizi. Perché una persona sorda che sceglie di essere assistita da un interprete LIS in tribunale in quanto imputato o testimone, come già previsto dal codice penale, ha diritto di avvalersi di un interprete preparato, così come chi stipula un atto pubblico dinanzi a un notaio, come la legge notarile prevede, o deve partecipare ad un esame o un concorso. Il contratto di servizio RAI prevede, inoltre, il telegiornale LIS su tutte le reti generaliste, mentre la legge n. 104 del 1992 prevede la figura dell'assistente alla comunicazione nella scuola e dell'interprete LIS all'università. In conclusione, segnala che già la legislazione attuale prevede la lingua dei segni e che evitare di regolamentarla significa lasciare che i servizi vengano erogati da interpreti o assistenti alla comunicazione di cui nessuno ha verificato la preparazione, che hanno frequentato corsi di formazione disomogenei per durata, natura e obiettivi, senza un profilo professionale e un percorso formativo standardizzato e in grado di garantire livelli di qualità elevati ed omogenei. Auspica, per tutte queste ragioni, una rapida approvazione del provvedimento.

Ileana ARGENTIN (PD), dopo aver sottolineato l'importanza del provvedimento in esame, osserva, anche in qualità di responsabile nazionale del partito democratico per i diritti dell'*handicap*, che sarebbe preferibile parlare di riconoscimento della tecnica, piuttosto che della lingua dei segni, perché questo approccio consentirebbe di far convivere le diverse sensibilità esistenti in materia, compresa quella degli oralisti. Proprio per consentire alla Commissione di acquisire le diverse

posizioni che esistono anche nell'associazionismo dei disabili su questo argomento, ritiene che sia necessario procedere all'audizione di entrambe le federazioni dell'*handicap*, cioè la Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* (FISH) e la Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND), invitandole a coadiuvare la Commissione nella ricerca di un approccio equilibrato e condiviso. Ricorda, altresì, come sull'argomento in questione si mobilitino interessi economici molto forti, che dovrebbero essere temperati con l'esigenza di garantire pari opportunità a tutti i disabili e a coloro che operano in favore dei disabili. Da questo punto di vista, il testo trasmesso dal Senato appare restrittivo ed esprime un approccio culturale sbagliato e limitativo, riscontrabile anche nell'attenzione esclusiva che la pubblica amministrazione già oggi rivolge alla lingua dei segni come strumento di comunicazione a disposizione delle persone non udenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che le proposte di legge in esame meritino senz'altro di essere sostenute, in quanto perseguono una finalità del tutto condivisibile, ma che esse possano e debbano essere migliorate, anche attraverso il confronto con le associazioni rappresentative dei disabili. Il testo trasmesso dal Senato, in particolare, crea profonde divisioni nell'associazionismo dei non udenti e, non essendo accompagnato da alcuno stanziamento di risorse, è destinato a non incidere affatto sulla reale situazione dei disabili, i quali, nella legislatura in corso, hanno già subito gli effetti negativi della sensibile riduzione delle risorse destinate all'assistenza sociale. Ritiene, inoltre, che anche nel caso dei soggetti non udenti la strategia più corretta consista nel perseguimento della piena integrazione sociale di queste persone. Preannuncia, infine, la presentazione di richieste di audizione, allo scopo di acquisire il punto di vista delle associazioni interessate e di stimolarle, come detto dalla collega Argentin, a proporre soluzioni più equilibrate e condivise.

Lucio BARANI (PdL) giudica incomprensibile l'atteggiamento assunto dal gruppo del partito democratico, che, come ha ricordato la collega Pedoto, al Senato ha contribuito alla definizione del testo approvato. Ritiene che il provvedimento in esame debba essere approvato rapidamente, adottando come testo base il progetto di legge trasmesso dal Senato e valutando, altresì, l'opportunità del trasferimento alla sede legislativa. Tale progetto di legge, infatti, è stato oggetto di condivisione unanime presso la 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e non esclude affatto il riconoscimento di tecniche diverse dalla lingua italiana dei segni. Ritiene, inoltre, che quanto affermato dalla collega Miotto, circa la presunta riduzione delle risorse destinate all'assistenza sociale nella legislatura in corso, non risponda alla realtà dei fatti. Il suo gruppo vuole, al contrario, che il provvedimento in esame giunga rapidamente ad approvazione, anziché arenarsi, come avvenne per il disegno di legge sulla medesima materia presentato nella scorsa legislatura. Proprio al fine di accelerarne l'esame, ritiene che si potrebbe anche valutare l'opportunità di non procedere allo svolgimento di audizioni, come richiesto, invece, da alcuni colleghi.

Gero GRASSI, *presidente e relatore*, avverte che sono già pervenute richieste di audizione da parte di alcune associazioni. In proposito, ritiene che lo svolgimento di audizioni sia sempre utile al fine di acquisire elementi di conoscenza e valutazioni sui progetti di legge, ferma restando l'autonomia della Commissione nel dare seguito a quanto emerso nel corso delle audizioni.

Carla CASTELLANI (PdL), sottolineata l'importanza del provvedimento in esame, ritiene che sia opportuno procedere allo svolgimento di audizioni, senza che questo rallenti eccessivamente l'esame del provvedimento. Osserva quindi, rivolta alla collega Miotto, che la riduzione delle risorse disponibili ha purtroppo interessato tutti i dicasteri, in conseguenza della grave

crisi economico-finanziaria cui l'Italia ha dovuto e deve far fronte. Osserva, peraltro, come il livello della spesa non sia l'unico criterio per valutare la qualità delle politiche sociali, che spesso richiedono interventi normativi come quello in esame, nonché l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili.

Gero GRASSI, *presidente e relatore*, essendo prossima la ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Disposizioni sulla Corte penale internazionale.**

**Testo unificato C. 1439 Melchiorre e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 1439 Melchiorre e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Il provvedimento in esame è volto ad adeguare l'ordinamento interno, al momento sotto il solo profilo procedurale, alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. In particolare, il progetto di legge disciplina le modalità di esecuzione della cooperazione con la Corte penale internazionale, attri-

buendo al Ministro della giustizia il ruolo di autorità centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale. Spetta quindi al Ministro ricevere le relative richieste di cooperazione e dar seguito ad esse conformemente alle previsioni dello Statuto e previa intesa con i Ministri interessati. Vengono disciplinati, tra gli altri, i seguenti profili: l'accompagnamento coattivo di testimoni e periti non comparsi; la trasmissione, con il consenso dello Stato estero interessato, di atti e documenti riservati provenienti dal medesimo Stato; la sospensione della trasmissione di atti giudicati dal Ministro idonei a compromettere la sicurezza nazionale; la possibile trasmissione di atti e documenti relativi a procedimenti penali, coperti dal segreto istruttorio; l'immunità temporanea del testimone o dell'imputato che debba essere presente in Italia, in esecuzione di una richiesta della Corte; l'accesso al gratuito patrocinio da parte della persona nei cui confronti la Corte penale internazionale procede; le modalità delle eventuali richieste dell'autorità giudiziaria italiana alla Corte internazionale; l'esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di ripartizione. In proposito, osserva che, sebbene il provvedimento abbia una generica rilevanza sociale, esso non contiene profili che rientrino nello specifico ambito di competenza della Commissione. Propone, pertanto, di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Gero GRASSI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.*  
*Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.*

*Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.*  
*Nuovo testo C. 797 Angela Napoli.*

*Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.*  
*C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.*

#### COMITATO RISTRETTO

*Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici.*  
*C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti della Federazione italiana dell'industria chimica (Federchimica), su questioni relative all'uso delle biomasse ..... 143

##### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Discussione e conclusione – Approvazione*) ..... 143

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (Alle Commissioni riunite I e IV) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 145

ALLEGATO (*Parere proposto dal relatore ed approvato dalla Commissione*) ..... 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 146

AVVERTENZA ..... 146

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 13 aprile 2011.*

**Audizione informale dei rappresentanti della Federazione italiana dell'industria chimica (Federchimica), su questioni relative all'uso delle biomasse.**

L'audizione si è svolta dalle 14.10 alle 14.50.

##### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Daniela Santanchè.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.**

**C. 975-2513/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione inizia la discussione del progetto di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, ricorda che il progetto di legge – già esaminato in sede referente e successivamente trasferito in sede legislativa – deriva dall'unificazione in un unico testo di diverse proposte di legge d'iniziativa di numerosi componenti della Commissione, che è stato ampiamente condiviso da tutti i gruppi. Esso interviene infatti per disciplinare un settore in grande espansione negli ultimi anni, ovvero quello della frutta e verdura lavata e confezionata, che risponde ad esigenze di praticità molto sentite nelle società moderne.

Ricorda quindi che il progetto di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato, che ha apportato una sola modifica migliorativa all'articolo 4, concernente il contenuto del decreto ministeriale di attuazione, che dovrà individuare le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore.

Raccomanda pertanto l'approvazione del progetto di legge nel testo modificato dal Senato.

Il Sottosegretario Daniela SANTANCHÈ esprime la valutazione favorevole del Governo sul testo in discussione.

Sandro BRANDOLINI (PD) dichiara che il suo gruppo ritiene che vi siano le condizioni per approvare definitivamente il testo trasmesso dal Senato, affinché possa essere poi adottato, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il decreto ministeriale di attuazione previsto dall'articolo 4.

Segnala in proposito che, in quadro di complessivo calo dei consumi, le produzioni di quarta gamma fanno invece registrare un andamento in crescita.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), ricordando che il testo in discussione nasce da iniziative legislative parlamentari sulle quali la Commissione si è molto impegnata, si dichiara favorevole alle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla

Camera. Infatti, anche ora, come già in sede di prima lettura, il suo gruppo ritiene necessario dettare regole precise per le produzioni di quarta gamma.

Fabio RAINIERI (LNP), nel ringraziare i colleghi per aver condiviso un provvedimento che nasce anche da una sua iniziativa legislativa, auspica che il Governo dia sollecita attuazione alla nuova legge, necessaria per lo sviluppo del settore.

Teresio DELFINO (UdC), ricordando che il provvedimento è stato già approvato all'unanimità sia alla Camera sia al Senato, conferma il giudizio favorevole del suo gruppo.

Paolo RUSSO, *presidente*, manifesta apprezzamento per il positivo clima che si registra in Commissione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Prende inoltre atto che il relatore e il Governo rinunziano alla replica.

Avverte quindi che si passerà ora all'esame degli articoli.

Ricorda che, a norma del comma 2 dell'articolo 70 del regolamento, trattandosi di un testo già approvato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, la Commissione delibererà soltanto sulle parti modificate dal Senato. Pertanto, non saranno posti in votazione gli articoli 1, 2 e 3, in quanto non modificati dal Senato.

Fa presente che tutte le Commissioni cui il disegno di legge è stato assegnato in sede consultiva, ovvero le Commissioni I, VIII, X e XIV, hanno espresso parere favorevole.

Ricorda che, sulla base dell'orientamento manifestato dai gruppi, non sarà fissato un termine per la presentazione di emendamenti.

Invita i gruppi a formalizzare le sostituzioni.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4, modificato dal Senato, al quale non risultano presentati emendamenti.

La Commissione approva l'articolo 4, come modificato dal Senato.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendo stati presentati ordini del giorno, si passerà ora alla votazione finale del disegno di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, indice quindi la votazione finale per appello nominale sulla proposta di legge C. 975-2513-B, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 975-2513-B.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

**C. 4220 Governo.**

(Alle Commissioni riunite I e IV).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta di ieri martedì 12 aprile 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Dima ha svolto la relazione introduttiva, preannunciando una proposta di parere favorevole.

Avverte che le Commissioni riunite I e IV esamineranno nella giornata odierna gli emendamenti al decreto-legge. Ritiene pertanto che la Commissione possa espri-

mere il parere sul testo iniziale, salva la possibilità di esprimere parere anche sul testo eventualmente modificato, ove le modifiche incidessero su aspetti di competenza della Commissione medesima.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene opportuno che la Commissione si esprima dopo che le Commissioni I e IV avranno esaminato gli emendamenti presentati. In particolare, il suo gruppo ritiene necessario, per definire la sua posizione complessiva sul provvedimento, conoscere l'esito degli emendamenti che ha proposto.

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene necessario attendere le decisioni delle Commissioni di merito sugli emendamenti per esprimere una posizione politica compiuta sul provvedimento. Ciò significherebbe anche prestare maggiore attenzione verso i soggetti interessati.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la sua proposta è motivata unicamente dall'intenzione di consentire alla Commissione di esprimersi tempestivamente sul provvedimento, anche per le regioni indicate dalla collega Servodio.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), prendendo atto delle precisazioni del Presidente, sottolinea che il provvedimento presenta alcuni aspetti problematici.

In primo luogo, prevede la corresponsione di un assegno *una tantum*, peraltro non quantificato, laddove sarebbe necessario prevedere misure economiche certe e stabili nel tempo. In secondo luogo, non è assicurata la necessaria concertazione con le rappresentanze sindacali del personale interessato, ai fini dell'attuazione del provvedimento. Inoltre, il decreto-legge rischia di penalizzare le cosiddette « fasce basse » delle Forze armate e di polizia. Infine, appare criticabile il meccanismo di finanziamento previsto per la successiva ulteriore integrazione del Fondo destinato a misure perequative per il personale del

comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, in quanto sarebbe necessario prevedere risorse certe.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita il relatore a valutare le questioni indicate dal deputato Oliverio, ai fini della formulazione di una proposta di parere che possa consentire oggi alla Commissione di esprimersi compiutamente sul provvedimento.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, condivide in linea generale l'opportunità di una riflessione sul merito delle questioni emerse dal dibattito. Osserva in ogni caso che, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la dotazione del Fondo per il finanziamento delle misure perequative in favore del personale del comparto sicurezza-difesa e del soccorso pubblico è immediatamente incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro. Chiede invece di precisare ulteriormente le restanti questioni.

Corrado CALLEGARI (LNP), condividendo gli interventi del Presidente e del relatore, osserva che, indipendentemente dagli importi che potranno essere corrisposti, un beneficio economico, anche se *una tantum*, è in ogni caso atteso dai lavoratori interessati. Ritiene pertanto che la Commissione possa esprimersi favorevolmente sul provvedimento.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) invita a ponderare adeguatamente le questioni poste dal collega Oliverio, indubbiamente fondate. Invita inoltre a considerare l'importanza del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche sul piano internazionale.

Segnalando che i gruppi dell'opposizione hanno presentato presso le Commissioni di merito emendamenti migliorativi del provvedimento, sottolinea che gli stessi gruppi sono intenzionati ad operare affinché l'esame del provvedimento si concluda presto e bene.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, formula conclusivamente una proposta di parere

favorevole con alcune osservazioni, che recepiscono i rilievi emersi nel corso del dibattito (*vedi allegato*).

Anita DI GIUSEPPE (IdV) dichiara che voterà a favore della proposta del relatore, pur mantenendo riserve sul complesso del provvedimento, con particolare riferimento alla parte finanziaria.

Ricordando quindi la grave situazione delle carceri, sottolinea che è necessario assicurare migliori condizioni di vita anche attraverso l'incremento del personale addetto e il miglioramento del relativo trattamento. Peraltro, tali esigenze sussistono per tutti i corpi dello Stato interessati dal provvedimento.

Viviana BECCALOSSO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).*

*Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).*

ALLEGATO

**DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (C. 4220 Governo).**

**PARERE PROPOSTO DAL RELATORE ED APPROVATO  
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4220 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

1) si auspica la necessaria concertazione con le rappresentanze sindacali del personale interessato, ai fini dell'attuazione del provvedimento;

2) si auspica una maggiore valorizzazione del personale non dirigente e non direttivo dei Corpi interessati dal decreto-legge;

3) si invitano le Commissioni di merito ad impegnarsi affinché i benefici *una tantum* previsti dal decreto-legge possano essere stabilizzati.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 def. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ....	148
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	154

##### SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e conclusione</i> ) .	149
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	153
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti posti in votazione</i> ) .....	155

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i> ) .....	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 13 aprile 2011. – Presidenza del presidente Mario PESCANTE. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Francesco Belsito.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

**Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici.**

**COM(2011)15 def.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, ricorda di aver formulato, nella seduta di ieri, una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, riterrebbe utile fare riferimento, nella proposta di parere, alla opportuna trasmissione del parere medesimo, unitamente al documento finale della Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, condivide l'osservazione del Presidente e ri-

formula il parere proposto, inserendo in premessa il richiamo alla trasmissione del parere alle istituzioni dell'UE (*vedi allegato 1*).

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE, indi del vicepresidente Enrico FARINONE. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Legge comunitaria 2010.**

**C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 aprile 2011 l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del disegno di legge comunitaria per il 2010 (C. 4059-A). Nella riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 7 aprile si è quindi stabilito — come peraltro indicato dal relatore in

Assemblea — che oggetto di approfondimento siano esclusivamente gli articoli 13 e 21, già accantonati in sede di Comitato dei nove.

A tal fine, gli emendamenti già presentati nel corso dell'esame in Assemblea, e riferiti agli articoli 13 e 21, si intendono ripresentati in Commissione e sono stati trasmessi, per il parere di competenza, alle Commissioni VI (Finanze) e IX (Trasporti), insieme ai tre nuovi emendamenti 13.100 e 13.101 del Relatore e 21.100 Mariani.

Il Relatore ha inoltre presentato alcuni emendamenti volti a recepire le condizioni formulate dalla V Commissione Bilancio *ex* articolo 81, quarto Comma, della Costituzione.

Nella seduta odierna la XIV Commissione sarà dunque chiamata a votare gli emendamenti sui quali le Commissioni di merito hanno dato parere favorevole e gli emendamenti di recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione Bilancio.

Ricorda che la VI Commissione Finanze ha espresso ieri parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21 e che questi non saranno dunque posti in votazione.

La IX Commissione Trasporti ha espresso invece parere favorevole sugli emendamenti 13.100 e 13.101 del relatore, e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 13. Saranno dunque posti in votazione unicamente gli emendamenti 13.100 e 13.101 del relatore.

Il fascicolo degli emendamenti da votare nella seduta odierna è in distribuzione, a disposizione dei colleghi, e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 13.100 e 13.101.

Francesco BELSITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.100 e 13.101 del relatore.

Sandro GOZI (PD) osserva che le disposizioni recate dall'emendamento 13.100

del relatore dovranno essere oggetto di approfondimento nel corso del successivo *iter* del provvedimento, e preannuncia l'astensione del suo gruppo su tale proposta emendativa.

Si sofferma invece sin d'ora sull'emendamento 13.101 presentato dal relatore, ritenendo scandalosa l'insistenza con la quale il relatore e il Governo si ostinano a inserire nel disegno di legge comunitaria disposizioni che nulla hanno a che vedere con il suo oggetto proprio, contribuendo in tal modo a stravolgere il contenuto del provvedimento. L'emendamento in oggetto è infatti volto a risolvere – come già si era tentato con l'approvazione dell'articolo 19, poi espunto dal Presidente della Camera, a seguito di un suo ricorso, in quanto ritenuto inammissibile – la nota questione della condanna da parte della Corte di Conti dei componenti del CDA della Rai al risarcimento dei danni causati dalla nomina di Meocci a direttore generale della stessa RAI. Ritiene inaccettabile che, ancora una volta, il relatore si faccia portatore di istanze del Governo e, verosimilmente, nel caso in questione, del Ministro Romani, che si configurano come veri e propri scempi regolamentari, legislativi e costituzionali. Altrettanto stupefacente valutato il fatto che il Presidente Pescante dichiarò ammissibile una simile proposta emendativa.

Sottolinea peraltro che la presentazione dell'emendamento appare come l'ultimo di una serie di gravi errori compiuti nel corso dell'esame del provvedimento: ricorda infatti l'inserimento dell'articolo 18, in materia di responsabilità civile dei magistrati, il mancato recepimento della direttiva rimpatri, il rinvio pretestuoso del disegno di legge dall'Assemblea alla Commissione, solo per anticipare in Aula l'esame del provvedimento contro la durata indeterminata dei processi, l'inserimento del citato articolo 19 in materia di danno erariale.

Non intende soffermarsi sul merito della questione affrontata dall'emendamento 13.101 ma solo rilevare che questo appare del tutto inammissibile, in quanto prevede la sospensione dei giudizi pen-

denti in attesa dell'attuazione del criterio di delega di cui alla lettera h) del comma 4, riguardante la ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni con particolare riferimento alla disciplina dell'incompatibilità di cui alla legge n. 481 del 1995. Il contenuto della proposta emendativa non risulta infatti è in alcun modo riconducibile alle direttive di cui all'articolo 13, né all'adempimento di alcun altro obbligo europeo. Inoltre, l'emendamento è pretestuosamente connesso con la lettera h) del comma 4 dell'articolo 13 – inserita durante l'esame in Commissione – che dovrà essere attuata attraverso un decreto legislativo. L'emendamento sembra quindi contrario ai basilari principi di certezza del diritto, determinando la sospensione di giudizi pendenti sino all'effettiva attuazione di un mero principio di delega.

Alla luce di tali motivazioni preannuncia pertanto sin d'ora che ancora una volta, come già fatto con riferimento all'articolo 19 in precedenza approvato dalla XIV Commissione, investirà immediatamente della questione la Presidenza della Camera, affinché possa essere riconsiderata la valutazione di ammissibilità dell'emendamento 13.101 del relatore.

Enrico FARINONE (PD) osserva come il percorso seguito dal relatore, anche con la presentazione dell'emendamento 13.101, non solo rischia di stravolgere il testo del disegno di legge comunitaria, ma ne mette a serio rischio la stessa approvazione in tempi rapidi.

Ricorda che l'emendamento del relatore è volto, nella sostanza, a conseguire le stesse finalità che erano sottese all'articolo 19 del disegno di legge 4059-A (inserito nel corso dell'esame in Commissione per effetto dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.04 del relatore) che la Presidenza della Camera, accogliendo un precedente ricorso presentato dall'onorevole Gozi, aveva espunto dal testo del provvedimento in quanto estraneo al contenuto proprio della legge comunitaria.

Invita dunque la maggioranza a recuperare lo spirito originariamente annun-

ciato dal relatore per l'esame del disegno di legge comunitaria, ovvero quello di interventi ridotti al minimo sul provvedimento. Deve purtroppo rilevare che sinora si è seguito un criterio opposto, che non coincide certo con l'interesse del Paese, né con quello dello stesso Governo, che, peraltro non è rappresentato, ormai da cinque mesi, da un Ministro delle politiche europee.

Massimo POMPILI (PD) concorda con le considerazioni dei colleghi Gozi e Farinone, evidenziando come ormai il disegno di legge comunitaria si sia caricato di così tante e così rilevanti questioni — soprattutto in materia di giustizia — da doversi ritenere un provvedimento *omnibus*. Si tratta certo di un modo di procedere che la maggioranza ha scelto in piena consapevolezza e responsabilità e che non potrà che provocare, nel PD, lo stesso comportamento di ferma opposizione seguito nell'esame del provvedimento attualmente all'esame dell'Aula sulla durata dei processi.

Gaetano PORCINO (IdV) dichiara, pur essendo solo da poco tempo entrato a far parte della XIV Commissione, di aver assunto questo compito con spirito collaborativo; deve tuttavia rilevare con rammarico che la sua disponibilità si scontra regolarmente con un atteggiamento estremamente negativo della maggioranza. Si tratta di una situazione che non può che condurre ad una contrapposizione particolarmente dura del suo gruppo, necessaria per far comprendere agli italiani cosa avviene in Parlamento e quali sono i veri obiettivi del Governo e dei gruppi che lo sostengono.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) dichiara di avere numerosi motivi di doglianza riguardanti l'attuale disegno di legge comunitaria, che ha ormai assunto la fisionomia di un provvedimento *omnibus*. Cita quale esempio negativo, tra gli altri, l'articolo 18, in materia di responsabilità civile dei magistrati, introdotto nel corso dell'iter in Commissione.

Sottolinea tuttavia come l'emendamento 13.101 del relatore non possa essere paragonato all'articolo aggiuntivo 12.04 del relatore — divenuto articolo 19 a seguito dell'approvazione in Commissione, e sul quale ricorda di aver votato contro — in quanto si limita, con la sospensione dei giudizi pendenti, ad evitare che alcuni procedimenti giudiziari vadano a soluzione sulla base di una normativa obsoleta e che sarà oggetto di una globale rivisitazione, come previsto dalla lettera *h*) del comma 4 dell'articolo 13; ciò anche al fine di evitare successivi contenziosi. Ritiene pertanto legittima la proposta emendativa, essendo ben altre le questioni « scandalose » contenute nel provvedimento.

Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sull'emendamento 13.101 del relatore; preannuncia invece la propria astensione sull'emendamento 13.100 del relatore.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, condivide pienamente le considerazioni del Presidente Buttiglione e ribadisce la sostanziale differenza tra la formulazione dell'articolo 19 e quella dell'emendamento 13.101, volto unicamente a sospendere i giudizi pendenti ed i relativi termini in attesa di una revisione della normativa. Ritiene che le posizioni assunte dall'opposizione siano frutto di una forzatura politica.

Sandro GOZI (PD) non si ritiene convinto dalle argomentazioni del Presidente Buttiglione, né da quelle del relatore, che si configurano, queste sì, come una forzatura politica. Ribadisce la propria intenzione di investire della questione la Presidenza della Camera e preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 13.101 del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 13.100 e 13.101 del relatore.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ricorda che tutti gli ulteriori emendamenti da lui presentati agli articoli 16, 18, 25, 29, 31 e

39 sono volti a recepire condizioni formulate dalla Commissione Bilancio volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Segnala di non aver invece ritenuto opportuno presentare emendamenti di recepimento delle condizioni della V Commissione volte alla soppressione degli articoli 32 e 33. La Commissione ha infatti motivato tale richiesta, «in mancanza di ulteriori elementi di valutazione», in quanto «deve ritenersi che le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Alla luce di ulteriori approfondimenti svolti, che mostrano come le disposizioni in questione non comportino oneri per la finanza pubblica, ma anzi possano comportare, nel caso dell'articolo 32, una riduzione degli oneri amministrativi con effetti positivi anche sulla finanza pubblica, propone di rivolgere alla V Commissione l'invito ad una riconsiderazione delle determinazioni assunte in merito alla soppressione dell'articolo 32 e 33 del disegno di legge in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, alla luce delle motivazioni esposte, si farà carico di chiedere alla V Commissione una rivalutazione delle condizioni formulate relativamente agli articoli 32 e 33.

La Commissione prende atto.

Francesco BELSITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.100, 18.100, 25.100, 29.100, 31.100 e 39.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 16.100 del relatore.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, con riferimento all'emendamento 18.100, osserva come la Commissione Bilancio abbia definito una norma di copertura per gli effetti finanziari derivanti dall'articolo 18, anche a tal fine stabilendo, al comma 2,

trattandosi di nuova normativa, che il Ministro della giustizia provveda al monitoraggio degli oneri, al fine di adeguarli agli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Sandro GOZI (PD) prende atto con piacere del fatto che la V Commissione non solamente non si esprime negativamente su disposizioni assai onerose ma suggerisce, con dovizia di dettagli, norme di copertura, per il presente e anche per il futuro.

Preannuncia dunque il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 18.100.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 18.100, 25.100, 29.100 e 31.100 del relatore.

Massimo POMPILI (PD) chiede al relatore alcuni chiarimenti in ordine all'emendamento 39.100 del relatore, che sopprime la previsione di oneri per l'anno 2012, sostituendola con la quantificazione per il 2013 e 2014, con riferimento alla deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, osserva che gli oneri relativi al 2012 saranno contabilizzati sull'anno 2013, la cui dotazione è infatti quasi raddoppiata rispetto a quella inizialmente prevista solo per l'anno 2012.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) rileva che verosimilmente, trattandosi di detrazione di oneri, le spese sostenute nel 2012 saranno fatte valere sulle dichiarazioni del 2013.

La Commissione approva l'emendamento 39.100 del relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento for-

male del testo, come risultante dagli emendamenti approvati.

Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059-A Governo, approvato dal Senato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, on. Pini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge comunitaria 2010, come risultante dagli emendamenti approvati.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.**

**Doc. LXXXVII, n. 3.**

*(Esame e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, essendo stata la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 rinviata dall'Assemblea in Commissione insieme al disegno di legge comunitaria, propone – non essendo state avanzate proposte di modifica – di confermare la relazione per l'Assemblea già approvata nella seduta di giovedì 24 marzo 2011.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Enrico FARINONE.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Massimo POMPILI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

## ALLEGATO 1

**Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici COM(2011)15 def.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il « Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici – COM(2011)15 def. »;

apprezzato il lavoro compiuto volto a effettuare una ricognizione complessiva e organica sui diversi aspetti che riguardano la normativa a livello europeo vigente in materia e i margini per eventuali integrazioni o modifiche;

rilevato che il metodo adottato anche in questa occasione dalle Istituzioni dell'UE consente di affrontare questioni complesse e di suscitare sulle stesse un largo confronto attraverso il quale acquisire utili elementi di valutazione da parte delle istituzioni pubbliche e degli operatori del mercato;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia

trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valutino con particolare attenzione le proposte avanzate nel documento volte a semplificare alcune procedure e a ridimensionare gli adempimenti e gli oneri burocratici non soltanto a carico delle imprese ma anche delle stesse stazioni appaltanti, specie quando si tratta di enti di minore dimensioni;

*b)* si considerino le potenzialità degli appalti ai fini dell'attuazione della strategia Europa 2020, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione, il rispetto dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici.

## ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.****EMENDAMENTI POSTI IN VOTAZIONE**

## ART. 13.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.».

**13. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

4-bis. In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 4, lettera h), i giudizi pendenti, salvo quelli penali, nonché i relativi termini, sono sospesi ove abbiano ad oggetto la viola-

zione delle disposizioni in materia di incompatibilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n.481, ovvero altre violazioni di legge determinate dalla violazione delle medesime disposizioni ovvero conseguenti ad essa.

**13. 101.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 16.

*Al comma 5, capoverso 1, sostituire le parole: « della finanza pubblica » con le seguenti: « del bilancio dello Stato ».*

**16. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 18.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n.307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009, nel programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. ».

**18. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 25.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: « , senza oneri aggiuntivi » fino a: « normativa vigente, ».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 2. Dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui

al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

**25. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 29.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».*

**29. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 31.

*Al comma 6, dopo le parole: « rischi ambientali » aggiungere le seguenti: « predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».*

**31. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 39.

*Al comma 3, sostituire le parole: « pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, » con le seguenti: « valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, ».*

**39. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (Parere alle Commissioni riunite 5 <sup>a</sup> e 7 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	157
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	159

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

##### **La seduta comincia alle 14.**

**DL 34/2011 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.**

(Parere alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Remigio CERONI, *relatore*, illustra il provvedimento in esame, riferendo che l'articolo 1, al comma 1, reca interventi finanziari in favore della cultura mediante l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo, nonché l'autorizzazione di spese

per la manutenzione e la conservazione di beni culturali. Rileva che il comma 2 novella una disposizione della legge di stabilità 2011, escludendo il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali dal taglio lineare ivi previsto, mentre il comma 3 sopprime alcune disposizioni del cd. decreto-legge « milleproroghe » che avevano introdotto un contributo di un euro sui biglietti cinematografici. Evidenzia che l'articolo 2, comma 1, prevede l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, conservazione e restauro da effettuarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei. Precisa che i commi da 5 a 7 recano disposizioni speciali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché per le sponsorizzazioni, al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale. Sottolinea che l'articolo 3

novella il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, modificando la disciplina sul divieto di incroci proprietari dei media televisivi e della carta stampata. Segnala che l'articolo 4 differisce il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre; reca, inoltre, una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Si sofferma sull'articolo 5, che al fine di consentire ulteriori verifiche sui parametri di sicurezza in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, sospende per un anno l'efficacia di talune disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. Riferisce che l'articolo 6 concerne gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo: per essi, si modifica il parametro di riferimento su cui computare, per il 2011, il limite percentuale della spesa per il personale a tempo determinato e il limite percentuale della spesa relativa a contratti di formazione-lavoro. Rileva quindi che l'articolo 7 novella l'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, introducendo modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti volte ad estenderne le competenze. Ravvisa l'opportunità che si prevedano, all'articolo 2, accordi tra Stato e Regione tesi a regolare le modalità d'intervento a tutela nell'area archeologica di Pompei per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché per le previste sponsorizzazioni.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD) valuta negativamente le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, del provvedimento, in quanto si dispongono interventi urbanistici ed edilizi all'esterno del perimetro delle aree archeologiche in assenza

di un adeguato coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) esprime un giudizio favorevole sulle previsioni di cui all'articolo 1 del testo, recante interventi finanziari in favore della cultura. Avanza rilievi critici in ordine alle disposizioni inerenti alla moratoria nucleare ed alla operatività della Cassa depositi e prestiti.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime riserve sull'osservazione del relatore relativa all'opportunità che si prevedano, all'articolo 2, forme di intesa tra Stato e Regione volte a regolare le modalità d'intervento a tutela nell'area archeologica di Pompei per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Fa notare, al riguardo, che l'articolo 2 reca una disciplina speciale che assegna compiti specifici alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei. Reputa quindi opportuno, all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), che siano sentiti gli enti locali nella fase di attuazione delle suddette disposizioni.

Il deputato Remigio CERONI, *relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) preannuncia il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur ribadendo le proprie perplessità sui profili menzionati, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

ALLEGATO

**DL 34/2011 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (S. 2665 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, in corso di esame presso le commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> del Senato, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo;

considerato che le norme del testo attengono ad ambiti materiali di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali » e « tutela dei beni culturali », richiamati all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) ed s), della Costituzione; rilevato altresì che lo specifico ambito della valorizzazione dei beni culturali e dell'organizzazione delle atti-

vità culturali, nonché l'ordinamento della comunicazione, ineriscono a profili di competenza concorrente Stato-Regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

siano previste, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, accordi tra Stato e Regione, attraverso lo strumento dell'intesa, volti a regolare le modalità d'intervento a tutela nell'area archeologica di Pompei per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché per le sponsorizzazioni ivi previste;

*e con la seguente osservazione:*

valutino le commissioni di merito, all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) l'opportunità di stabilire che siano sentiti gli enti locali nella fase di attuazione delle suddette disposizioni.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio » ( <i>limitatamente alle parti di competenza</i> ) (n. 327) (Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	160
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 327</i> ) .....	162
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere dell'onorevole De Micheli sull'atto del Governo n. 327</i> ) ..	166
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere dell'onorevole Mantini sull'atto del Governo n. 327</i> ) .....	173

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 13 aprile 2011. – Presidenza del presidente Andrea PASTORE.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto legislativo recante « Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio » (*limitatamente alle parti di competenza*) (n. 327).**

(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo 2011.

Il PRESIDENTE informa che l'incarico comune del senatore Casoli e dell'onorevole Paola De Micheli come relatori sul

provvedimento in titolo è venuto meno; comunica di aver quindi conferito l'incarico di relatore, per il seguito dell'esame, al senatore Casoli.

L'onorevole Paola DE MICHELI (PD) dà conto del lavoro svolto, in spirito di piena collaborazione, con il senatore Casoli, in esito al quale tuttavia non si è pervenuti a una posizione comune; presenta, a nome del suo Gruppo, una proposta di parere contrario, alternativa a quella che sarà depositata dal relatore, pubblicata in allegato, che illustra. Le modalità con le quali è stato redatto il codice del turismo, con la contrarietà espressa dalle Regioni e in assenza di un confronto con le associazioni e gli operatori del settore, non possono che condurre a una valutazione negativa, che trova ulteriore fondamento nella scelta di introdurre con questo strumento disposizioni con conseguenze macroeconomiche, le quali non solo esulano dai confini propri di un'opera di codificazione, ma sono anche criticabili nel merito. Conclude auspicando una mag-

giore attenzione, anche da parte del Ministro, nell'intervenire in questo settore, davvero cruciale per il Paese.

L'onorevole MANTINI (UdC) presenta, a nome del suo Gruppo, una proposta di parere contrario, alternativo a quella che sarà formulata dal relatore, pubblicata in allegato, che illustra. Il codice del turismo in esame è connotato, a suo avviso, da profili di grave criticità: in primo luogo, si tratta di una materia che il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione demanda alla competenza legislativa residuale delle Regioni, nella quale pertanto l'intervento del legislatore statale incontra limiti sui quali la Corte costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi. In secondo luogo, si tratta di una codificazione, che in quanto tale sarebbe in astratto condivisibile poiché volta a razionalizzare e ricondurre a sistema la normativa di un determinato settore: se non che, la disciplina statale in materia di turismo risulta già per la maggior parte concentrata in una fonte normativa, la legge n. 135 del 2001. Ma soprattutto egli sottolinea come, nel caso di specie, il Governo abbia proceduto non a una codificazione in senso proprio, bensì a modifiche sostanziali della legislazione vigente che non trovano fondamento nei principi e criteri di delega di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, configurando pertanto un eccesso di delega. Dopo aver ricordato le perplessità espresse dallo stesso Consiglio di Stato, il quale ha invitato il Governo a valutare l'opportunità di soprassedere all'opera di codificazione, rammenta la contrarietà manifestata dalle Regioni – tanto più rilevante, in una materia di loro competenza legislativa – e le proteste delle associazioni e degli operatori di settore per non aver potuto interloquire con il Governo nella fase

preparatoria del testo. Il provvedimento in titolo non è condivisibile peraltro anche per le sue carenze, tra le quali segnala, ad esempio, la regolazione di alcune soltanto tra le figure professionali operanti nel settore, l'assenza di una disciplina delle residenze turistiche alberghiere e di interventi per la destagionalizzazione. In conclusione, sottolinea la natura incerta del codice del turismo, né intervento per la definizione di politiche di settore, né codificazione in senso proprio, dubitando della sua stessa utilità.

Il relatore CASOLI (Pdl) rammenta il lavoro svolto con l'onorevole De Micheli in un clima di fattiva collaborazione e il tentativo, perseguito fino all'ultimo, di giungere a una valutazione condivisa. Dichiarò di concordare con alcune considerazioni formulate negli interventi che lo hanno preceduto, dicendosi convinto che il codice del turismo all'esame della Commissione rappresenti un testo suscettibile di miglioramento. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE, rispondendo a un quesito sull'ordine dei lavori posto dall'onorevole TORRISI (Pdl), avverte che la Commissione sarà convocata la prossima settimana, nella giornata di mercoledì 20 aprile, per proseguire l'esame del provvedimento in titolo, anche al fine di consentire una piena e ponderata valutazione delle proposte di parere ora presentate.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante « Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio » (limitatamente alle parti di competenza) (n. 327).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, commi 14, 15 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, per le parti di competenza;

visto il parere della Conferenza Unificata del 18 novembre 2010;

visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 13 gennaio 2011, il quale si è espresso nel senso della legittimità – alla luce della giurisprudenza costituzionale – dello schema di decreto legislativo;

considerati i rilievi formulati dalla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati;

esprime, per quanto di competenza,

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

che all'articolo 3 dell'Allegato 1 allo schema di decreto legislativo in titolo, recante principi in materia di turismo accessibile, le forme di tutela previste siano estese anche agli ospiti delle strutture ricettive temporaneamente afflitti da mobilità ridotta;

che si preveda che nella licenza per lo svolgimento di attività ricettiva alberghiera sia compresa la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande nonché per la fornitura di altri servizi connessi all'attività ricettiva anche a clienti non alloggiati;

che all'articolo 15, comma 5, lett. c), le parole « immobiliari turistiche » siano sostituite con le altre: « società di gestione immobiliare turistica », prevedendo inoltre che l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare non sia incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione;

nel giudicare positivamente la disciplina in materia di risarcibilità del danno da vacanza rovinata, come danno non patrimoniale da responsabilità contrattuale, di cui all'articolo 49 e ai correlati articoli 45 e 47, che appare in sintonia con la giurisprudenza della Corte di cassazione, che sia dettata una più idonea definizione dei presupposti per l'esercizio dell'azione di inadempimento contrattuale, con particolare riferimento alla levità dell'eventuale inottemperanza;

che, all'articolo 35, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: « a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfe-

tario a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'articolo 36 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione »;

*e con le seguenti osservazioni:*

si sollecita il Governo ad apportare al testo le modificazioni indicate come condizioni nel parere del Consiglio di Stato, invitando altresì a valutare l'opportunità di apportare quelle ivi formulate come osservazioni;

con riferimento al rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni alla luce del Titolo V della parte seconda della Costituzione, si invita il Governo a verificare puntualmente l'esistenza di una ragione di intervento del legislatore statale, nonché a garantire, nella fase di esercizio dei poteri amministrativi, il coinvolgimento delle autonomie territoriali negli ambiti in cui la potestà legislativa sia stata esercitata dallo Stato in attuazione del principio di sussidiarietà ascendente;

si sollecita il Governo a un'attenta valutazione delle abrogazioni disposte dall'articolo 3 del provvedimento in titolo, in parte derivanti dalla ricollocazione e riformulazione di norme contenute nel codice del consumo e concernenti anche disposizioni ritenute indispensabili dal decreto legislativo n. 179 del 2009, cosiddetto « salva-leggi », con particolare riferimento all'eventuale abrogazione di disposizioni di natura penale o comunque sanzionatoria e, in ogni caso, alla congruità delle abrogazioni stesse;

l'abrogazione della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV), è disposta sia dall'articolo 3 dello schema in titolo, sia dall'articolo 34, comma 8 (*rectius*: comma 3) dell'Allegato 1 al medesimo schema: si segnala l'esigenza di coordinare tali norme, le

quali peraltro nel disporre la medesima abrogazione, vi provvedono indicando decorrenze diverse;

all'articolo 1, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento alle « attribuzioni » delle Regioni e degli enti locali con quello alle « competenze » dei medesimi enti territoriali;

si rileva come la norma di cui all'articolo 2, comma 1, laddove si riconosce che allo Stato è consentito legiferare in materia di turismo quando sia ravvisabile una competenza legislativa esclusiva dello Stato medesimo ovvero una competenza concorrente, appaia da un lato superflua in quanto enunciativa di un principio direttamente derivante dal riparto di competenze delineato dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, e dall'altro impropria laddove intende codificare i contenuti della giurisprudenza costituzionale stessa, peraltro indicando specificazioni che possono non apparire compiutamente coerenti con quella, quali il riferimento all'« oggetto principale » dell'intervento legislativo – che richiama probabilmente il principio di prevalenza elaborato dalla Corte costituzionale; tale ultimo rilievo va riferito anche al comma 2 del medesimo articolo, in cui sono richiamate alcune ipotesi ricorrendo le quali la Corte ha riconosciuto la sussistenza di un'esigenza unitaria che legittimava l'intervento legislativo statale in materia di turismo: l'enunciazione del comma 2 oltre a presentare le medesime criticità – intendendo codificare orientamenti della giurisprudenza costituzionale – può apparire volta a prefigurare un'indebita limitazione a quelle sole ipotesi finora riscontrate dei casi in cui sussistono esigenze di carattere unitario, essendo peraltro inefficace allo scopo, in quanto disposizione di legge ordinaria; in conclusione, anche alla luce delle osservazioni formulate sul punto dal Consiglio di Stato, si invita il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 2;

in merito all'articolo 4, comma 1, nel ricordare gli specifici rilievi del Consiglio

di Stato, si rileva l'esigenza di una più puntuale definizione di impresa turistica, nella quale sia inoltre compreso il riferimento alle imprese balneari;

si rileva come l'articolo 8 detti una disciplina della professione di guida turistica, oggetto di apposita norma di delegazione legislativa nell'ambito del disegno di legge comunitaria 2010; a tale riguardo si invita il Governo a valutare l'opportunità di demandare a tale ultima fonte normativa la disciplina in questione, procedendo a una più idonea definizione della medesima professione;

si invita inoltre a riconsiderare la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 11 e seguenti, precisando in particolare la definizione di strutture paralberghiere;

si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere all'articolo 13 il seguente comma: « 4. Al fine di accrescere gli *standard* di sicurezza e di garantire la massima tutela del turista, in caso di arresto cardiaco, le strutture ricettive di cui all'articolo 12, comma 1, si muniscono di appositi strumenti salvavita: defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) che, come previsto dalla legge n. 69 del 2004, possono essere installate in una struttura non ospedaliera ed utilizzati da personale non sanitario con formazione specifica al loro utilizzo »;

si invita a disciplinare espressamente le sole fattispecie concernenti aspetti specifici e peculiari della segnalazione di inizio attività in ambito turistico, richiamando, per quanto non espressamente previsto dalle norme speciali così dettate, la disciplina generale ed evitando di creare modelli ulteriori di segnalazione non del tutto in linea con la disciplina di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 i quali, sovrapponendosi ad esso, finirebbero per contrastare con le dichiarate finalità di semplificazione della normativa;

quanto alle disposizioni che regolano le modalità di assicurazione per i casi di insolvenza o fallimento del venditore o

dell'organizzatore, di cui all'articolo 52, si segnala l'esigenza di un chiarimento circa la permanenza del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 206 del 2005, invitando il Governo a valutare l'opportunità di confermarne e garantirne l'operatività e di affiancare a tale forma di garanzia la previsione di polizze di assicurazione quali quelle disciplinate dal comma 2 del richiamato articolo 52 come facoltative;

si invita inoltre ad assicurare una maggiore conoscibilità al turista delle clausole contenute nei contratti di assicurazione, mediante l'inserimento di informazioni in merito anche negli opuscoli pubblicitari e informativi;

si segnala l'esigenza di prevedere una semplificazione del regime amministrativo delle navi da diporto che effettuano, in via esclusiva, attività di noleggio, al fine di incrementare il turismo nautico garantendo il rilancio di un settore di particolare rilievo per l'economia italiana;

si invita inoltre a stabilire che per la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, sia sufficiente il titolo edilizio e demaniale prevedendo, comunque, il pieno rispetto della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei Regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, nonché della disciplina paesaggistica e ambientale;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di espungere il requisito del concerto con il Ministero degli affari esteri dall'articolo 65, comma 2, dell'Allegato 1, concernente l'approvazione del disegno della medaglia al merito del turismo, prevedendolo, invece, nel successivo articolo 66, comma 2, per l'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale viene nominata la Commissione per il conferimento della medaglia stessa, nonché a valutare l'opportunità di integrare la composizione della medesima

Commissione con la previsione che ne faccia parte anche un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

sotto il profilo formale, si ritiene preferibile il riferimento alla «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» (o di Conferenza unificata) anziché quello, pur consueto, alla intesa «con» la Conferenza medesima, invitando il Governo a valutare l'opportunità di sostituire tale dizione, ovunque ricorra nel testo;

si invita infine a valutare i rilievi formulati dalla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso.

Con l'occasione, non si può non rilevare come il provvedimento in titolo rechi la contestuale attuazione di due distinte deleghe legislative, l'una di carattere generale, volta al riassetto della legislazione vigente e disposta nell'ambito del procedimento cosiddetto «taglia-leggi», di cui all'articolo 14, commi 14, 15, 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246, l'altra di natura specifica, per l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, sulla base di delega conferita dalla legge comunitaria 2009. Le due deleghe legislative si distinguono, oltre

che per l'oggetto, per i principi e criteri direttivi che sono chiamati ad attuare, per il diverso termine di delega e per le differenti modalità di approvazione dei decreti legislativi di rispettiva attuazione, con particolare riferimento al parere parlamentare. A tale natura composita è probabilmente da ascrivere la scelta del Governo di configurare lo schema di decreto legislativo in titolo come un articolato il cui contenuto precipuo (articoli 1 e 2) è di carattere formale, consistendo nell'asserzione dell'approvazione dei due distinti testi normativi, che costituiscono l'intervento normativo sostanziale, relegati negli Allegati 1 e 2, cui si aggiunge l'indicazione delle abrogazioni e della clausola di invarianza finanziaria. Nel rilevare il carattere singolare di tale opzione e rammentando che il Consiglio di Stato – nell'esaminare l'Allegato 2 – ne sollecitava «lo stralcio, per ragioni di ordine sistematico e di materia, oltre che di tecnica legislativa, affinché formino oggetto di un autonomo decreto legislativo, recante, appunto, modificazioni al codice del consumo», si prende atto dell'opzione operata dal Governo, a favore del mantenimento in un unico atto dei due interventi normativi suddetti, ribadendo peraltro la preferenza per un più omogeneo e lineare esercizio delle due distinte deleghe.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante « Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio » (limitatamente alle parti di competenza) (n. 327).**

**PROPOSTA DI PARERE DELL'ONOREVOLE DE MICHELI  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio », adottato ai sensi dell'articolo 14, commi 14, 15 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

visto il parere della Conferenza Unificata del 18 novembre 2010;

visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 13 gennaio 2011, il quale si è espresso nel senso della legittimità – alla luce della giurisprudenza costituzionale – dello schema di decreto legislativo;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato presentato dal Ministro per il turismo quale strumento per ricondurre a sistema una situazione normativa complessa e frammentata, attuando una riforma organica del settore, per tutelare il turista, agevolare le imprese ed aumentare la competitività dell'offerta turistica italiana;

secondo l'Osservatorio nazionale del turismo in Italia un'impresa su dieci è legata al turismo, 390.000 in forma primaria e 174.000 in forma secondaria (il totale del comparto è pari a 565.000 imprese), e coloro che lavorano nel turismo sono oltre 3 milioni, tra diretti e indiretti;

lo schema di decreto non rende giustizia ad un Paese che ha una forte vocazione turistica e ai milioni di operatori che vi lavorano, che investono, che hanno costruito dal nulla e fatto grande un settore che produce tra il 10 e 11 per cento del PIL nazionale;

l'Italia è il Paese con più siti Unesco del mondo, 5.000 chilometri di costa balneabile, 68.000 chilometri quadrati di superficie forestale, 146 riserve naturali, 2.100 siti e monumenti archeologici, 20.000 rocche e castelli, 40.000 dimore storiche, 128 parchi tematici, 185 località termali. Luoghi meravigliosi, serviti da 33.411 alberghi, 2.374 campeggi e villaggi turistici, 11.525 aziende agrituristiche, 10.583 agenzie di viaggio, 95.000 posti barca in porti, 77.807 ristoranti, 390 aziende termali (fonte Censis);

considerato che:

il provvedimento è stato presentato nella sede del Consiglio dei ministri senza la necessaria concertazione preventiva con le associazioni di categoria, le organizza-

zioni dei consumatori, i sindacati e senza nessun confronto con le Regioni che hanno competenze esclusive in materia di turismo, ai sensi del Titolo V della parte seconda della Costituzione;

appare opportuno in tal senso segnalare il parere negativo espresso dalle Regioni in sede di Conferenza unificata il 18 novembre 2010 e considerare che identica posizione è stata espressa dalle associazioni di rappresentanza del settore del turismo;

in particolare le Regioni hanno respinto il *diktat* imposto dal Governo, chiedendo il coordinamento nazionale delle politiche del turismo e affermando la necessità di promuovere, attraverso un'intesa Stato-Regioni, un piano strategico nazionale;

la materia del turismo è al momento regolata dalla legge n. 135 del 2001 che il decreto in titolo vuole abrogare (ad eccezione dell'articolo 6);

sebbene si ritengano necessarie significative modifiche alla legge n. 135 del 2001, quest'ultima ha, quantomeno, il pregio di essere stata adottata sulla base dell'intesa tra Stato e Regioni per le politiche nazionali in materia di turismo, e a seguito di una grande concertazione di tutte le categorie di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale;

il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nel corso dell'adunanza del 13 gennaio 2011 ha consigliato al Governo di valutare se « a fronte del parere sfavorevole delle Regioni, sia il caso di soprassedere all'opera di codificazione, che potrebbe essere foriera di un contenzioso costituzionale », riconoscendo, invece, la legittimità di un intervento unitario dello Stato in materia di turismo;

rilevato che:

la disciplina recata all'articolo 2, comma 1, nel consentire allo Stato di legiferare in materia di turismo nel caso in cui sia ravvisabile una competenza legi-

slativa esclusiva dello Stato medesimo ovvero una competenza concorrente, è del tutto superflua in quanto enunciativa di un principio direttamente derivante dal riparto di competenze delineato dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale;

la predetta disciplina è altresì da considerarsi impropria e inopportuna in quanto codifica i contenuti della giurisprudenza costituzionale stessa, indicando in particolare che l'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo « oggetto principale » costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente;

in relazione al riconoscimento da parte della Corte Costituzionale dell'effettivo sussistere di un'esigenza unitaria che legittima l'intervento legislativo statale in materia di turismo, identico rilievo deve essere mosso anche al comma 2 del medesimo articolo 2, laddove sono richiamate altre ipotesi per le quali è consentito l'intervento legislativo dello Stato, quali valorizzazione, sviluppo e competitività a livello interno e internazionale, del settore turistico e riordino e unitarietà dell'offerta turistica;

lo schema di decreto in esame potrebbe, inoltre, presentare profili di illegittimità costituzionale per un eccesso di delega esercitata dal Governo nel settore turismo, che va oltre i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 14, commi 14, 15 e 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e dall'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed interviene in una materia che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni e delle province autonome;

il provvedimento in titolo reca, inoltre, la contestuale attuazione di due distinte deleghe legislative, la prima di carattere generale, volta al riassetto della legislazione vigente e disposta nell'ambito

del procedimento di cui all'articolo 14, commi 14, 15, 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246, cosiddetto « taglia-leggi », la seconda di natura specifica per l'attuazione – sulla base della delega conferita dalla legge comunitaria 2009 – della Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

appare del tutto infondata la scelta da parte del Governo di attuare con il decreto in esame due distinti testi normativi, e che il Consiglio di Stato – nell'esaminare l'Allegato 2 – ha peraltro sollecitato il legislatore a stralciarlo « per ragioni di ordine sistematico e di materia, oltre che di tecnica legislativa, affinché formino oggetto di un autonomo decreto legislativo, recante, appunto, modificazioni al codice del consumo »;

è pertanto indispensabile che il Governo prenda atto della confusione generata dalla scelta di attuare nel contempo, con l'introduzione di due allegati, due diverse deleghe legislative, che si distinguono, oltre che per l'oggetto, per i principi e criteri direttivi che sono chiamati ad attuare, per il diverso termine di delega e per le differenti modalità di approvazione dei decreti legislativi di rispettiva attuazione, con particolare riferimento al parere parlamentare, ritirando il decreto in titolo a favore di un esercizio più corretto e conseguente delle due distinte deleghe;

non è condivisibile lo spostamento di una serie di norme dal Codice del Consumo al provvedimento in esame, in quanto il decreto legislativo n. 206 del 2005 è un *corpus* coordinato di norme che non possono essere frantumate in altri provvedimenti;

l'abrogazione della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, di ratifica della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV), prevista dal combinato di-

sposto degli articoli 3 e 34 dell'allegato I del provvedimento in esame, comporterebbe una grave lacuna legislativa in tema di disciplina dei contratti di viaggio e, in particolare, in materia di ripartizione delle rispettive responsabilità tra il venditore e l'organizzatore del viaggio (agenzie di viaggi e *tour operator*), con la conseguenza di esporre questi ultimi ad una responsabilità illimitata;

nell'allegato I, Titolo I Capo I, l'articolo 3, che si occupa del turismo accessibile risulta vago e generico, come rileva anche il Consiglio di Stato « essendo stata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità già recepita e non disponendo la norma in esame di alcun concreto precetto ad eccezione della promozione della fattiva collaborazione », e che dovrebbero essere assicurati strumenti di effettiva tutela dei diritti delle persone disabili nei casi in cui la Convenzione non sia rispettata, prevenendo altresì che le tutele siano previste anche per le persone temporaneamente afflitte da mobilità ridotta;

al Capo II, l'articolo 4 riporta una definizione generica di « impresa turistica », che non consente di avviare un'attività politica di settore diretta al sostegno dei prodotti turistici che si vogliono rilanciare e sviluppare, in considerazione soprattutto della scarsa disponibilità di risorse pubbliche, che richiede invece un'analitica individuazione delle imprese beneficiarie;

resterebbero pertanto esclusi una serie di servizi che devono essere contemplati perché contribuiscono a completare il quadro del prodotto turistico nazionale, e che gli scarsi benefici di cui il settore gode, stando all'impianto del decreto in esame, saranno destinati solo alle imprese esplicitamente contemplate, ossia quelle della ricettività e dell'intermediazione, che concorrono solo in parte alla formazione del prodotto turistico;

il decreto ha la pretesa di assurgere a « Codice del turismo », ma non si spiega la *ratio* in base alla quale, pur discipli-

nando nel dettaglio specifici settori del turismo, non vi è alcun riferimento al « turismo balneare » e a tutte le imprese e le strutture turistico-ricreative che lo costituiscono;

gli stabilimenti balneari ricoprono un ruolo rilevante e specifico nel comparto turistico e, pertanto, devono essere nuovamente introdotti nella definizione di impresa turistica. Si tratta di un settore fondamentale del nostro turismo che necessita di una disciplina chiara e puntuale, assolutamente assente in questo codice e che non può essere ricondotta alla generica e vuota espressione « turismo del mare », riportata al titolo III e non corredata da disposizioni che consentano di individuare regole, soggetti e contenuti, lasciando spazio a molteplici interpretazioni foriere di incertezza e confusione;

manca un richiamo esplicito al settore della ristorazione e a quelli ad esso strettamente collegati, oltre ai settori dell'intrattenimento, e che sarebbe dunque auspicabile introdurre un'esplicita disciplina di classificazione dei pubblici esercizi allo scopo di fornire ai turisti la possibilità di una preventiva valutazione dei singoli segmenti di offerta idonei all'effettuazione di scelte funzionali alle proprie esigenze;

l'articolo 5 del Capo II, rubricato sotto la dizione « imprese turistiche senza scopo di lucro », a differenza dell'attuale disciplina (articolo 7, comma 9 della legge n. 135 del 2001 e legge n. 1084 del 1977) che si vuole abrogare, non prevede l'obbligo per le stesse di uniformarsi a tutti gli oneri cui, invece, sono soggette le imprese turistiche, relativi alle agenzie di viaggio, all'obbligo assicurativo, ai requisiti professionali, e così via;

ciò determinerebbe gravi conseguenze, quali, la violazione delle garanzie di sicurezza e della qualità del servizio poste a tutela del turista, nonché concorrenza sleale. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la mancata definizione di questa tipologia di impresa e, comunque la mancata previsione della soggezione alle me-

desime regole e condizioni cui sono sottoposte le imprese turistiche che operano in regime ordinario, comporterebbe per le associazioni che operano come imprese turistiche senza scopo di lucro il godimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 2 (agevolazioni, sovvenzioni, contributi, eccetera);

il Titolo II, Capo I, che riguarda le professioni turistiche, si concentra esclusivamente sulle guide turistiche e sui maestri di sci e guide alpine, lasciando aperta una serie di dubbi sul destino di tutte le altre professioni turistiche, visto che l'articolo 3 del decreto in esame sopprime l'intera legge n. 135 del 2001, con la sola esclusione dell'articolo 6 relativo al Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica;

in particolare gli articoli 7 e 8, introducendo misure di liberalizzazione per le professioni di guide turistiche ed accompagnatori turistici, sembrano ignorare la delega legislativa prevista dall'articolo 10 della legge comunitaria 2010 (atto Camera n. 4059), in discussione alla Camera dei deputati, e diretta al riordino della professione di guida turistica, con particolare riferimento ai titoli e requisiti per il suo esercizio, con l'inevitabile rischio di generare un conflitto tra norme e confusione in sede di applicazione;

la legge comunitaria appare, infatti, la sede più opportuna per dettare una disciplina organica della professione di guida turistica, finalità che necessita di un provvedimento a sé stante, nel quale siano affrontati tutti i molteplici aspetti che ineriscono alla professione in esame, considerando altresì che lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato la superfluità di tali disposizioni in quanto potrebbero « essere fonte di equivoci »;

il decreto non reca traccia di politiche del lavoro e di misure a tutela delle risorse umane impegnate nel settore, se si esclude, all'articolo 10 del capo II, dedicato al mercato del lavoro, la disciplina dei percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore turistico di giovani diplomati e laureati;

tra i soggetti deputati alla realizzazione di tali percorsi non figurano le associazioni di categoria e gli operatori del settore che, invece, potrebbero dare un contributo fondamentale in termini di *know how* e di conoscenza pratica e diretta del mercato;

la classificazione e le definizioni delle strutture ricettive, contenute nel capo III, in tema di mercato del turismo, generano confusione e incertezza interpretativa, nonché problemi anche in termini di elusione fiscale e di concorrenza sleale, laddove è prevista una nuova categoria di struttura ricettiva denominata « paralberghiera », mai disciplinata in Italia e non contemplata in nessun altro Paese europeo;

la mancanza di una precisa definizione non consente di individuare tale fattispecie e di fissare criteri di demarcazione tra l'una e l'altra categoria, sovrapponendosi inoltre all'attuale definizione di struttura « extralberghiera »;

nella suddetta classificazione figura anche la specifica tipologia del « B&B organizzato in forma imprenditoriale », che non viene definita in modo preciso, omissione che non consente l'individuazione precisa di tale ambito come accade peraltro per la classificazione inerente le « case per ferie » e le « foresterie per turisti »;

al Titolo III, Capo I, quanto alle « Strutture ricettive ed altre forme di ricettività », l'articolo 13 in attuazione della disciplina recata dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2008 istituisce un sistema di *rating* su base nazionale, associabile alle stelle per la misurazione della qualità dei servizi che viene tuttavia lasciato alla buona volontà degli imprenditori senza peraltro prevedere alcun incentivo alle imprese per avviare concretamente il sistema che dovrebbe consentire al turista una maggiore consapevolezza nell'operare scelte adeguate alle proprie esigenze e alle proprie disponibilità economiche;

proprio allo scopo di realizzare una effettiva semplificazione, per le attività ricettive, si poteva cogliere l'occasione di introdurre la previsione di un'unica licenza che comprenda la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di altri servizi connessi all'attività principale;

al Titolo III, Capo III gli articoli 19 e 20 richiamano la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, e lo Sportello unico per le attività produttive, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 112/2008, che intervenendo senza disciplinare espressamente le fattispecie concernenti aspetti specifici e peculiari della segnalazione di inizio attività in ambito turistico, ingenera ulteriore confusione;

sull'articolo 19, il Consiglio di Stato ha mosso, peraltro, numerosi rilievi, ritenendo in particolare che tale articolo possa creare un modello ulteriore e specifico di SCIA in materia di strutture turistico ricettive che non appare completamente in linea con la disciplina contenuta nell'articolo 19 della L. 241/1990 e che, sovrapponendosi ad esso, finisca per contrastare le finalità di semplificazione normativa;

al titolo IV, Capo I, l'articolo 22 prevede per le agenzie di viaggio e turismo un generico obbligo di assicurazione, determinando, ancora una volta, incertezza e confusione per l'impossibilità di individuare precisi criteri giuridici che definiscano, in concreto, tale obbligo, essendo all'uopo insufficiente l'aggettivo « congrue », unico riferimento normativo reperibile nel corpo della disposizione, peraltro giuridicamente indeterminabile e astratto;

al Titolo V, Capo I, l'articolo 25 prevede la realizzazione, a sostegno dell'immagine turistica dell'Italia, di circuiti nazionali di eccellenza che corrispondono a contesti turistici omogenei, e di itinerari tematici, entrambi da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con vari Ministeri e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, misura già

contemplata anche dall'articolo 1, comma 1228, della legge n. 296 del 2006, modificata dall'articolo 18 della legge n. 69 del 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), sovrapponendo altresì tale norma a quella relativa ai sistemi turistici locali previsti dalla legge n. 135 del 2001;

al Capo III, l'articolo 30, che riguarda il turismo sociale e, in particolare, i cosiddetti « buoni-vacanza », da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale, perde un'ottima occasione per migliorare ed estendere l'attuale farraginoso normativa che agevola soltanto una piccola parte dei potenziali aventi diritto;

al Titolo VI, Capo I, gli articoli 36 e seguenti che riformano la disciplina in materia di pacchetti turistici (articoli 82 e seguenti del Codice del consumo) appaiono svuotati di un concreto significato, considerato che in ambito europeo sta per essere approvata una nuova direttiva in materia, che andrà a sostituire la disciplina di cui alla direttiva 90/314/CE;

al medesimo Capo, l'articolo 45, in riferimento alla nozione di inesatto adempimento, rispetto al testo vigente dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo, non contiene l'esplicita esclusione della responsabilità nel caso in cui il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al venditore;

all'articolo 49 si prevede la risarcibilità del « danno di vacanza rovinata » che rischia, anche secondo il Consiglio di Stato, di essere foriera di contenziosi, in quanto « il riferimento alla serietà dell'offesa costituisce un filtro selettivo atto a bilanciare la posizione del danneggiante e quella del danneggiato, posto che l'offesa minima – in un giudizio di accertamento

in concreto dell'inviolabilità dell'interesse – appare di per sé inidonea a superare il limite della tollerabilità civile »;

l'articolo 52 abroga importanti disposizioni del Codice di consumo, in particolare elimina il Fondo (articoli 99 e 100), attualmente previsto a garanzia del consumatore per rimborsarlo delle somme versate per l'acquisto di pacchetti turistici non fruiti a causa dell'insolvenza o fallimento dell'operatore o dell'agenzia di viaggi o per assicurare assistenza in caso di rientro forzato di turisti da paesi esteri in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore;

tale espunzione si ripercuoterebbe sui diritti di tutela del consumatore che non potrebbe essere assistito dalla previsione delle « polizze assicurative », contemplate dalla disposizione in esame in luogo del Fondo di garanzia, per l'impossibilità oggettiva della stipula di tali polizze da parte delle compagnie assicurative, non disponibili a garantire simili rischi e che, in assenza di una norma transitoria, avrebbe come esito immediato la mancata tutela di coloro ai quali è già stato riconosciuto il diritto al risarcimento;

inoltre, l'allegato II allo schema di decreto in esame, in tema di « contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio », ha arbitrariamente sottratto la regolamentazione di tali fattispecie alla disciplina del Codice del consumo, sollevando forti perplessità sia sotto il profilo costituzionale che di opportunità;

al Titolo VII, Capo I, l'articolo 58, che individua nell'ENIT (Ente nazionale italiano del turismo), quale Agenzia nazionale del turismo, l'organo deputato a promuovere l'Italia all'estero, in termini di offerta turistica, non definisce in concreto quali siano le sue funzioni, che dovrebbero trovare una approfondita regolamentazione;

sarebbe al contrario opportuno prevedere un'adeguata riforma dell'Ente

che preveda l'impegno delle risorse indispensabili per rendere efficace ed efficiente l'attività di un Ente che ha il compito di promuovere il turismo nazionale all'estero, soprattutto dopo i tagli operati dal Governo con la legge di stabilità per il 2011 e la conseguente chiusura di un'importante serie di delegazioni all'estero;

l'articolo 59, che istituisce il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, non specifica quali soggetti pubblici e privati del sistema turistico faranno parte del medesimo;

all'articolo 69, in relazione all'istituzione dello sportello del turista, è inopportuna la gestione centralizzata di istanze, di richieste e di reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici, foriera di eccessive lungaggini burocratiche e disagi per gli utenti;

preso atto che:

nello schema di decreto è del tutto assente una strategia nazionale di sviluppo, crescita e sostegno di questo settore; non c'è traccia di una politica fiscale che riallinei l'Iva del comparto turistico a quella dei Paesi europei più direttamente nostri concorrenti; non c'è traccia, neppure dei temi che il Ministero dovrebbe affrontare con il coinvolgimento di tutto il Governo per far crescere il turismo in particolare nel settore delle infrastrutture per rendere l'Italia più facilmente accessibile, attraverso intese e convenzioni con i soggetti gestori di linee aeree, aeroporti, trasporti ferroviari e metropolitani, autostrade, volte a promuovere politiche specifiche di accoglienza per i turisti;

lo schema di decreto non prevede incentivi e sgravi fiscali per gli operatori che investono nello sviluppo della propria attività, non risolve i problemi strutturali del turismo, non contiene proposte per un settore che ha bisogno di rinnovarsi, che necessita di un sostegno per riqualificarsi

e rilanciarsi, per stare alla pari con le sfide che il mercato globale ha portato anche nel turismo;

il Governo, con il provvedimento in esame evita qualsiasi scelta di politica turistica, limitandosi ad un riepilogo prettamente tecnico di discipline, tratte in parte dalla legge n. 135 del 2001, in parte dal Codice del consumo, dando luogo in alcuni ambiti a una normazione confusa, in altri non condivisibile, come hanno sottolineato, oltre alla forze politiche, anche le rappresentanze di categoria che hanno contestato molti punti specifici;

in contrasto con l'indirizzo europeo che garantisce la componente ambientale in tutte le iniziative cofinanziate mancano, inoltre, disposizioni in tema di sviluppo sostenibile del turismo, dirette a rispettare l'ambiente e ad assicurare una gestione sostenibile delle strutture ricettive;

in particolare quanto ai rilevati profili d'incostituzionalità, è opportuno il ritiro da parte del Governo del presente provvedimento e la discussione delle linee di una nuova proposta nella sede della Conferenza Stato-Regioni, per raggiungere un'intesa da sottoporre al Parlamento, previa discussione con le categorie economiche interessate e con le rappresentanze dei consumatori;

tale intesa deve prevedere l'aggiornamento della legge 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) al fine di consentire anche alle Regioni ed alle Province Autonome di verificare quali parti mantenere in vita e quali eventualmente sopprimere, il provvedimento in esame prevedendo la pura e semplice soppressione della legge in oggetto crea ampi vuoti o innovazioni legislative prive di un adeguato supporto normativo e di coordinamento con altre disposizioni vigenti;

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante « Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio » (limitatamente alle parti di competenza) (n. 327).**

**PROPOSTA DI PARERE DELL'ONOREVOLE MANTINI  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato l'atto del Governo recante « Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio »,

premesso che:

l'obiettivo dello schema di decreto legislativo in esame, attuativo della delega prevista dall'articolo 14 della legge n. 246/2005, meglio noto come « Codice del turismo », approvato dal Consiglio dei ministri l'8 ottobre 2010, che si propone di promuovere una disciplina organica del turismo, il riordino e la semplificazione delle norme esistenti, è ampiamente condivisibile nel merito e può contribuire al rafforzamento della competitività di cui il settore ha forte necessità in questo grave periodo di crisi, offrendo maggiore tutela a consumatori ed operatori. Risultano però talmente improvvisati il metodo e approssimativa la strategia progettata nello schema di decreto da rendere completamente inutile se non dannoso il provvedimento concepito dal Governo;

vista l'importanza e l'ampiezza delle ricadute che lo schema di decreto avrà sull'industria del turismo in Italia,

spiace che nella stesura del testo non sia stato dato modo a tutti gli attori del turismo di dare il proprio contributo. L'esclusione *a priori* del necessario coinvolgimento di Associazioni di categoria, delle Organizzazioni dei consumatori, dei sindacati e delle rappresentanze degli enti locali, ha impedito che il provvedimento fosse condiviso da tutti i settori del Turismo nel loro complesso, in modo tale da offrire una risposta collegiale alle reali esigenze di semplificazione e riordino manifestate da tutte le parti: cosa chiedono i turisti, cosa serve alle imprese del settore, il coordinamento degli attori istituzionali: un patrimonio conoscitivo imprescindibile per qualsiasi riforma normativa sulla materia;

le Regioni, inascoltate dal Governo nell'elaborazione del testo del Codice del Turismo nonostante abbiano competenze esclusive in materia di turismo ai sensi del titolo V della Costituzione, nella Conferenza Unificata riunitasi in data il 18 novembre 2010 hanno espresso un deciso parere negativo sullo schema di decreto del Governo. Le Regioni rilevano profili di illegittimità costituzionale sia per eccesso di delega (l'articolo 14 della legge n. 246/2005 non consentirebbe un intervento normativo di tale ampiezza), sia per violazione dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni: « non si comprende come tale meccanismo di

semplificazione e riordino normativo possa essere utilizzato nel caso di specie per dettare una disciplina complessiva ed organica nel settore turismo, andando ben oltre le funzioni previste dalle norme succitate, in una materia che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (articolo 117, comma 4, Cost.) avutasi in forza della Legge 18 ottobre 2001 n. 3, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni e delle Province Autonome (Corte Costituzionale, sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006, n. 197 del 2003), facendo ipotizzare quindi la sussistenza di profili di incostituzionalità dello schema di decreto in esame». Richiedendo un intervento nazionale per il turismo e affermando la necessità di promuovere un piano strategico nazionale « tuttavia ciò deve avvenire nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, prevedendo adeguate ed inderogabili forme di loro coinvolgimento » e non con un'imposizione dall'alto;

la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nel corso dell'adunanza del 13 gennaio 2011 ha consigliato al Governo di valutare se « a fronte del parere sfavorevole delle Regioni, sia il caso di soprassedere all'opera di codificazione, che potrebbe essere foriera di un contenzioso costituzionale », riconoscendo la legittimità di un intervento unitario dello Stato in materia di turismo « non esclude il dovere dello Stato di recuperare, in via generale, il consenso del mondo delle autonomie regionali e locali nella concreta fase di esercizio dei poteri amministrativi riportati allo Stato per sussidiarietà ascendente mediante la previsione della conclusione di intese con le Regioni e, ove necessario, con gli altri soggetti del mondo delle autonomie »;

la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato giudica improprio l'articolo 2 « non potendosi con norma statale ordinaria codificare i contenuti della giurisprudenza della Corte Costituzionale e superfluo atteso che il contenuto dell'articolo appare mera rece-

zione della giurisprudenza della Corte costituzionale; tale giurisprudenza, che interpreta e specifica il contenuto delle norme costituzionali in materia di competenza legislativa statale, non ha – ovviamente – bisogno di recezione alcuna in norme statali ordinarie. Si suggerisce quindi la soppressione della norma »;

anche per l'articolo 3, che ha ad oggetto principi di turismo accessibile, il Consiglio di Stato « osserva che il contenuto della norma appare vago e generico, essendo stata la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità recepita con legge n. 18 del 2009, e non disponendo il comma 2 alcun concreto precetto al di là della « promozione della fattiva collaborazione ». La norma, per non apparire declamatoria, dovrebbe specificare i concreti strumenti e la tempistica della collaborazione ed assicurare strumenti di effettiva tutela dei diritti delle persone disabili nei casi in cui la Convenzione non sia stata rispettata »;

le Associazioni di categoria, nelle audizioni informali svolte dinanzi alla Commissione parlamentare per la Semplificazione, hanno fatto rilevare come l'articolo 4 riporti una definizione indeterminata e generica di « impresa turistica », incapace di fornire certezza normativa nelle regole volte ad individuare in maniera analitica gli operatori del settore. Oltretutto in questo codice sarebbero individuate le imprese della ricettività e dell'intermediazione, mentre resterebbero esclusi una serie di servizi, quali ristorazione, intrattenimento, servizi da spiaggia (stabilimenti balneari), che devono essere contemplati perché contribuiscono a completare il quadro dei prodotti turistici italiani;

in riferimento all'articolo 5, che riguarda le « imprese turistiche che esercitano attività nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali », non sono uniformate agli obblighi cui sono soggette le imprese turistiche, e che ciò comporterebbe sia la perdita dei benefici di cui all'articolo 4,

comma 2 (agevolazioni, sovvenzioni, contributi, ecc.), sia una indubbia violazione delle garanzie alla qualità del servizio offerto. Andrebbe perciò stabilito che le associazioni predette assicurano comunque il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e comunitario;

il Consiglio di Stato suggerisce la soppressione dell'articolo 7, che reca principi e competenze sulle professioni turistiche, rilevando che «la norma appare superflua e può essere fonte di equivoci ove contrappone i principi di liberalizzazione all'esigenza di garantire requisiti di professionalità tali da assicurare un elevato livello di qualità dei servizi turistici. L'equilibrio fra i principi del mercato e l'esistenza di privative professionali è definito dalla normativa in modo tale che, al di fuori di quanto statuito dalle regole dell'ordinamento speciale delle professioni turistiche, riprendono vigore i principi del mercato, fermo restando che le regole dell'ordinamento speciale devono assicurare parità di trattamento, non discriminazione ossia il pieno rispetto dei principi comunitari che appaiono a questo riguardo sovraordinati»;

le Associazioni delle guide turistiche hanno espresso forte dissenso nei confronti del Codice del Turismo, in particolare per l'articolo 8, giudicato particolarmente grave, poiché si afferma che «Le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono esercitate su tutto il territorio nazionale». L'Unione Europea riconosce in vari atti la competenza territoriale della guida turistica, distinguendola chiaramente dalla figura dell'accompagnatore che è una figura viaggiante. Con tali articoli di legge, si annullerebbe la professione di guida turistica, assimilandola a quella di accompagnatore e si determinerebbe un decadimento gravissimo delle prestazioni fornite ai visitatori. L'articolo 8, inoltre, è in netta contraddizione la delega legislativa prevista dall'articolo 10 della legge comunitaria 2010 (atto Camera n. 4059), in discussione alla Camera dei deputati, e diretta al riordino

della professione di guida turistica distinta da quella di accompagnatore, con particolare riferimento ai titoli e requisiti per il suo esercizio. Pertanto si ritiene inutile che la materia sia regolamentata anche nel Codice del turismo con l'inevitabile rischio di generare un conflitto tra norme e confusione in sede di applicazione;

in ordine agli artt. 11 e 12 si osserva che essi agiscono su normative regionali preesistenti giustificandosi esclusivamente alla luce delle esigenze di garantire uniformità degli *standard* minimi nazionali delle strutture ricettive assicurati poi dal successivo articolo 13. Come ricordato dal parere del Consiglio di Stato «le normative regionali difformi tuttavia continuerebbero ad essere applicabili ai diversi fini per cui sono disposte, non avendo l'intervento altra finalità – per dichiarazione dello stesso legislatore statale – che quella di rendere possibile attraverso la formulazione di un'unitaria classificazione tipologica, l'esercizio del potere amministrativo di classificazione degli *standard* qualitativi delle strutture ricettive. Ne deriva la necessità di riformulare le predette disposizioni, che ben potrebbero essere considerate classificazioni utili ai fini dell'esercizio del potere statale previsto dall'articolo 13. La norma di cui all'articolo 11 dovrebbe integrarsi inserendo dopo la formula «ai fini del presente decreto legislativo» la seguente formula: «nonché, in particolare, ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 13»».

la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, con riferimento all'articolo 19, inerente misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive, rileva che «la norma in questione interviene creando un modello ulteriore e specifico di segnalazione di inizio attività in materia di strutture turistico ricettive, che non appare del tutto in linea con la disciplina di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e, sovrapponendosi ad

esso, finisce con il contrastare con le dichiarate finalità di semplificazione della normativa »;

L'associazionismo ha condannato la classificazione e le definizioni delle strutture ricettive, contenute nel Titolo III, in tema di mercato del turismo, poiché generano confusione e incertezza interpretativa. In particolare è prevista una nuova categoria di struttura ricettiva denominata « paralberghiera » accanto a quella alberghiera, mai disciplinata in Italia e non contemplata in nessun altro Paese europeo. La mancanza di una sua definizione non consente di individuarla e di fissare criteri di demarcazione tra l'una e l'altra categoria, pertanto sarebbe stato meglio utilizzare l'espressione « extralberghiera ». Inopportuna anche la scelta di assimilare la tipologia alberghiera con quella del *bed and breakfast* (B&B), differenti per servizi e professionalità. Nella suddetta classificazione figura, infatti, la specifica tipologia del « B&B organizzato in forma imprenditoriale », che non viene definita, omissione questa che, oltre a generare il rischio di possibili elusioni fiscali, non ne consente l'individuazione. Analoghe omissioni foriere di ulteriore confusione e incertezza si rilevano per le « case per ferie » e le « foresterie per turisti »;

il responsabile nazionale del settore Trasporti e Turismo di Confconsumatori, Carmelo Calì, ha espresso un parere fortemente negativo sull'articolo 52 che elimina il Fondo di garanzia attualmente previsto a garanzia del consumatore per rimborsarlo delle somme versate per l'acquisto di pacchetti turistici non fruiti a causa dell'insolvenza o fallimento dell'operatore o dell'agenzia di viaggi o per assicurare assistenza in caso di rientro forzato di turisti da paesi esteri in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Tale espunzione si ripercuoterebbe sui diritti di tutela del consumatore che non potrebbe essere assistito dalla previsione delle « polizze assicurative », contemplate dalla disposizione in esame in luogo del Fondo di garanzia, per l'impossibilità oggettiva della

stipula di tali polizze da parte delle compagnie assicurative, non disponibili a garantire simili rischi. Oltretutto, l'articolo 22 prevede per le agenzie di viaggio e turismo solo un generico obbligo di assicurazione, determinando, ancora una volta, incertezza e confusione per l'impossibilità di individuare precisi criteri giuridici che definiscano, in concreto, tale obbligo. Mentre l'articolo 45, in riferimento alla nozione di inesatto adempimento, rispetto al testo vigente dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo, non contiene l'esplicita esclusione della responsabilità nel caso in cui il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al venditore. Infine all'articolo 49 si prevede la risarcibilità del « danno di vacanza rovinata » che rischia, anche secondo il Consiglio di Stato, di essere foriera di contenziosi, in quanto « il riferimento alla serietà dell'offesa costituisce un filtro selettivo atto a bilanciare la posizione del danneggiante e quella del danneggiato, posto che l'offesa minima – in un giudizio di accertamento in concreto dell'inviolabilità dell'interesse – appare di per sé inidonea a superare il limite della tollerabilità civile »;

gli operatori sono fortemente critici nei confronti dell'articolo 58 del Codice del Turismo, che definisce l'ENIT (Ente nazionale italiano del turismo) Agenzia nazionale del turismo, cioè l'organo deputato a promuovere l'Italia all'estero in termini di offerta turistica, e che non definisce in concreto quali siano le sue funzioni, le quali dovrebbero trovare una approfondita regolamentazione. Nessuna disposizione detta norme in tema di risorse, indispensabili per rendere efficace ed efficiente l'attività di un Ente che ha il compito di promuovere il turismo nazionale all'estero, soprattutto con i tagli operati dal Governo con la legge di stabilità per il 2011;

lo schema di decreto manca di regolamentare ampie porzioni della materia. Come rilevato dalle Associazioni di

categoria nel provvedimento è del tutto assente una politica fiscale che riallinei l'Iva del comparto turistico a quella dei Paesi europei più direttamente nostri concorrenti (Spagna, Francia e Grecia hanno una aliquota IVA sull'offerta turistica pressoché dimezzata rispetto alla nostra);

lo schema di decreto non prevede incentivi e sgravi fiscali per chi investe, non risolve i problemi del turismo, non contiene proposte per un settore che ha bisogno di rinnovarsi, che necessita di un sostegno per riqualificarsi e rilanciarsi, per stare alla pari con le sfide che il mercato globale ha portato anche nel turismo;

non vi è alcun riferimento al « turismo balneare » e a tutte le imprese e le strutture turistico-ricreative che lo costituiscono. Gli stabilimenti balneari ricoprono un ruolo rilevante e specifico nel comparto turistico e, pertanto, devono essere nuovamente introdotti nella definizione di impresa turistica. Si tratta di un

settore fondamentale del nostro turismo che necessita di una disciplina chiara e puntuale, assolutamente assente in questo codice e che non può essere ricondotta alla generica e vuota espressione « turismo del mare », riportata al titolo III e non corredata da disposizioni che consentano di individuare regole, soggetti e contenuti, agevolazioni lasciando spazio a molteplici interpretazioni foriere di incertezza e confusione o ad una devastante prospettiva di privatizzazione dell'intero settore a vantaggio di oligopoli, con la distruzione di centinaia di piccole aziende familiari;

si ritiene che l'attuale testo del Codice del Turismo costituisca un'occasione perduta, per le molteplici ragioni esposte, in un settore che invece merita ben altra qualità delle politiche nell'orizzonte di un vero patto nazionale per la crescita del Paese;

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

#### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	178
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni ( <i>Rinvio del seguito della discussione. Rinvio del seguito dell'esame di schemi di risoluzione</i> ) .....	180
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI ..	180

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vicedirettore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessio-**

**naria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessun altro domanda di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore PARDI (IdV), relatore, rinuncia a svolgere la replica.

Prima che si proceda all'esame degli articoli, si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore BUTTI (PdL) chiede chiarimenti sull'andamento dei lavori della Commissione nei prossimi giorni, considerando inspiegabile la velocizzazione dell'esame della delibera in materia referen-

daria mentre non è dato di conoscere i tempi dell'esame dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritiene invece importante velocizzare l'approvazione della delibera, richiesta dall'applicazione della legge.

Il senatore MORRI (PD), dichiarando piena disponibilità, condivide la proposta di definire un programma dei lavori.

Ribadendo le proprie prerogative nella decisione di fissare l'avvio delle discussioni, il PRESIDENTE considera opportuno riservarsi di avere i necessari confronti, a tutto campo, e di svolgere le opportune valutazioni prima di riprendere l'esame dell'Atto di indirizzo, sul quale permangono nodi da sciogliere, che al momento ne suggeriscono un rinvio dell'esame.

Anche secondo il deputato CAPARINI (LNP) è necessario definire un programma dei lavori certo.

Il senatore MORRI (PD) si dichiara stupito per la dilazione che si vuole determinare sull'esame della delibera in materia referendaria.

Il senatore PARDI (IdV) evidenzia come, tenendo conto dei tempi di attuazione della relativa delibera, il tempo per garantire la regolamentazione di tutto il periodo di campagna referendaria non è poi così ampio.

Il senatore BUTTI (PdL) insiste nel sottolineare la necessità di definire una programmazione più precisa dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda come, sin dall'inizio della legislatura, il calendario dei lavori sia stato definito con precisione, sia durante che al di fuori delle sedute.

A nome di tutti i Gruppi di maggioranza, considerando il quadro generale

della situazione e gli impegni parlamentari degli ultimi giorni, che non hanno consentito un lavoro approfondito, il deputato LAINATI (PdL) chiede al Presidente di disporre una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alla delibera in materia di campagna referendaria.

Il deputato MERLO (PD) sottolinea come sull'Atto di indirizzo in materia di pluralismo non vi sia alcun tentativo dilatorio, mentre non appare comprensibile l'allungamento dei tempi per l'esame della delibera all'ordine del giorno.

Il senatore BUTTI (PdL) dissente dal collega Merlo, evidenziando la grande mole di emendamenti presentati sull'Atto di indirizzo.

Il deputato CAPARINI (LNP) ribadisce la richiesta di riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

Concordano il deputato DE ANGELIS (PdL) e il senatore BUTTI (PdL), mentre non obietta il senatore MORRI (PD).

Il deputato LAINATI (PdL) ricorda come non sia stato possibile definire in ufficio di presidenza la programmazione dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE sottolinea come una convocazione dell'Ufficio di Presidenza già prevista non sia stata poi confermata in quanto non ne sussistevano le condizioni. È comunque inopportuno che si alimentino reciproci sospetti.

Propone poi di fissare il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al testo della delibera in tema di campagna referendaria per le ore 13 di domani, giovedì 14 aprile 2011.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame della delibera in titolo ad altra seduta.

**Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.**

*(Rinvio del seguito della discussione. Rinvio del seguito dell'esame di schemi di risoluzione).*

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA  
DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI**

Il PRESIDENTE propone che la seduta notturna di oggi e la seduta già convocata per domani, giovedì 14 aprile alle ore 14, non abbiano più luogo.

Concorda la Commissione.

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	181
Audizione del Presidente e del Direttore generale della Fondazione Enasarco, dottor Brunetto Boco e dottor Carlo Maggi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	181

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.**

**Audizione del Presidente e del Direttore generale della Fondazione Enasarco, dottor Brunetto Boco e dottor Carlo Maggi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Presidente e il Direttore generale della Fondazione Enasarco sono accompagnati dall'architetto Sandro Tibaldeschi, dirigente servizio dismissioni e dalla dottoressa Annalisa Guidotti, dirigente servizio relazioni esterne e istituzionali.

Il dottor Brunetto BOCO, *Presidente della Fondazione Enasarco*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Il dottor Carlo MAGGI, *Direttore generale della Fondazione Enasarco*, integra la relazione svolta dal Presidente, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LAN-  
NUTTI (IdV), il deputato Giorgio JAN-  
NONE, *presidente*, a più riprese, la depu-  
tata Carmen MOTTA (PD) e il deputato  
Antonino LO PRESTI (FLI).

Il dottor Brunetto BOCO, *Presidente della Fondazione Enasarco*, e il dottor Carlo MAGGI, *Direttore generale della Fondazione Enasarco*, replicano ai quesiti posti.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presi-  
dente*, nel ringraziare il Presidente e il  
Direttore generale della Fondazione  
Enasarco per la loro partecipazione al-  
l'odierna seduta, dispone che la documen-  
tazione prodotta sia pubblicata in allegato  
al resoconto stenografico della seduta  
odierna. Nessun altro chiedendo di inter-  
venire, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-  
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza  
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia  
di immigrazione**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	182
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 13 aprile 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15 alle 15.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Audizione dell'ex coordinatore dell'area generale ecologia della regione Campania, Mario Lupacchini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	183
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Calabria ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	183
AVVERTENZA .....	184

*Mercoledì 13 aprile 2011. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione dell'ex coordinatore dell'area generale ecologia della regione Campania, Mario Lupacchini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex coordinatore dell'area generale ecologia della regione Campania, Mario Lupacchini, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del regolamento interno, è accompagnato dal suo difensore di fiducia, avvocato Salvatore Nugnes.

Mario LUPACCHINI, *ex coordinatore dell'area generale ecologia della regione Campania*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD), nonché i senatori Daniela MAZZUCONI (PD), Gianpiero DE TONI (IdV), Gennaro CORONELLA (Pdl) e Salvatore PISCITELLI (CN–Io Sud).

Mario LUPACCHINI, *ex coordinatore dell'area generale ecologia della regione Campania*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Lupacchini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Calabria.**

*(Esame e rinvio).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Calabria. Al riguardo comunica che i relatori hanno presentato una proposta di relazione e che il relativo termine per la presentazione delle proposte di modifiche è fissato alle ore 15 di martedì 3 maggio 2011. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.) (Svolgimento dell'audizione e conclusione) .....	185
---	-----

*Mercoledì 13 aprile 2011. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Intervengono il dottor Fulvio Moirano, Direttore dell'AGE.NA.S., la dottoressa Donata Bellentani, Dirigente della Sezione Organizzazione Servizi Sanitari dell'AGE.NA.S., e il professor Cesare Cislighi, della Sezione Monitoraggio della Spesa Sanitaria dell'AGE.NA.S.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

**Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.)**  
(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni preliminari.

Il dottor Fulvio MOIRANO, *Direttore dell'AGE.NA.S.*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Doris LOMORO (PD), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), nonché Leoluca ORLANDO, *presidente*.

Il dottor Fulvio MOIRANO, *Direttore dell'AGE.NA.S.*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'AGE.NA.S. e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

#### S O M M A R I O

Audizione del dottor Sergio Marini, presidente di Coldiretti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	186
Comunicazioni del Presidente .....	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	187

*Mercoledì 13 aprile 2011. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Audizione del dottor Sergio Marini, presidente di Coldiretti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Sergio Marini, *presidente di Coldiretti*.

Sergio MARINI, *presidente di Coldiretti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Filippo ASCIERTO (PdL), Giovanni FAVA, *presidente*, Giovanni SANGA (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdC), Angelo ZUCCHI (PD) e Luca SANI (PD).

Sergio MARINI, *presidente di Coldiretti*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Sergio Marini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta sospesa alle 15.10, riprende alle 15.20.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della deliberazione istitutiva, della collaborazione a tempo parziale, a titolo gratuito, per tutta la durata dell'inchiesta del dottor Cristiano Ripoli, assistente capo della Polizia di Stato, distaccato dal Ministero dell'Interno presso Eurojust come esperto nazionale, del Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Marco Fanti, dell'Av-

vocato Pier Maria Sacconi, Segretario generale dell'Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, dell'Avvocato Riccardo Castiglioni e dell'Avvocato Carlo Alberto Demichelis.

La presidenza avvierà le procedure autorizzatorie previste, nei casi contemplati dalla legge, per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente ..... 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Esame Atto n. 328 – Governo (Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) ..... 4

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE ..... 9

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Landolfi (Doc. IV, n. 11) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 10

Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione ..... 10

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 12

ALLEGATO (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) ..... 16

### COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*) ..... 22

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato nazionale delle circoscrizioni di decentramento amministrativo e di Legautonomie, nell'ambito della discussione della risoluzione Bressa 7-00506 in materia di decentramento amministrativo comunale ..... 25

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328. (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 25

**SEDE REFERENTE:**

Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui. C. 1150 Catanoso, C. 3588 Granata e C. 4123 La Loggia (*Esame e rinvio*) ..... 27

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4272*) ..... 29

*ALLEGATO (Emendamento)* ..... 31

*AVVERTENZA* ..... 30

**II Giustizia****SEDE REFERENTE:**

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro, 2163 Zeller e C. 2871 Ferranti (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 32

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 27/2011 Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 33

*ALLEGATO (Parere approvato)* ..... 36

**SEDE LEGISLATIVA:**

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 34

*AVVERTENZA* ..... 35

**III Affari esteri e comunitari****SEDE REFERENTE:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007. C. 4248 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 37

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. C. 4249 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 38

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. C. 4250 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 40

**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ... 43

*ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)* ..... 53

*ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 54

**RISOLUZIONI:**

7-00533 Tempestini: Sulla tutela delle imprese italiane in Libia e in Tunisia (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00118*) ..... 48

*ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)* ..... 55

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI** ..... 52

**IV Difesa**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza. Atto n. 355 (Rilievi alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i> ) .....	57
ALLEGATO 1 ( <i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i> ) .....	61

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre e abbinate (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	58
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. C. 4142 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	58
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	63
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	64
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 e abbinate, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	59
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze .....	67
5-04583 Baccini: Istituzione di un fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa per l'acquisizione di partecipazioni nelle imprese italiane .....	67
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	74
5-04584 Bitonci: Sanzioni, applicabili agli enti locali nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno .....	67
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	75
5-04585 Baretta e Cesare Marini: Situazione finanziaria del comune di Reggio Calabria ..	67
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	77

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. C. 4142 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	72
Sui lavori della Commissione .....	72

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCE ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	73

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04586 Proietti Cosimi e Di Biagio: Applicazione del regime tributario agevolato per le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario o di premio di produttività .....	79
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	86
5-04587 Lo Monte e Zeller: Modalità di ripartizione della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico .....	79
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	87
5-04588 Fugatti: Regime tributario delle attività di panificazione .....	79
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	89
5-04589 Fluvi: Riequilibrio del trattamento fiscale della previdenza integrativa rispetto ad altre forme di investimento del risparmio .....	80
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	80
5-04590 Barbato e Di Pietro: Tempistica della riforma dell'ordinamento tributario .....	80
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	91

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364 e abb.-A (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i> ) .....	81
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	92

## RISOLUZIONI:

7-00544 Comaroli: Regime tributario delle cessioni di impianti, di rami d'azienda e di emittenti nel settore radiotelevisivo ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	83
--	----

## SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
ALLEGATO 7 ( <i>Emendamenti del relatore di recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva</i> ) .....	93
Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	85

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	95
------------------------------------	----

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza. Atto n. 355 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere presentata dal relatore</i> ) .....	100
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	102
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. Nuovo testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	96
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 Barbieri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	98
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento e articolo aggiuntivo</i> ) .....	104
Sui lavori della Commissione .....	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	99
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Audizione informale di rappresentanti della Protezione civile, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli recanti « Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 » .....	105
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	106
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di documento come riformulata dal relatore</i> ) .....	113
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00526 Iannuzzi e 7-00543 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	108
7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin: Sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione dell'atto n. 7-00465 e ritiro dell'atto 7-00475</i> ) .....	110
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-04380 Bocci: Sulle ricostruzioni terminate nella provincia di Campobasso .....	111
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	117
5-04263 Motta: Sull'attribuzione dei punteggi nelle gare d'appalto per i servizi di pulizia .	111
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	112

AVVERTENZA .....	112
ERRATA CORRIGE .....	112
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	123
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.	
Audizione di rappresentanti dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	125
RISOLUZIONI:	
Sui lavori della Commissione .....	126
7-00527 Garofalo: Problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana.	
7-00546 Velo: Attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010.	
7-00552 Desiderati: Controlli nelle zone di confine del Nord-Est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	126
7-00516 Velo: Finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale ( <i>Seguito della discussione e conclusione</i> ) .....	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del presidente di Federpetroli Italia in relazione alle problematiche derivanti, sul fronte dell'approvvigionamento energetico, dalla grave crisi libica .....	129
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli .....	
131	
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo .....	
131	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IV) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132

**XII Affari sociali**

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli.

Audizione informale di rappresentanti della Lega nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente, di docenti universitari e esperti della materia ..... 134

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli (*Esame e rinvio*) ..... 134

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 142

AVVERTENZA ..... 142

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti della Federazione italiana dell'industria chimica (Federchimica), su questioni relative all'uso delle biomasse ..... 143

## SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Discussione e conclusione – Approvazione*) ..... 143

## SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (Alle Commissioni riunite I e IV) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 145

ALLEGATO (*Parere proposto dal relatore ed approvato dalla Commissione*) ..... 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 146

AVVERTENZA ..... 146

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 def. (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) .... 148

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 154

## SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato (*Esame e conclusione*) . 149

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (*Esame e conclusione*) ..... 153

ALLEGATO 2 (*Emendamenti posti in votazione*) ..... 155

**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole)</i> .....	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI****SEDE CONSULTIVA:**

DL 34/2011 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (Parere alle Commissioni riunite 5 <sup>a</sup> e 7 <sup>a</sup> del Senato) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)</i> .....	157
ALLEGATO <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	159

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE****IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante « Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio » <i>(limitatamente alle parti di competenza)</i> (n. 327) (Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	160
ALLEGATO 1 <i>(Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 327)</i> .....	162
ALLEGATO 2 <i>(Proposta di parere dell'onorevole De Micheli sull'atto del Governo n. 327)</i> ..	166
ALLEGATO 3 <i>(Proposta di parere dell'onorevole Mantini sull'atto del Governo n. 327)</i> .....	173

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI****ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:**

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	178
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni <i>(Rinvio del seguito della discussione. Rinvio del seguito dell'esame di schemi di risoluzione)</i> .....	180
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI ..	180

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale della Fondazione Enasarco, dottor Brunetto Boco e dottor Carlo Maggi <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	181

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	182
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione dell'ex coordinatore dell'area generale ecologia della regione Campania, Mario Lupacchini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	183
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Calabria ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	183
AVVERTENZA .....	184

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.) ( <i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i> ) .....	185
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

Audizione del dottor Sergio Marini, presidente di Coldiretti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	186
Comunicazioni del Presidente .....	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	187

PAGINA BIANCA

€ 10,60



\*16SMC0004680\*